



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
DOTT. REMO EPIFANI	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 86

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/2010 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 30/04/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405274271

Esito: RINVIO AL 03/05/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D. CAIAZZA	3
DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO.....	41

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/2010 R.G.N.R.

Udienza del 30/04/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO

Presidente

DOTT.SSA FULVIA MISSERINI

Giudice a latere

DOTT. MARIANO BUCCOLIERO

Pubblico Ministero

DOTT. REMO EPIFANI

Pubblico Ministero

SIG.RA VINCENZA DE PACE

Cancelliere

SIG.RA ANTONIA DELL'ORCO

Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale
Dibattimento.

*Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale
redatto dal Cancelliere di udienza.*

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo proseguire. Prego, Avvocato Caiazza.

**CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO G.D.
CAIAZZA**

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie, signora Presidente e Giudici della Corte. Ieri ho cercato
– certo, immagino faticosamente per voi, come lo è stato per me – di ricostruire
attraverso il materiale che è in atti e che è in gran parte stato trascurato ed ignorato

dall'Accusa sia nella fase delle indagini che infine nella requisitoria, ho cercato di ricostruire un quadro nel quale da un lato l'azienda ha operato nella certezza di essere entro i limiti della legalità e dall'altro che essa ha legittimamente reagito ed adottato le proprie iniziative quando ha sentito di essere fatta oggetto di provvedimenti che riteneva ingiusti ed infondati e ho ricordato che la ingiustizia e la infondatezza di questi provvedimenti – quelli, in particolare, di cui ci siamo occupati – quindi vicenda Romandini, condotte sostanzialmente omissive e poi negatorie dell'autorizzazione all'esercizio della discarica, sia la vicenda Assennato, la vicenda ben più rilevante dei limiti del benzopirene, la legittimità di quella posizione dell'impresa viene riconosciuta dal Giudice Amministrativo in modo inequivocabile. La ricaduta sulla posizione del mio assistito è chiarissima perché il responsabile delle relazioni istituzionali che, dunque, si adopera per contrastare atti che sono valutati e considerati legittimamente – ci dirà il TAR – come ingiusti, illegittimi, ingiustamente punitivi degli interessi dell'impresa per la quale egli lavora, è un'attività propria del responsabile delle relazioni istituzionali che abbiamo ricostruito nel complesso intercettativo essere stato ispirato alla più assoluta correttezza ed il più sostanziale spirito di collaborazione e di costruzione di soluzioni concordate fin quando è stato possibile.

Ho anche ricordato la sentenza del TAR sul benzopirene, quindi sul provvedimento sindacale, qui mi dovete consentire solo qualche minuto, ci devo tornare perché eravamo tutti stanchi, sono andato un po' veloce, ma io considero questa sentenza un punto, un dato di fatto – fatto processuale intendo dire – imprescindibile per il vostro giudizio, ho già detto che non comprendo come sia possibile articolare un'argomentazione accusatoria come quella sviluppata così a lungo nella requisitoria del Pubblico Ministero senza misurarsi con quello che un Giudice Amministrativo ha affermato. Ieri ho ricordato i punti cruciali, la sentenza del TAR annullando l'ordinanza del 07 giugno del Sindaco di Taranto e quindi la fondatezza dei documenti presupposti e successivi ad esso – documento del 04 giugno dell'ARPA, 21 giugno (la famosa lettera), eccetera eccetera – ha ritenuto indispensabile ricostruire il quadro normativo; quando parliamo di legalità qui che cosa intendiamo per “legalità”? La legalità sono le norme che vigono, non c'è un'altra interpretazione, non si può invocare un senso della legalità che non è scritto nelle leggi e che non venga definito dal Giudice a cui il sistema affida il giudizio sulla legittimità di quelle leggi e non è un caso che la sentenza... io ho bisogno di pregarvi, i Giudici togati qui lo avranno senz'altro già fatto, ma voi Giudici Popolari di leggerla questa sentenza, dalla prima all'ultima parola perché è una sentenza che ricostruisce con una chiarezza, con una precisione il quadro normativo dalla direttiva comunitaria alle norme che l'hanno applicata, alle interpretazioni che ne sono state date, come si fa a

ragionare sulla condotta lecita di un'impresa e del suo responsabile delle relazioni istituzionali prescindendo da questo? Ha ribadito il valore obiettivo – questo lo abbiamo detto ieri, non mi ripeto – il valore di un nanogrammo per metro cubo andrà raggiunto a dicembre del 2012, dice, ripete e spiega perché, perché lo dice la Direttiva Comunitaria del 15 dicembre 2004, 107, perché viene recepita in questi termini espliciti dalla legge interna che è il decreto legislativo che tutti conosciamo; ribadisce che, anche in caso di superamento di questi valori – cosa che Assennato abbiamo sentito chiarire in ogni caso – altro non si può pretendere dall'azienda che adeguarsi alle BAT, alle migliori tecniche disponibili.

Non avevo richiamato la vostra attenzione su due passaggi fondamentali di questa sentenza, che poi in realtà non sono due passaggi della sentenza, ma sono delle norme insomma che la sentenza valorizza più volte, ricorda la sentenza che già la Direttiva Comunitaria 15 dicembre 2004, numero 107, fissa un altro principio, quando dice “Come dobbiamo conciliare l'esigenza della tutela della salute, dell'ambiente, della difesa della salute di tutti noi con l'assoluta necessità che attività produttive impattanti comunque proseguano? Questo equilibrio così difficile, così drammatico quali parametri deve seguire?” e tra i parametri che deve seguire – che sono quelli del graduale miglioramento, della graduale riduzione, eccetera – ne cita esplicitamente uno che è questo: “Gli stati membri prendono – scrive la direttiva comunitaria – tutte le misure necessarie che non comportino costi sproporzionati per l'azienda per assicurare che a partire dal 31 dicembre 2012 le concentrazioni nell'aria ambiente di arsenico e – quello che ci interessa – benzopirene, valutate ai sensi dell'Articolo 4, non superino i valori obiettivo di cui all'allegato 1”. Perché richiamo su questo? Che non comportino costi sproporzionati. Noi abbiamo sentito qui un'intera discussione, un'intera requisitoria dei Pubblici Ministeri ispirata all'idea che sarebbe la matrice criminale della condotta di Ilva che si perseguiva il profitto piuttosto che la tutela dell'ambiente, ma non è così perché se in questo equilibrio imposto dalle leggi è la stessa legge che dice allo Stato: “Devi prendere le misure, devi porre dei limiti, devono essere gradualità, non devono imporre costi sproporzionati” vuol dire che la valutazione della compatibilità e della sostenibilità economica è un principio normativo, non è un losco sentimento dell'imprenditore, è un principio di legge, è legalità su questi temi. Quindi quando Ilva si sente raggiungere da un'ordinanza del Sindaco che dalla mattina alla sera dice: “Tu chiudi quattro giorni, sei giorni, abbassa, dimezza, sul presupposto che stai violando la legge”, un presupposto che sa di essere illegittimo perché sei a uno e tre, non puoi star superando nessun limite di legge, oltre al fatto che si attribuisce tutto in conto ad Ilva, la reazione dell'impresa è una reazione dentro la legalità, dentro la legalità formale e

sostanziale ed il responsabile delle relazioni esterne si adopera con le istituzioni perché questo deragliamentò dalla legalità venga corretto. Si va dal Presidente della Regione perché intervenga su questo deragliamentò dalla legalità e se il TAR mi dirà – con una sentenza di questa importanza – che avevo ragione, come si fa a sostenere che l'essersi rivolti nelle forme che vi ho documentato, garbate, di rispetto istituzionale, di rispetto personale al Presidente della Regione perché richiami il responsabile dell'ente tecnico che faccia il suo mestiere di ente tecnico, ma non faccia conferenze stampa con il Sindaco o incontri con il Procuratore della Repubblica e conferenze stampe successive senza informare il Presidente della Regione. Cosa c'è di illegittimo? È tutto pienamente nella legalità.

Il secondo punto – e ho concluso questo richiamo – è un passaggio che è conseguente – ormai l'avete capito – ma è fondamentale di questa sentenza, la sentenza dice... perché qui siamo – come avete capito benissimo – in tema di comportamenti omissivi e, come vi ricordavo ieri, un comportamento omissivo può essere richiesto, cioè può essere contestato a colui il quale ha il dovere di compiere una certa cosa, non si può dire: “Non hai fatto una cosa” se non avevi il dovere di farla, bene, lo affronta questo problema il TAR perché dice: “Qual è la condotta concretamente esigibile dai responsabili di uno stabilimento?” e scrive, queste sono le parole testuali della sentenza – di uno stabilimento come Taranto -: “La condotta concretamente esigibile da parte dei responsabili di uno strumento produttivo come quello oggetto della presente controversia, al fine di conformarsi agli obblighi contemplati in materia di protezione dell'aria ambiente della normativa esistente, alla data dell'atto impugnato, consiste nell'impiego delle migliori tecniche disponibili in un dato momento storico” punto, questo è il comportamento esigibile secondo i principi della legalità, qualunque altro comportamento – “Chiudi, spegni, accendi, riduci, dimezza” – fondato sui presupposti sui quali è stato fondato è illegittimo ed è pazzesco che noi dobbiamo rispondere avendo agito ed operato noi nella legalità, è l'ARPA fuori dalla legalità se le parole hanno un senso, se i sistemi hanno un senso, se i compiti di ciascuno hanno un senso.

Ultimissima cosa: ritorna la sentenza sul tema dei costi e della sostenibilità e dice: “La soluzione dei conflitti in materia ambientale è affidata al principio dello sviluppo sostenibile in una logica di equilibrato rapporto tra dinamiche della produzione del consumo e salvaguardia ambientale, tant'è è vero che la stessa normativa – come si è avuto occasione di verificare – si premura di evitare che l'impresa debba sostenere costi sproporzionati ossia insostenibili per il mantenimento di adeguati livelli di occupazione”, abbiamo sempre sentito parlare qui di ricatto occupazionale, ricatto occupazionale, quando Ilva diceva: “Signori, ma se noi diminuiamo la produzione... non

è che la produzione si diminuisce così, se si diminuisce la produzione si pone un problema in termini di mantenimento dei livelli occupazionali”, lo dice... è nella logica che sviluppa la sentenza del TAR.

Infine – perché sia chiaro quello che dicevo – chi ha operato nella legalità, chi è stato convinto di operare nella legalità che basterebbe questo per discutere dell'intenzionalità del disastro, io sono certo di operare nella legalità, io sono certo di essere nella legalità quando vado da Vendola a dire: “Devi fare qualcosa su un direttore ARPA che si comporta – come lui stesso riconosce – fuori dall'ortodossia del suo compito”. Che cosa dice? E chiudo qui. “La immissione nell'ordinamento giuridico di concetti di tale natura – la gradualità, la normale tollerabilità dell'emissione, la condotta esigibile – risponde alla primaria esigenza di assicurare la certezza del diritto impartendo ai consociati regole che presentano un livello elevato di affidabilità perché descrivono chiaramente i comportamenti che sono solamente desiderabili – che sono solamente desiderabili – distinguendoli da quelli che si impongono legalmente a tutti con forza cogente”, il cittadino – e quindi anche il proprietario di un'impresa – il direttore di quello stabilimento, il responsabile delle relazioni istituzionali fanno i conti con le leggi che sono scritte, non con l'interpretazione delle leggi che si daranno cinque anni dopo dicendo: “No, tu dovevi, nonostante che la legge dica questo dovevi fare quello”, perché qui è in gioco un principio cruciale della convivenza civile che è quello della certezza del diritto e lo dice il TAR, non lo dice un consulente degli imputati, profumatamente pagato, eccetera, eccetera, ma una sentenza di Magistrati della Repubblica e a questi Magistrati della Repubblica voi avete il dovere di rispondere e voi Giudici non potrete scrivere una parola – e sono certo che sarà così – della vostra sentenza se non farete i conti con questa sentenza e ci spiegherete per quale ragione, essendo stata riconosciuta la legittimità del nostro comportamento, noi dobbiamo risponderne come se fosse un comportamento illecito.

Rapidamente sulla vicenda AIA, l'imputazione AIA perché ne parleranno altri, a me interessa molto rapidamente dire di questo capo d'imputazione, come hanno già illustrato molti altri per la verità, se n'è già discusso, che questo è un capo d'imputazione che nasce palesemente – voglio essere il più garbato possibile – da un totale fraintendimento di quella che è la Commissione AIA, dei suoi compiti di legge e delle sue modalità operative, abbiamo visto che anche nell'esame dibattimentale l'Ufficiale di Polizia Giudiziaria cadeva dalle nuvole, ma prima ancora di questo il Pubblico Ministero... io in questo dico semplicemente che è mancato quel controllo del Pubblico Ministero sul lavoro della Polizia Giudiziaria, la Polizia Giudiziaria... vorrei su questo fosse molto chiaro perché, anche quando facciamo dei controesami molto polemici, ma la Polizia in

genere lavora legittimamente sul sospetto, è il suo compito, è addestrata per questo e dobbiamo essere grati che esista la Polizia che dal sospetto anticipa e ricostruisce possibili fatti illeciti. Quindi la lettura dell'Ufficiale di Polizia Giudiziaria è sempre una lettura in senso portata a sospettare della natura illecita dei comportamenti dell'indagato, poi però ci aspetteremmo che il Pubblico Ministero faccia una verifica di questo. Io non faccio una colpa al Colonnello D'Arco il quale dice alla fine, dopo dieci domande tecniche in cui risponde "Non lo so", "Non sapevo", "Non sapevo", "Non lo so", "Non ho visto", dice: "Ma noi abbiamo fatto un'indagine AIA sulle intercettazioni telefoniche – così risponde – quindi non abbiamo fatto un'indagine tecnica sull'AIA" che è un discorso singolare, ma il capo d'imputazione chiarissimamente nasce dall'idea che non fosse una pratica concertativa, ma una pratica autorizzativa, basta leggerlo, «Tenendo in violazione dell'Articolo 5 contatti diretti "non istituzionali"», io non so che cosa significhi, quando trovate delle virgolette nei capi di imputazione state sicuri che il Pubblico Ministero non ha le idee chiare, no, vale per il Pubblico Ministero e per chiunque di noi, chiunque di noi deve mettere delle virgolette per dire "Sto dicendo questo, ma intendo dire... mi hai capito?", no, non ho capito, io non ho capito che cosa sono i contatti diretti non istituzionali. Cosa vuole dire? Quindi sono contatti non leciti, questi sono i contatti non istituzionali, con Ilva, anche per tramite di Romeo Archinà – Dio solo sa perché, ma adesso lo vedremo – e Perli, al fine di inserire nell'autorizzazione AIA prescrizioni nell'esclusivo interesse della famiglia Riva di cui erano addirittura gli autori. Abbiamo capito che le AIA sono testi proposti dall'azienda, quindi è ovvio che l'azienda li scriva, la famosa conversazione di Perli che dice: "Gliel'abbiamo scritta noi", è nella natura del procedimento. Si contesta la violazione di un obbligo del segreto che è frainteso perché il segreto non vincola e dicono "Sebbene i commissari fossero tenuti ad osservare", ma i commissari non sono tenuti ad osservare nessun segreto se non a tutela dell'azienda e delle informazioni che ovviamente l'azienda scrive e propone, quindi deve dire com'è strutturata e quindi va protetto il segreto dell'azienda. È stato ricordato, ricordo il controesame dell'Avvocato Bana ed il Colonnello D'Arco cadeva dalle nuvole, non sapeva che tutti gli incontri al Ministero sono stati registrati su agenda elettronica – come fanno ad essere non istituzionali lo sa solo Iddio – non sapeva che gli incontri registrati agli ingressi ed alle uscite nei verbali sono stati dal 2008 al 2011 1.600, 1.600, tutte le istanze Ilva sono state regolarmente protocollate, Di Noi pensava che il verbale istruttore del 17 novembre 2010 fosse l'ultimo, non sa che si sono state dopo due conferenze – 22 febbraio e 05 luglio – e che il gruppo istruttore si è riunito almeno altre dieci volte, è importantissimo perché non avendo neanche l'informazione che immaginava che Ilva comanda ed il gruppo

istruttore esegue. L'IA doveva durare 300 giorni ed è durata 1.600 giorni, che un'azienda pressa in ogni modo di fronte ad un ritardo di queste dimensioni catastrofiche è o non è – siamo allo stesso discorso mutatis mutandis di Romandini – un comportamento che ci dobbiamo aspettare nell'ordine naturale delle cose? Non sa e non risponde – e qui dico anche i Pubblici Ministeri non ci rispondono – che le decisioni... noi non capiamo, ma come si fa a contestare qualunque cosa alla Commissione AIA contestandola solamente a Pelaggi e Ticali? Sono 29 i commissari. Che fine hanno fatto gli altri commissari, scusate? Ma perché, c'è stata qualche dissenting opinion? Abbiamo qualche verbale di commissario che dice "Io mai e poi mai nella mia vita metterò la firma ad una porcheria del genere"? E' stata approvata da tutti i commissari. Come mai si imputano solamente quelli che stanno nelle intercettazioni telefoniche? Ce l'ha spiegato Di Noi, vi cito poi la pagina in cui dice "Perché noi abbiamo lavorato sulle intercettazioni telefoniche". Sono imputazioni incongrue, cioè se c'è stato un abuso in favore di Ilva, perché non riguarda tutta la commissione? Ce lo volete spiegare? Ed il resto della commissione che ha firmato, ha votato, ha accettato e ha detto "A me sta bene"? Abbiamo scoperto – devo dire – che le riunioni della commissione erano pubbliche, c'erano le associazioni ambientaliste, Regione, Provincia, Comune, ARPA di qui, ARPA di là, la ASL. Ma se nessuno ha avuto niente da dire, non solo non ha avuto niente da dire, l'unico che ha avuto da dire è Ilva, Ilva ha ricorso al Tribunale Amministrativo contro l'AIA ottenendo l'annullamento di 30 delle direttive che erano state fatte che non è condiviso, ma il Dottor Buccoliero è arrivato a dire "L'hanno fatto apposta". Cioè ma si può obiettare un fatto del genere? Con tutta l'amicizia – posso dirlo, se mi posso permettere – e la simpatia. Come? Cioè noi abbiamo fatto il ricorso apposta per fare capire che non era concertata Ilva, e gli altri 26, 25, come sono protagonisti di questa interlocuzione?

Aggiungo che il reato di cui al 326 – mi limito a ricordare alle illustri Giudici togate – sanziona il comportamento di chi viola il segreto, non di chi riceve le informazioni segrete – tanto per cominciare – salvo che non vi sia la prova di una condotta istigativa della violazione del segreto, ma il 326 colpisce chi dice le cose, non chi viene informato delle notizie segrete che – come abbiamo detto – qui non ci sono, era giusto così, tanto per... di volata, per dire. Così come – ma lo ha detto già bene, lo ha ricordato già bene credo proprio l'Avvocato Bana, ma insomma non solo lui – è intervenuta una modifica quanto all'abuso in atti di ufficio che non riguarda più gli atti discrezionali e se non è discrezionale un'AIA ambientale io non lo so che cosa... siamo fuori, tra l'altro la valutazione dell'abolitio criminis – com'è stata qualificata dalla giurisprudenza – prevale sul dato della prescrizione, impone a voi Giudici di misurarvi con il tema

dell'abolitio criminis a prescindere dalla maturata prescrizione.

Dette queste cose generali, la domanda è: che cosa avrebbe fatto Archinà nella vicenda AIA? Quali sono le condotte materiali che gli vengono addebitate? Perché nel capo di imputazione noi non le vediamo, è una contestazione... dice "Per le sue funzioni", ho capito, cioè che ho fatto io? Dalla requisitoria... anzi prima valorizziamo cosa dice il teste Di Noi una volta tanto, udienza 22 maggio 2018, pagina 63 e 64, dove dice che – ve la faccio breve – Archinà, Capogrosso e Fabio erano essenzialmente soggetti passivi delle informazioni, lo dice Di Noi. Allora il grande argomento che ci siamo sentiti contestare sarebbe in una telefonata, la 5520, sempre RIT 90, del 14 giugno, tra Archinà e Capogrosso, dalla quale si capirebbe che Archinà avrebbe interloquito con l'Ingegnere Palmisano della Regione nell'occasione di una ispezione del gruppo ispettivo assicurando Capogrosso che Palmisano avrebbe posto il problema, avrebbe fatto una domanda, lui avrebbe fatto una domanda sul tema del barrieramento, Capogrosso dice: "Volevo sapere il ritorno di quell'incontro che avevi fatto con quello della Regione", Archinà risponde: «Uhm, dovrebbe – dovrebbe, tra l'altro – tirar fuori il discorso: "Ma a che punto è il progetto di barrieramento?"» e questo, valorizza l'Accusa, come primo approccio per incominciare a smontare la copertura, questa è – diciamo – la condotta di Archinà che farebbe comprendere che egli si è speso con il rappresentante o uno dei rappresentanti della Regione nella Commissione AIA per dire "Smontiamo... vedi un attimo, datti da fare" e quindi l'idea che il funzionario opera a comando di Archinà – questo è il senso più o meno della cosa – contro la copertura, per evitare la copertura. Allora, innanzitutto sarà bene ricordare che il tema – ma altri lo faranno meglio di me – della copertura, cioè la necessità che sui parchi minerari insomma si definisse come BAT, come migliore tecnica disponibile la copertura, era escluso – dico escluso – dai BREF del gruppo di Siviglia ancora nel 2011, i BREF sapete sono quelli che poi formulano le BAT – benissimo – le individuano; non prevedono – ancora 2011, gruppo di Siviglia – la copertura dei grandi parchi, bensì opere di mitigazione ambientale. Quindi incominciamo a dire che, come al solito, siamo in un contesto nel quale viene rappresentata come una idea criminale quella di dire "No, la copertura non è fattibile, dobbiamo fare un'altra cosa, troviamo una soluzione", questo sarebbe un accordo illecito dell'associazione per delinquere – non a caso contestata – che fino... peccato che ci sono i BREF del gruppo di Siviglia.

Perli ha ricordato – vorrei che vi misuraste su questi dati – che parallelamente, nella stessa epoca, l'unico che a lui risultasse impianto industriale che avesse fatto una copertura di parchi minerari è l'Enel a Civitavecchia, parco di carbone, che ha 30 mila metri quadri di parco contro i 700 mila metri quadri Ilva e ha portato come esempio e ha ricordato –

bisogna dire non è vero quello che sta raccontando – che in nessun altro impianto a ciclo integrale delle dimensioni di Ilva nel mondo all’epoca dei fatti i parchi minerari fossero coperti. È andato a visitare l’impianto coreano che è equivalente a Taranto in termini di grandezza e non sono coperti i parchi. Quindi gruppo di Siviglia, realtà delle cose. Ma l’Ilva di Taranto era andata avanti proprio con il suo responsabile delle relazioni... o grazie, diciamo, perché? Perché in un atto di intesa del 2006 Ilva si era impegnata, ciò nonostante, cioè – voglio dire – tale essendo il quadro... non “ciò nonostante”, si era impegnata in anticipo, in larghissimo anticipo su quello che poi dirà l’AIA ad adottare misure di contenimento ambientale per lo spolverio nei parchi e quindi sostanzialmente a lavorare sul barrieramento. C’è un impegno con la Regione, l’atto di intesa è firmato con la Regione, gli incontri sono con la Regione, il delegato di Ilva a seguire la pratica del barrieramento è Girolamo Archinà, è negli atti del Pubblico Ministero, non so, perché non ricordo onestamente se questo l’abbiamo prodotto, è negli atti del Pubblico Ministero – se facciamo la nostra memoria ve lo diamo – la nomina di Archinà del 18 luglio 2006 di partecipare come rappresentante di Ilva al tavolo di monitoraggio composto da un rappresentante per ciascuno dei soggetti degli atti di intesa di cui trattasi, “tavolo di monitoraggio” – si chiama così – che si occupa di questo. Quindi i rapporti di Archinà con la Regione sul tema del barrieramento sono dei rapporti virtuosi perché è dal 2006 che lui si occupa con la Regione di questa cosa, per anticipare una soluzione al problema e lavorare sul barrieramento, quindi quando c’è la commissione Ilva e Luigi Capogrosso gli dice: “Oh, che riscontro hai? Hai parlato?”, “Sì, Palmisano dovrebbe dire a che punto è la questione del barrieramento”. Perché fa questa domanda “A che punto è”? Perché il Comune di Taranto non dava le autorizzazioni edilizie per costruire il barrieramento e quindi l’idea di Archinà – di Archinà e di Capogrosso – legittima, virtuosa, sensata è che... quindi se ha parlato con Palmisano – gli dice – “Ma tu glielo ricordi che c’è questa cosa? Che dall’atto di intesa... A che punto è il barrieramento?” e quale sarebbe il crimine di questa telefonata? Me lo volete spiegare? Cioè che cosa ci sarebbe di illecito?

Ultimo dato, perché poi veramente non ho più niente da dire, perché questo è l’unico elemento che ci viene contestato, l’unico che abbiamo trovato nella requisitoria del Pubblico Ministero che coinvolga Girolamo Archinà nell’AIA, perché non è compito suo, l’AIA è una dimensione nazionale, Archinà ha incarichi di rapporto con le istituzioni regionali e questa è una interlocuzione regionale in cui ha detto: “Oh, ricorda il discorso del barrieramento”.

Ultima cosa che vi voglio dire, primo dicembre 2010, atto di intesa integrativo per il miglioramento dell’impatto derivante dallo stabilimento Ilva di Taranto, perché? Perché

Ilva ad un certo momento dice: “Va be’, sta arrivando l’AIA a questo punto”, stiamo sempre nel discorso iniziato nel 2006 con l’atto di intesa, il percorso virtuoso delegato Archinà, il Comune continua a non dare le cose, a questo punto aspettiamo l’AIA che cosa dice e l’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione, con riferimento al rilascio del provvedimento unico a costruire una barriera frangivento di contenimento delle polveri pesanti, eccetera, eccetera, “Codesta società afferma di essere in attesa del rilascio dell’AIA in quanto detta opera è inserita nel programma di interventi per la riduzione delle emissioni inquinanti”, eccetera, eccetera, unanimità di tutti i commissari, si ricorda che il barrieramento è approvato all’unanimità da tutti i commissari, quindi se è un attentato ambientale perché non ne rispondono tutti i commissari? Però dice l’assessore regionale: “No, signori, no, mi dispiace, poiché si evidenzia la necessità di realizzare il suddetto sistema di barrieramento fosse stato già previsto dall’accordo di programma, sostanzialmente vi chiediamo di affrettare la realizzazione senza attendere il barrieramento”. Questo è il quadro nel quale dovete leggere la leggendaria intercettazione che vi ho appena citato e che è l’unico affaccio del signor Girolamo Archinà sulla vicenda AIA della quale non dico altro.

Ci avviciniamo al tema ovviamente centrale della presunta corruzione, ma devo dire altre due cose, Misurale, perché? Perché lo sapete, ha fatto irruzione in questo processo la testimonianza del signor Misurale su fatti mai contestati in questo processo, chiaramente nell’ottica dell’Accusa importanti perché sono dichiarazioni che attesterebbero manipolazioni delle analisi di laboratorio, eccetera, anche di questo si occuperanno altri, quindi io non entro nel merito, entro nel merito del coinvolgimento di Girolamo Archinà perché il coinvolgimento di Girolamo Archinà in questa vicenda è singolarissima. Il Pubblico Ministero durante l’esame dibattimentale – era ancora il Dottor Buccoliero – dice: “Chi c’era allora a questa...” e lui dice: “C’era qualcun altro? C’era qualcun altro?”, ci sono quasi quaranta secondi di silenzio del signor Misurale che non ricorda nessun altro ed allora il Dottor Buccoliero gli dice: “Ma non c’era anche Girolamo Archinà?”, “Ah, come no? Girolamo Archinà si è affacciato” e si affaccia Girolamo Archinà per altre ragioni, perché non partecipava, non era materia sua, non è compito suo, non si è mai occupato di queste cose, però riesce a fare una specie di minaccioso – secondo il racconto di Misurale – “State molto attenti ad andare a dire in giro questi vostri sospetti sulle manipolazioni del laboratorio, perché ne andrà del vostro posto di lavoro”, questa dichiarazione di Misurale viene naturalmente valorizzata perché acquisirebbe un atteggiamento di materiale condotta e comunque di intraneità di Girolamo Archinà alle peggiori e più nefande pratiche, addirittura divenendo minaccioso con chi le volesse denunciare. Beh, voi ricordate che questo difensore ha

lungamente controesaminato e vi rimando al mio controesame, udienza del 18 giugno 2019, un controesame abbastanza complesso e lungo che mi permetto di sintetizzare in questo modo perché da esso risulta – io dico senza la minima possibilità di dubbio – il mendacio di Misurale almeno nei confronti di Archinà, ma chiaramente lo illumina, ma del resto parleranno altri. Perché? Perché, cosa dice lui? Quando il Dottor Buccoliero gli dice: “Ma come, non c’era anche Girolamo Archinà?”, “Ah, sì, sì, sì, sì affacciò all’ultimo” e purtroppo però, vede, quando a volte si parla troppo si fanno guai, perché dice: «Io dissi: “Ah, ma lei è Girolamo Archinà”, perché non l’avevo mai conosciuto, né ci eravamo mai visti – lui non l’ha mai visto in vita sua, questo incontro non è mai avvenuto, ma non importa, adesso lo capirete da soli – “Ah, ma è il papà di Marina? Marina che mi ha aiutato tanto in tutto questo tempo ad addestrarmi al carotaggio dei terreni”»), benissimo. Allora, noi che sapevamo come stavano le cose, iniziamo un controesame del quale vi ricordo questi passaggi che sono i più utili, per non perdere troppo tempo, quindi Misurale ci dice che è stato assunto nel gennaio 2003, in un primo momento lui con le sue risposte data l’episodio dell’incontro fine 2005, inizi 2006, perché dice: “Sono stato assunto a gennaio 2003, avevo sicuramente fatto i due anni di addestramento” eccetera, eccetera, benissimo, questo è a pagina 126, quindi a pagina 126 vedete che lui dice: “Fine 2005, inizi 2006”, io però, noi siamo – come difensori – in possesso del registro di accettazione campioni del carotaggio che – il caso vuole – rechino la firma di chi fa il prelievo del carotaggio, quindi quel giorno... e siamo sempre a pagina 126, lo esibisco e Misurale lo riconosce: “Sì, sì, sì, questo è”, benissimo, dico: “La prima firma – siamo a pagina 129 – quella lì, la prima firma del primo carotaggio è la sua?”, riconosce la sua firma, leggerete in che modo, ma insomma abbiamo detto che il Dottor Buccoliero è un avversario durissimo, le obiezioni di ogni genere possibile ed immaginabile a queste semplicissime domande, resistenze proprio, fa prendere tempo, dare tempo al teste di... va be’, ma queste sono cose che stanno nella dinamica, nella dialettica bella del processo. La prima firma da lui apposta è 24 giugno 2004 al carotaggio e poiché lui nei suoi racconti – ed è pacifico – ha fatto prima i fumi e poi è passato al carotaggio, se il 24 giugno del 2004 firma il verbale del carotaggio e l’incontro è avvenuto prima dell’inizio dei carotaggi, ecco lì che non può essere avvenuto – come lui dice – a fine 2005 inizio 2006, ma deve essere avvenuto prima del 24 giugno 2004; di più, i carotaggi iniziano a giugno 2004, la delibera interna – risulta tutto dal verbale – che istituisce i carotaggi ed i verbali dei carotaggi addirittura del maggio del 2004. Ma noi non saltiamo addosso e non ironizziamo sulle persone che assestano i loro ricordi, perché è un fatto assolutamente normale, a chiunque di voi io chieda: “Ma due anni e mezzo fa nel pomeriggio dove eravate?”, “Momento, ma perché

mi fate questa domanda?” e ve la faccio senza che sappiate perché vi faccio questa domanda quando venite sentiti dalla Polizia Giudiziaria, voi non lo sapete perché io... perché se uno mi dicesse: “Senti, vieni che ti devo parlare di quando andasti a fare la vaccinazione”, allora io mi metto, mi controllo un attimo, dico la sono andata a fare, se l’ho fatta, non l’ho fatta, eccetera, eccetera, no, uno ti chiama e dice dalla mattina alla sera: “Dove eravate due anni... che documento ha dato lei ad Archinà?”, lo vedremo per la vicenda del povero Don Benigno Papa, povero non lo so, di Don Benigno Papa, dico “povero” nel senso del suo – pare imminente – destino giudiziario. Quindi va benissimo che lui aggiusti il tiro, non aggrediamo su questo punto, tant’è vero che lui dice: “Ah, sì, sì, per forza prima deve essere”, ritorna sull’episodio sulla presenza di Archinà, allora io dico: “Ma quando lei ha detto che Marina Archinà...”, tant’è che ha avuto questo empito di affetto perché dice: “Marina mi ha aiutato, lei è il papà? Mi ha aiutato sui carotaggi” ed i carotaggi quando avviene l’incontro non erano ancora iniziati, come poteva dire a lui che Marina l’aveva aiutato? Allora lui aggiusta – andatevi a vedere pagina 134 – e si spiega, dice: “No, ma non è... sì, non mi aiutava a fare i carotaggi – come aveva detto senza equivoci prima – mi aiutava a studiare per prepararmi ai carotaggi” e dico: “Perché Marina Archinà? Che aveva una competenza specifica sui carotaggi Marina Archinà?”, “No, ma io...” dirà che l’addestratore era un altro, adesso lo trovate lì, non mi ricordo il nome, “Sì, era quello, però era tanto affettuosa”, “Va bene, allora ti aiutava a studiare”.

All’udienza successiva, quella dell’08 giugno, abbiamo depositato – pagina 83 del verbale – la documentazione dalla quale risulta che Marina Archinà è stata assunta in Ilva – quindi ha messo per la prima volta piede in Ilva – l’08 giugno del 2004, dunque ha avuto l’impossibilità, ma forse non sapeva nemmeno – come dico lì – da dove si entrava e si usciva, chiaro? Perché i carotaggi sono deliberati a maggio, quando lei non è ancora... e la vicenda di cui stiamo parlando è di pochi giorni successiva. Devo dire altro sul fatto che Misurale mente sulla presenza di Archinà? Penso di no. Vorrei dire un’ultima cosa però, che noi dobbiamo capirci qui perché quando si propone a voi come spiegazione, soluzione di una prova testimoniale il mendacio di quella prova, bisogna adottare un criterio uniforme, non è che noi possiamo dire – come ho sentito dire nell’appassionata difesa di Misurale da parte del Dottor Buccoliero – che il povero Misurale è un uomo a mani nude, che affronta il mostro Ilva e quindi... invece di dirci com’è possibile che Marina Archinà avesse fatto questo che è una menzogna, punto ed il nostro Don Benigno Papa, solo perché ha osato dire – come vedremo – dal primo minuto di aver preso... diversamente da quanto è stato raccontato con abilità, con garbo, con grande impegno ovviamente dal Dottore Epifani, ma dalla prima risposta ha detto di avere

preso i 10 mila... dalla prima, non dopo che io sono andato a fare le investigazioni difensive, dalla prima – come ora vedremo – e Don Benigno Papà, dato che è insuperabile perché dice: “No, ma me li ha dati quei 10.000 euro, li ho presi a Pasqua” è un falso testimone e si chiedono gli atti, insomma cioè bisogna trovare un criterio uniforme nella valutazione della credibilità della testimonianza.

Ultimo piccolo dettaglio la vicenda che non ha nessun rilievo penale, non è stata in nessun capo di imputazione, però ce la tirate fuori in continuazione nella requisitoria, che il povero – chiedo scusa per il “povero” – che il signor Archinà avrebbe redatto due articoli sotto le mentite spoglie di un tale Battista, va be’, e quindi? Io non ho capito, sono molte le cose che non capisco. Sì, scrive una lettera, si chiama – è una espressione francese – nel giornalismo “il nom de plume”, si chiama così, cioè è frequentissimo che per varie ragioni – di opportunità, eccetera – si scriva un articolo firmandosi con un nome di fantasia. Beh? E quand’anche questo fosse accaduto, perché non avete fatto una valutazione sul contenuto degli articoli? Perché entrambi gli articoli – e l’istruttoria dibattimentale l’ha acquisito senza nessuna possibilità di dubbio – scrivono cose sacrosantamente vere e se anche il signor Battista è Archinà, Archinà scrive quel diavolo che gli pare se scrive delle cose vere. Uno era sul berillio, sulla vicenda del berillio, perché ad un certo momento si era scatenato un inferno che si era trovato del berillio nel terreno circostante Ilva, quindi si voleva dire anche “È il berillio...”, perché dico è pacifico che il berillio invece sia accertato che non avesse nessuna dannosità per le persone, come osa scrivere il signor Battista nell’articolo? Perché lo dice Assennato, il Professor Assennato in una relazione formale che viene letta, qui è il collega Antonini – ricordate? – che ha seguito per un paio di anni questo processo, è la relazione ARPA pubblicata per stralci sul Quotidiano Taranto Sera, io sto facendo riferimento al verbale dell’udienza 11 luglio 2018, pagina 57 e seguenti, si dà lettura di questo stralcio, “Guardi che è stata pubblicata sul Quotidiano Taranto Sera”, stiamo esaminando il teste D’Arco, cosa scrive Assennato sulla base della letteratura scientifica e dei criteri adottati dalle principali agenzie internazionali? “Si può affermare l’assenza di rischio per la salute umana associata all’esposizione a livelli di berillio, riscontrati nel suolo e nell’aria del quartiere Tamburi, sulla base di dati acclarati il berillio è cancerogeno per la sola via inalatoria che dall’analisi di rischio condotta sull’area in questione è risultata trascurabile”, quindi il fiume di denari che si invocava perché venisse speso per bonificare dal berillio dice il direttore dell’ARPA: “Guai, perché sono soldi pubblici buttati” che era il contenuto dell’articolo di Battista. Vi dà fastidio se l’ha scritto Archinà e che l’ha scritto con il nome Battista? Pazienza. Che dobbiamo fare?

La stessa cosa è il secondo articolo “Bugie del Senatore Della Seta”, il Senatore Della Seta...

perché, Signori, quando la vita cambia ed iniziano le disgrazie tutti diventano leoni sulle disgrazie altrui e quindi il Senatore Della Seta andava dicendo in giro che la proroga del... qui faccio riferimento al verbale dell'udienza 23 maggio 2018, sempre esame Di Noi, pagina 86 e seguenti, aveva detto, aveva fatto delle dichiarazioni importanti, gravi, perché Della Seta dice: "La proroga per l'adeguamento al valore obiettivo di un nanogrammo..." vedete che torniamo sul benzopirene, l'affermazione era sgradevole, era pesante, dava l'idea di una brutta storia dietro, perché dice Della Seta che era Senatore nella Commissione Ambiente del Senato dice: "La proroga al 31 dicembre 2012 del termine obiettivo per adeguare – lo sapete ormai, non vi devo ripetere – i valori del benzopirene – eccetera, eccetera – è stata inserita di nascosto dal Governo – dice in una intervista Della Seta o in un articolo forse, forse un'intervista – dopo l'esame del decreto legislativo che si fa per prassi nelle Commissioni Parlamentari, nelle Commissioni Ambiente in Parlamento", brutto, cioè si capisce che il Governo scavalca il Parlamento e butta dentro un termine di favore per Ilva, giusto? L'articolo di Battista dice: "Questo signore è un mentitore perché invece il termine è stato regolarmente votato all'unanimità dalla commissione di cui Della Seta fa parte e l'ha votato pure lui". Nel controesame che vi ho richiamato il collega Antonini esibisce e produce – e la Corte ha acquisito – i verbali della commissione che attestano la verità di quanto affermato nell'articolo di Battista. Avete messo in croce Archinà pure perché ha osato scrivere due articoli seri che dicono cose vere avendo – se l'ha fatto lui – solo il garbo, il senso di opportunità di non firmarsi con il suo nome.

C'è un'ultimissima cosa, perché non vorrei che si dicesse che – e qualcosa forse l'avrò pure dimenticata, spero di no – non ho risposto su una delle telefonate che più l'Accusa valorizza, quella di tenerli legati alle sedie, parlo del 27 luglio 2010, una chiacchierata di Archinà con Capogrosso, in cui Capogrosso dice: "Senti un po', ma ci è stato annunciato questo sopralluogo, giusto?", ecco, è annunciato il 19 luglio, con missiva del 19 luglio della Regione Puglia inviata ad Ilva, "Invita a rendersi disponibile a collaborare al fine di trovare soluzioni – eccetera – recentemente codesta società per le vie brevi si è resa disponibile a quanto sopra..." cioè lo leggo meglio allora "...a rendersi disponibile a collaborare con ARPA Puglia al fine di individuare soluzioni al problema relativo alla presenza di benzopirene ed IPA riscontrati dalla centralina sita nel quartiere Tamburi di Taranto. Recentemente codesta rispettabile società per le vie brevi – sarebbe Archinà sempre per le vie brevi – si è resa disponibile a quanto sopra" perché è nella caratteristica del personaggio, lo avete visto, cercava di evitare i ricorsi al TAR, menomale che non ha avuto ragione lui nella sua impostazione, menomale che invece... i ricorsi al TAR che – come ha ricordato Perli – 66 ricorsi accolti da Ilva, 66,

“Recentemente codesta spettabile società si è resa disponibile” eccetera, avverrà il 23 luglio. Questo è il verbale del sopralluogo del 23 luglio che voi avete, la telefonata che è di qualche giorno prima... no, è il tavolo tecnico il 23 luglio – chiedo scusa – che prevede poi il sopralluogo. Il 27 luglio è la telefonata, parliamo della 7259, Archinà a Capogrosso dice: “Senti un po’, l’Avvocato Perli mi ha chiamato – dice ad Archinà – è un po’ preoccupato perché dice in modo generico...” sono parole smozzicate, si capisce di che cosa stanno parlando, dice nel sopralluogo – diciamo così – nel progetto del sopralluogo – mettiamola così – nell’oggetto del sopralluogo, dice: “In modo generico monitoraggio benzoapirene, non si capisce se esterno o interno”, “No, no – dice Archinà – il discorso è questo, aspe’, sto andando in uffì...” parole insomma smozzicate e legge Archinà, Archinà legge il provvedimento, dice: “Verrà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici ARPA di questo servizio regionale presso l’impianto e presso lo stabilimento Ilva, devi leggere – dice Archinà a Capogrosso – impianto e lo stabilimento Ilva”, “Scusa, non è che verrà dentro per vedere gli impianti” dice Capogrosso, cioè la preoccupazione del direttore qual è? Ma è legittima! Perché bisogna vedere? Cioè altrimenti le porte dovrebbero essere aperte sempre, che uno entra ed esce, dice se l’oggetto... qual è l’oggetto di questa cosa? Non è che vengono dentro e fanno una ispezione diversa da quella che è stata concordata, dice: “Non è che vengono per vedere gli impianti, ma no, per definire – lui continua a leggere – i dettagli tecnici relativi all’implementanda rete di monitoraggio...” cioè Archinà sta spiegando a Capogrosso che l’oggetto sarà questo, “Significa le nuove reti di monitoraggio – dice Archinà – esterno” e Capogrosso dice: “Cioè no, ma questo per capire al di là di cosa cazzo c’è scritto, siccome là parla di accordi per le vie brevi che è quello che hai già riferito”, “Eh, l’accordo per le vie brevi – dice Archinà – ho capito, stiamo parlando di roba esterna”, “Sì, sì, è roba... e vengono sull’impianto non per andare a vedere dove piazzare le centraline, cioè dentro l’impianto, non per metterle dentro?” Capogrosso sta chiedendo ed Archinà: “Ma l’impianto... vengono in ufficio al secondo piano e li teniamo legati qui al secondo piano” – legati qui – “Sicuro?”, “Sicurissimo”, va bene? Questa è la conversazione. Cioè qual è il tema della conversazione? È ancora una volta il tema della legalità e dei limiti della legalità, le centraline all’interno sono vietate dalla legge, Perli nell’interrogatorio l’ha precisato in ogni modo, il rilevamento delle emissioni deve avvenire nella troposfera; Perli ha spiegato con grande efficacia che se noi vogliamo calcolare l’inquinamento delle macchine non andiamo a mettere il misuratore dov’è il tubo di scappamento, è chiaro? Quindi non è che non è per una questione di opportunità – che dovremmo anche comprendere – di tipo tecnico, è preclusa questa possibilità, quindi la preoccupazione che manifesta Capogrosso è una

preoccupazione legittima, piace, non piace, volete trarne le conseguenze? Quali conseguenze? Non lo so, sull'atteggiamento, quello che volete, ma è un atteggiamento legittimo. Archinà sta difendendo il sopralluogo, Archinà sta dicendo: "Ma non è così, il sopralluogo avrà queste cose, queste caratteristiche, queste finalità", tranquillizza e dice: "Li teniamo legati alla sedia dentro", cioè "Non gli consentiremmo e non gli consentiremo di fare altro da quello che deve fare...". Quando parliamo al telefono usiamo espressioni libere, figurate, "Li teniamo legati" che significa? Perché, c'è qualcuno che ha denunciato che è stato legato per caso o qualcuno che ha denunciato che è stato reso impossibile fare qualcosa? Rispetto della legalità, ci avete messo in croce su questa intercettazione.

Veniamo alla vicenda Liberti, possiamo forse cinque minuti e poi ci occupiamo di questa che è quella conclusiva?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Grazie.

Il presente procedimento viene sospeso alle ore 11:25 e riprende alle ore 11.51.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato Caiazza, possiamo riprendere la sua discussione.

AVVOCATO CAIAZZA – Grazie, Presidente. Naturalmente siamo al punto cruciale della vicenda processuale che riguarda Girolamo Archinà che è stato tratto in arresto per questo fatto, successivamente agli arresti del luglio, l'ordinanza di custodia cautelare che ha raggiunto Girolamo Archinà è del novembre del 2012 ed ovviamente la vicenda ha assunto tra l'altro una dimensione esemplare di questa indagine e, purtroppo per lui, è diventata il segno, proprio l'immagine di questa vicenda. Ora io vi dico che di questa ipotesi di corruzione non solo non vi è la prova quale quella che voi dovete avere al di là di ogni ragionevole dubbio che il fatto sia accaduto, voi qui avete un privilegio perché avete la prova certa che il fatto non è accaduto, dovrete prendere atto della natura lacunosa e sommaria – come vedremo subito – degli accertamenti investigativi ed anche giurisdizionali nella fase cautelare, del valore decisivo di elementi di approfondimento investigativo successivi anche difensivi e della prova dibattimentale che si è formata davanti a voi. L'accusa di corruzione da parte di Archinà del Professor Liberti nasce e si risolve intorno ad un'unica circostanza di fatto, cioè il preteso scambio ripreso da quel famoso video dell'area di servizio di una busta, dico questo "preteso scambio" perché l'analisi del filmato non prova in alcun modo nemmeno che vi sia stato uno scambio di una busta, lo scambio di una busta è un fatto, non è che ci sbizzarriamo nelle ipotesi,

non è che noi diciamo “Vedo dei fogli” come ho sentito dire nella requisitoria, ma “Ben potrebbe esserci la busta dentro quei fogli”. La prova penale non funziona così. Ora, che nessuno abbia mai visto la busta contenente i soldi è un dato di fatto pacifico, la stessa ordinanza di custodia cautelare lo premette nel proprio ragionamento, ricordiamo infatti cosa dice l’ordinanza di custodia cautelare su questo punto a pagina 496: “È di tutta evidenza – scriveva il G.I.P. – che il quesito fondamentale al quale occorre dare risposta attiene al contenuto della busta...” quindi si dà per certo che sia avvenuto uno scambio della busta, ma lo stesso Giudice dice: “Sì, ma dobbiamo vedere il contenuto della busta”, “...che in quelle singolari circostanze di luogo – e ne parleremo – Archinà ebbe a consegnare a Liberti, se cioè essa contenesse documenti ovvero quella somma di denaro che poche ore prima Archinà aveva ottenuto”. Guardate qui, attenzione: “Ciò a sua volta comporta la necessità di verificare se la somma di 10 mila euro sia stata effettivamente devoluta alla Chiesa di Taranto, come attestato dalla documentazione contabile acquisita presso Ilva – dice il G.I.P., novembre 2012 – ovvero se essa, contrariamente a tali indicazioni contabili, utilizzati per schermare l’operazione evidentemente illecita, sia stata consegnata a Liberti”, “Siamo – dice il Giudice – qui nella fase di gravi indizi” e certamente il Giudice delle Indagini Preliminari – occorre dirlo – ha una libertà di giudizio più ampia della vostra perché basta al Giudice delle Indagini Preliminari che vi sia una gravità indiziaria, poi dopo vedrà il Giudice, va bene? Che cosa, quindi, introduce con questo ragionamento? Lo dico agli Giudici Popolari. Quale principio afferma? E ci dà la certezza che sia così. La prova di questa corruzione è una prova cosiddetta “logica” o “indiretta”, non è una prova diretta, dall’inizio, dalle premesse del ragionamento accusatorio non lo è, dice: “Dobbiamo dedurlo”, “Dobbiamo vedere se”. Nell’esperienza giuridica secondo alcuni la prova logica è addirittura più forte della prova diretta, perché la prova diretta... la testimonianza avete visto quando è facile... però la prova logica è... cioè se da una premessa deriva un fatto c’è poco da fare, ma la prova logica deve avere questa caratteristica nella fase dibattimentale, lasciamo perdere i gravi indizi, nella fase dibattimentale, cioè che quella premessa di fatto deve portare a quella conseguenza senza possibilità di alternative, cioè se da quel fatto può conseguire con la stessa forza argomentativa anche una diversa spiegazione logica non è utilizzabile come prova logica, come prova. Quindi la prova logica è un ragionamento – premessa e conseguenza – che non conosce alternative plausibili, quindi avverbi del tipo “verosimilmente”, “plausibilmente”, “ipoteticamente” non possono essere utilizzati in questa fase, deve essere per forza così. Bene, perché questa prova... io non mi interrogo qui sui perché, non mi interessa, non sono qui per fare polemica con nessuno, io dico semplicemente che la vicenda della corruzione nasce e la narrazione intorno a questo

fatto nasce ab initio viziata da una lacunosa valutazione – diciamo così – attenzione del materiale che già il Giudice delle Indagini Preliminari aveva. Quali sono gli argomenti logici che vengono posti dal momento della vicenda cautelare a sostegno del fatto che la corruzione sia avvenuta e che in quell'occasione sia stata data una busta con 10 mila euro? Primo: le dichiarazioni rese – si dice – dall'Arcivescovo e da Don Marco Gerardo, perché si dice, si scrive nell'ordinanza, lo ripeterà il Tribunale del Riesame, Don Benigno Papa in realtà dà una serie di indicazioni che confliggono, che rendono impossibile che egli abbia ricevuto i soldi in quell'occasione. Quali sono? Ed anche Don Marco Gerardo – diciamo – confermerebbe queste versioni e vengono elencate: primo, ha detto Monsignor Papa appena sentito a sommarie informazioni testimoniali “Dunque, sì, noi ricevevamo questi denari, però 10 mila euro era una somma eccezionale, una somma non ordinaria – dice – non consueta, in genere era 5 mila euro o a Pasqua o a Natale, se ricevevamo 10 mila euro tutti in una soluzione allora non ci davano più niente nell'altra occasione”, chiaro? Questo confusamente, ma chiaramente Don Benigno Papa a sommarie informazioni quando deve cominciare a ricostruire la cosa dice: “Allora mi pare che fosse così, 5 mila, 10 mila eccezionale” eccetera, quindi primo argomento e poiché già il Giudice delle Indagini Preliminari acquisisce il versamento di 5 mila euro a dicembre del 2010, dice: “Ecco lì, avrebbe ricevuto 15 mila euro”, quindi – ecco – in coerenza con quello che ha detto Don Benigno Papa primo elemento di natura logica che ci fa propendere per il fatto che non li abbia avuti. Secondo, dice: “Io non mi ricordo” secondo quello che dice il G.I.P., ma vedremo che non è quello che ha detto Don Benigno Papa e per fortuna non solo lo abbiamo contestato, ma questo è asseverato nella sentenza definitiva Primerano–Don Marco Gerardo che fa una – finalmente – perfetta e completa ricostruzione di quello che veramente ha detto Don Benigno Papa, allora si dice: “Guardate, io non mi ricordo se è venuto il 26...” alla domanda: “Ma il 26 aprile del 2010...” interrogato nel 2012 dice: “Adesso io non ricordo, veniva – ripeto – ogni anno, adesso se è venuto il 26... però, guardate, dovete vedere se è prima del precetto pasquale allora è venuto per organizzare la Messa del precetto pasquale, il precetto pasquale era sempre il mercoledì precedente la domenica di Pasqua, se è venuto dopo il precetto pasquale allora è venuto per portarmi i soldi”, vedete quello che dicevamo prima? Rispondi cercando di ricostruire il fatto nella tua mente, quindi cominci a dire: “Mi pare, però se veniva prima, se veniva dopo”. Ed allora il G.I.P. dice: “Ecco, qui un altro elemento, tassello della prova logica” perché qui era prima del precetto pasquale, il 26 di marzo del 2010 era un martedì, quindi il giorno prima del precetto pasquale, addirittura il G.I.P. nell'ordinanza di custodia cautelare dedica un capitolo al precetto pasquale come argomento cruciale di

ulteriore riscontro del fatto che non può avere dato i 10 mila euro. Era un venerdì forse.

(L'Imputato Archinà interviene fuori microfono).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Va bene. Terzo elemento, Don Marco Gerardo che la Guardia di Finanza manda... Marco Gerardo dice: “Ma io non mi ricordo, perché io prendevo l'appuntamento, ma non è che ero presente”, eccetera, allora la Guardia di Finanza – questa cosa è un po' strana – gli dice: “Vai a chiedere all'Arcivescovo se te li ha dati o no, se li ha presi o no questi soldi”, Don Marco Gerardo torna e dice: “Sì, mi ha detto che li ha presi”, “Ma – dice il Giudice – la dichiarazione è mendace, è falsa perché la Guardia di Finanza analizzando le celle del telefonino di Don Marco Gerardo ha dimostrato che Don Marco Gerardo non si è mai mosso da Taranto dopo l'incarico – chiamiamolo così – ricevuto dalla Guardia di Finanza e, quindi, ovviamente ha inventato una risposta per favorire”, nasce di qui l'imputazione dalla quale – come sapete – Don Marco Gerardo è stato poi assolto e naturalmente ci torneremo.

Questa ricostruzione è totalmente smentita, totalmente smentita dai seguenti fatti, le stesse dichiarazioni di Don Benigno Papa del 19 settembre 2012 a sommarie informazioni, le dichiarazioni rese alle investigazioni difensive a questo difensore, la conferma dell'errore della Guardia di Finanza sulle celle impegnate dal telefonino di Don Marco Gerardo che invece è andato – si vedrà grazie al suo difensore ed ai suoi consulenti – e ha effettivamente incontrato Don Benigno Papa che gli ha detto: “Sì, li ho ricevuti”, dai documenti contabili Ilva completi, dal contenuto inequivocabile delle intercettazioni telefoniche e dalla testimonianza diretta dei testi Cinieri e Don Benigno Papa. Innanzitutto chiariamo subito che gli incontri tra Archinà ed il Professor Liberti, aventi ad oggetto la famosa convenzione Ilva, Università di Bari, non nascono affatto con l'incontro del 26 marzo perché uno degli argomenti dice: “Si inventano questa storia della convenzione”, quindi Archinà dice, noi diciamo, il Professor Liberti dice che quei fogli che svolazzano, quelli che Archinà si porta nel video sono la bozza, l'ennesima bozza della convenzione e si dice: “Si inventano improvvisamente questa storia”. Noi abbiamo dimostrato nel nostro controesame della Polizia Giudiziaria – ma è semplicemente una documentazione in atti – che prima del 26 vi sono ben cinque telefonate tra Archinà ed il Professor Liberti che hanno ad oggetto la bozza della convenzione, è straordinariamente significativo che l'Accusa non si sia misurata nemmeno per un secondo con questo dato che noi abbiamo evidenziato, lo ribadisco a voi. Dai brogliacci abbiamo, sempre RIT 9010, il progressivo 342 del 23 febbraio 2010, leggo dal brogliaccio: «Girolamo chiama il Professore Liberti, gli chiede quando si trova a Bari, l'interlocutore gli risponde “Venerdì”, si accordano per sentirsi venerdì mattina, l'interlocutore gli chiede delle notizie in merito ad una convenzione» annota il

maresciallo; 509, progressivo del 26 febbraio, tre giorni dopo, “Girolamo comunica al Professor Liberti che sta portando la bozza della convenzione – sta portando la bozza della convenzione – con l’università di Bari, lo avvisa che non appena si libera dall’Assessorato lo ricontatterà”; progressivo 510, sempre del 26 febbraio, “Ha finito?”, “Liberti chiede se ha finito, si accordano per incontrarsi in centro”; fonia 872, 09 marzo, “Girolamo deve consegnare una copia della convenzione per l’università, Renzo – che sarebbe il Professor Liberti – dice che alle 13.30 sarà in centro, si risentiranno dopo”; fonia 876 del 09 marzo, “Renzo avvisa Girolamo che sta in ritardo e gli chiede se ha il testo della convenzione, Renzo gli dice che passa più tardi per ritirarla”; 967 dell’11 marzo, “Girolamo chiama il Professor Liberti e quest’ultimo dice che hanno apportato delle modifiche alla convenzione e gli spiega che lo ha lasciato in studio”. Dobbiamo ignorare questo? Cioè voi dovete asseverare il ragionamento della Procura che con questo dato qui... questo è irrilevante per la vicenda? Cioè se voi avete la certezza che si incontrano in continuazione e si scambiano queste benedette bozze, perché bisogna dire che questa cosa della bozza della convenzione è palesemente una scusa inventata lì per lì? Se voi avete la prova certa che parlano di questo da un mese. Dice: “Ma si incontrano con modalità circospette”, ora io non intendo affatto sottrarmi a misurarmi, devo farlo e lo faccio senza problemi con la natura certamente prudentiale di questo incontro, perché dice: “Due sono le caratteristiche, intanto avviene attraverso una terza persona – Intini – che anzi da quel momento sarà sempre la modalità con la quale si parleranno” e poi avviene dietro dove sono i parcheggi insomma del camion, in un posto un po’... chiarissimamente con una intenzione di riservatezza.

Sul primo elemento, che si parli attraverso Intini e da quel momento in poi... diciamo, questa è una di quelle circostanze – come si suol dire – che prova troppo, perché se si incontrano mediante Intini anche per diversi incontri successivi o ipotizzate che ogni volta che si incontrano c’è una dazione di danaro o questa modalità dell’incontro deve trovare una spiegazione diversa dalla dazione di danaro, se fosse stato solo questo incontro fatto con Intini e poi riprendono con le telefonate, uno dice: “Uhm...”, siamo sempre nell’ambito del sospetto, materiale che vi è comunque insufficiente per affermare che è accaduto un fatto, ma siamo nella prova logica, dobbiamo misurarci con questo ed allora rispondete a me, perché poi negli incontri successivi? Di che cosa è sintomatico negli incontri successivi? Allora evidentemente questa esigenza di prudenza nasce con questo incontro e ha una spiegazione molto precisa ed un riscontro preciso, è avvenuto il sopralluogo, l’ispezione ulteriore disposta dalla Procura che determinerà poi la necessità della relazione integrativa del Professor Liberti, quindi è un consulente tecnico del Pubblico Ministero nei confronti di Ilva che ha licenziato e depositato una consulenza nell’agosto

precedente, ora avviene un fatto che infatti sorprende il Professor Liberti perché vi sono conversazioni – ne parlerà molto meglio di me Carlo Raffo – parla con Intini, dice: “Ma allora ci devono dare un altro incarico”, addirittura insomma si chiede che cosa... è un fatto nuovo che accade, che crea – diciamo – una prima ragione di imbarazzo comprensibile, cioè sei il consulente tecnico, stai ragionando contemporaneamente su una convenzione di Ilva alla quale tieni particolarmente, che stai seguendo in questo modo; secondo, che è la ragione dell’incontro ad Acquaviva delle Fonti, Ilva ha necessità di una consulenza sulle bricchette famose, nella normalità l’avrebbe affidata a Liberti, chiede al Professor Liberti come si può fare data la situazione confliggente e Liberti... o comunque – diciamo – da questa conversazione si arriva alla indicazione di Intini. Perché abbiamo la certezza che si è parlato di questo? Ma proprio dalla telefonata che a mezzogiorno... di Girolamo Archinà, appena terminato l’incontro, ma il Professor Liberti ancora li fa a Capogrosso, “Sono con quella persona”, “Uhm” risponde Capogrosso, “Che sarà all’università domani”, “Martedì è troppo tardi”, scusate, cioè tutti noi abbiamo il dovere di dare spiegazioni alle cose che leggiamo, non è che possiamo dire “Gli telefona, quindi si vede che Capogrosso sapeva”, no, noi dobbiamo vedere “Ma che ha detto?”, ha detto una cosa, no? Cioè dobbiamo dare un significato a questa cosa e dobbiamo vedere se è congruente con la ricostruzione dell’Accusa o con quella che vi sto facendo io. “Martedì”... No, no, voglio essere sicuro che non ci siano dubbi sul contenuto del...

(L’Avvocato Perrone interviene fuori microfono).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, la progressiva è la 1400.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – (intervento fuori microfono).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La 1400, chiedo scusa, davo per scontato, insomma è una di quelle più citate, quindi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – (intervento fuori microfono).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, no, no, assolutamente, anzi vi ringrazio per l’attenzione.

Quindi voi vi dovete misurare con questo dato, perché non è che dice “Ho parlato con la persona, è tutto a posto”, no, non parla di questo, dice se è troppo tardi per martedì. Cosa ci può entrare con i 10 mila euro? L’ARPA darà i suoi dati a maggio, il lavoro della consulenza integrativa partirà da maggio, è troppo tardi per martedì per che cosa? Per definire l’incarico delle bricchette e Capogrosso dice: “No, no, va bene, va bene, martedì va bene”, chiaro? Non è che dato che telefona – ecco – lì allora sono d’accordo, perché dobbiamo... sembra di tornare al discorso “Una peste, tre pesti”. Chi sarebbero le tre pesti? Morrone e... Uno e Trino. Se dice “tre pesti” non può essere riferito a Morrone, insomma non è che possiamo giocare con le cose.

Quindi c'è questo senso di opportunità, guardate, io voglio andare oltre anche quello che può pensare o non può pensare sia il mio assistito che il Professor Liberti, c'era una questione di opportunità, sarebbe stato più opportuno che il Professor Liberti, che Ilva non chiedesse al Professor Liberti in questo momento? Può darsi. Lo potete pensare ragionevolmente, uno può pensarla in un modo, uno può pensarla in un altro, capisco se è questo il senso di un giudizio anche su questo incontro. Sarebbe stato meglio aspettarsi di dire: "Lasciamo perdere questo momento, forse avremo..." perché – la verità – non ce l'ha ancora l'incarico di una seconda consulenza, però insomma un sentimento di opportunità, è la categoria dell'opportunità. Anche sulla convenzione si potrebbe dire "Fermiamoci un attimo con questo discorso della convenzione, poi quando abbiamo finito...", va bene, sì, nel mondo... può darsi pure, volete pensarlo? Pensatelo.

Voglio dire qualcosa di più, forzando la mano al mio assistito che mi scuserà, Girolamo Archinà in questo incontro ed in altri cerca di carpire – è il suo lavoro – che aria tira, possibilissimo. Volete sapere una cosa? Lo facciamo spessissimo noi Avvocati con i consulenti dei Pubblici Ministeri, con i periti, quando li conosciamo, quando abbiamo confidenza, quando c'è stima reciproca, "Quando è che depositate questa perizia? A che punto siete?", "Va be', adesso non ti posso dire", "Va be, ma più o meno?", "Stiamo cercando, approfondendo, ma vediamo, se i profili o le quantità, per fare un esempio", "Ah, va be', comunque... tanto quando sapremo", eccetera, eccetera, poi vado a parlare con il cliente: "Ho incontrato il consulente, mi ha detto i profili, le quantità", "Vediamo, ma ci lavoriamo sopra", sì, sono cose che accadono nella normalità, nella normalità, che devono essere gestite in modo integro e da lì a scivolare ci vuole un attimo. Quindi sicuramente il problema è di opportunità, sicuramente è percepita dai due protagonisti, è la ragione per la quale si incontrano in quella forma così circospetta, prudente, riservata. Io do questa spiegazione, voi non ne avete un'altra, perché non c'è nulla, anzi la telefonata non vi autorizza a pensare altro che si sia parlato delle bricchette.

Monsignor Benigno Papa, signora Presidente e signori Giudici, vi prego di ascoltarmi con attenzione su questo punto perché io ho sentito la requisitoria del Dottor Epifani, elegante, sempre rispettosa, mai aggressiva, però – io capisco la difficoltà insomma – ha dovuto ribadire le lacune argomentative dell'ordinanza cautelare che però aveva la giustificazione della gravità indiziaria, qua siamo nel regno della prova certa al di là di ogni ragionevole dubbio, il Dottor Epifani si è profuso sulla descrizione di un Don Benigno Papa che chissà perché poi, chissà per quale ragione dovrebbe... dice, si contraddice, eccetera, eccetera, la storia non è così e vi prego di darmi attenzione su questo punto, Monsignor Benigno Papa che certamente nel ricostruire... un signore –

quando viene sentito – settantaseienne, quando viene sentito nel 2012 sarà stato settantasettenne, sessantaseienne, catapultato in un inferno, come disse a me durante le investigazioni difensive c'erano sette ufficiali di Polizia Giudiziaria, sette ufficiali di Polizia Giudiziaria e due Pubblici Ministeri che gli chiedevano: “Ci dica...”, che gli chiedono di che fine hanno fatto i 10 mila euro in contanti, quelli dei tempi precedenti e dei tempi successivi che insomma, essendo pacificamente affidati alla sua totale discrezionalità, può essere anche un tema che ti crea qualche allarme nel dover rispondere – diciamo così – qualche imbarazzo insomma o no? Monsignor Benigno Papa in questo inferno in cui dice un sacco di fesserie, tutte contro Archinà e Liberti, tutte utilizzate contro, eccezionali i 10.000 euro, ci avevano dato i 5.000, non ci potevano dare i 10 mila”, se era il precetto pasquale, tutte contro. Alla domanda... lo possiamo utilizzare non solo come contestazione, signora Presidente – lo dico al Presidente ed al Giudice a Latere – ma come prova piena acquisita perché nella sentenza definitiva Primerano–Don Marco Gerardo che ricostruisce proprio la fase delle sommarie informazioni dice... e non a caso – badate – la sentenza di Appello...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Ah, di Appello, la sentenza di Appello?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Di Appello, di Appello.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Pagina...?

(Il Giudice a Latere interviene fuori microfono).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Di Assise e di Appello, Don Marco Gerardo e Primerano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Sa il punto?

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Sì, la pagina è 72. Guardate bene che cosa scrive questa sentenza che è definitiva: “Appare sufficiente leggere con attenzione...” perché inconfuta la fondatezza della sentenza di primo grado che usa praticamente gli argomenti del Dottor Epifani, dice: “Don Benigno Papa ha detto cose, prima ha negato, poi...”, “Appare sufficiente leggere con attenzione le dichiarazioni rese da Monsignor Benigno Papa in data 19 settembre 2012 per apprezzare che, contrariamente a quanto si afferma in sentenza di primo grado egli è stato al quanto cauto nel rispondere alle domande, mostrando di non conservare affatto ricordi precisi” e fa l’elenco: “Era quasi sempre a Natale, i soldi, l’ultima volta, se non ricordo male”, mette tra virgolette la Corte, “L’offerta ammontava a 5.000 euro anno se mal non ricordo”. Ma eccoci al punto, a questa domanda che incredibilmente né l’ordinanza di custodia cautelare, né il Tribunale del Riesame ha mai voluto nemmeno nominare, questa domanda e questa risposta voi non le troverete fisicamente né nell’ordinanza di custodia cautelare né da parte del Tribunale del Riesame, cosa che trovo straordinariamente grave perché nella discussione dicemmo: “Scusate, ma volete leggere qual è stata la domanda e la risposta

sui soldi del 26 marzo?”, non c’è verso, si fermano prima – perché questo è a pagina 4 delle sommarie informazioni – e non si misurano con esse. Domanda, pagina 4 delle sommarie informazioni di Don Benigno Papa la prima volta che viene sentito: “Ricorda se in occasione delle festività pasquali dell’anno 2010 lei ha ricevuto delle offerte in denaro da parte dell’Ilva?”, risposta: “Penso di sì”, insomma ma io non lo so che cosa dobbiamo fare, da quest’incubo come possiamo... “Penso di sì, l’importo poteva essere o 5 o 10 mila euro”. Ed ancora dice la sentenza, alla domanda se tali somme potessero essergli state consegnate in occasione proprio del 26-27 marzo, perché la prima domanda è: “In occasione della Pasqua 2010?”, lui dice: “Penso di sì, potevano essere 5 mila o 10 mila”, questa è la prima risposta di Don Benigno Papa, è inutile che ci girate intorno, è inutile che ci venite a dire che Don Benigno Papa dice prima, poi dice dopo “Datemi gli atti” perché è un mentitore, è inutile che parliamo di inquinamento probatorio – questo è l’inquinamento probatorio – se su una risposta del genere non si parla, non si dice e non si scrive nell’ordinanza di custodia cautelare “Tribunale del Riesame”, “requisitoria del Pubblico Ministero”. Dopo il “penso di sì” ed “erano o cinque o dieci”, si dice: “Ma il 26 ed il 27?”, “Non posso escluderlo”, “Non posso escluderlo”, cioè lui qua è sulla data che risponde “Non posso escluderlo”, non “Se li ho ricevuti o no” perché “Se li ho ricevuti o no” ha detto che li ha ricevuti, non si gioca con le parole e con la vita e la dignità delle persone. “Non posso escluderlo, né ricordo se nei giorni successivi abbia effettuato versamenti in banca – guardate il Monsignore – dell’eventuale denaro ricevuto” e questa è la verbalizzazione con sette della Guardia di Finanza e due Pubblici Ministeri, “Non posso neanche escludere di avere impiegato detto denaro – di avere impiegato detto denaro – per pagare delle rette a ragazzi che frequentavano il Seminario Regionale di Molfetta”, che cosa deve dire di più Monsignor Papa? Ha detto che li ha presi i soldi? No, “se è il 26 o il 27 non ricordo” e subito ha voluto dire: “Non posso escludere di essermeli tenuti, di non averli versati in banca”. E vi pare possibile che di una risposta del genere voi non trovate traccia, ordinanza di custodia cautelare, Tribunale del Riesame, requisitoria del Pubblico Ministero e ci dobbiamo sentire dire che c’è qui un’operazione di inquinamento probatorio che avremmo fatto noi al dibattimento per portare Don Benigno Papa ad una dichiarazione di comodo, cosa che avrei fatto per esempio io con le investigazioni difensive? Tutto questo io lo contesto a Don Benigno Papa – solo per la cronaca – all’udienza del 03 ottobre 2018, pagina 121, è la bravura ancora una volta, la tenacia del Dottor Buccoliero che veramente mi fa tutta una tale serie di interruzioni, di contestazioni che quando gli vado a fare a Don Benigno Papa “Mi conferma quel verbale?”, salto la prima domanda, il “Penso di sì, potevano essere 5 mila o 10 mila” e parto nella contestazione... no, è

bravissimo, parto nella contestazione – quindi ammetto – proprio direttamente dal “Non posso escludere”, per fortuna c’è la sentenza, sennò non era entrata nella contestazione, ma c’è la sentenza che ci pensa a salvare quel... queste sono le s.i.t. per non avere dubbi. Subito dopo l’esecuzione della misura cautelare, il 02 dicembre del 2012 Don Benigno Papa viene intervistato dal Corriere della Sera, noi lo producemmo al Tribunale del Riesame che mi dice: “Abbiate pazienza, prevale la prova nelle s.i.t. su un’intervista al giornale, non è che possiamo dare retta al giornale”, certo, se però si legge la deposizione delle s.i.t. completamente se si oblitera “Sì, penso di sì” e “Potevano essere 5 o 10 mila” è un’altra storia, cosa che ha fatto il Tribunale del Riesame, invece questa intervista è importantissima perché anche pubblicamente Don Benigno Papa dice... perché si parlava solo di questo, cioè di tutto il disastro si parlava dei 10 mila euro che... “Io purtroppo non ricordo” dice in questa intervista, l’abbiamo prodotta naturalmente, l’ho contestata in dibattimento e mi ha confermato Don Benigno Papa, lo ricorderete forse, diceva in questa intervista: “Io purtroppo non ricordo se quel 26 marzo incontrai o meno Archinà – quindi riconferma il “non posso escluderlo” – però di sicuro quei soldi li ho ricevuti, Archinà me li ha sempre dati in contanti, solo l’anno scorso è venuto da me con un assegno”, cioè guardate la precisione definitiva di questa dichiarazione, “Ancora vi ripeto che non mi ricordo se era il 25, il 26, il... non lo so, ho ricevuto sicuramente a Pasqua i 10 mila euro, li ho sempre avuti in contanti”, nessuno aveva mai contestato la documentazione contabile Ilva da dove uscirà fuori solo dopo che c’è l’ultimo anno un pagamento di assegno perché è cambiata la legge che non consentiva più le offerte in contanti da parte delle aziende, è chiaro? Guardate che precisione, dice: “Solo l’ultimo anno me l’ha dato con assegno, sempre in contanti ogni anno, li ho certamente ricevuti i 10 mila euro”. Lo sento poi io ad investigazioni difensive e non vi faccio perdere tempo, sono contestate anche esse nel dibattimento, precisa, lui spiega perché, il significato di quel “non posso escluderlo”, conferma con chiarezza. Perché? Io che cosa faccio? Perché ho avuto il riflesso di fare l’investigazione difensiva con Don Benigno Papa? Perché le s.i.t. erano già conclusive, ma nessuno aveva mostrato a Don Benigno Papa la completezza della documentazione contabile Ilva, quindi dato che lui aveva fatto tutte queste dichiarazioni molto imprecise “Una volta l’anno 5 mila, sennò erano 10 mila, o era a Natale o Pasqua”, eccetera, eccetera, andiamo da Don Benigno, gli esibiamo questa certificazione di tutti gli anni, dal 2007 al 2011 e vediamo se si ricorda meglio ed ovviamente si è ricordato meglio. Secondo il Pubblico Ministero questa è un’opera di inquinamento probatorio, cioè io ti porto la documentazione contabile per mettere a fuoco il tuo ricordo, se hai detto una fesseria la correggi e così fa lui, “Sì, sì, adesso che mi presentate” e dice in quelle investigazioni che è plausibile – e

che lui conferma qui al dibattimento – “La certificazione è del tutto attendibile, le cose stanno così”, eccetera, eccetera. Conferma – ma l’aveva già detto nella forma ellittica del “non posso escluderlo” – di non aver depositato in banca, anzi ci dice che la sua abitudine era di ricevere le somme in contanti, di utilizzarne la parte che poteva e doveva utilizzare subito e di versarne il residuo. La cosa straordinaria, sempre pensando al tema dell’inquinamento probatorio, è che questo che vi sto raccontando sarebbe un inquinamento probatorio, il fatto che la Polizia Giudiziaria per riscontrare il deposito delle somme abbia accertato solo un conto corrente di Don Benigno Papa che ne aveva tre, pretendendo dal mancato riscontro del versamento che da subito Don Benigno Papa ha indicato come molto probabile che non era avvenuto il versamento dei 10 mila euro non è questa un’opera di inquinamento probatorio? Abbiate pazienza.

Aggiungo, in linea generale, che se poi si dice “Sono andato a vedere, tu i 10 mila euro in contanti non li hai versati, quindi non li hai avuti” che è già una conseguenza assurda perché abbiamo visto la risposta che ha dato Don Benigno, ma perché poi – io mi faccio i fatti miei, ci penserà Carlo Raffo – quando il Professor Liberti che avrebbe ricevuto i 10 mila euro... ma non il Professor Liberti, la Polizia Giudiziaria verifica che sui conti del Professor Liberti non è transitato un euro, questo invece non è sufficiente a dimostrare che non ha ricevuto i soldi? Vi dovete mettere d’accordo. Cioè il dato della consegna del contante e del versamento in contante, il mancato versamento in contante o è sempre prova che non l’ho ricevuto o non è che è prova che l’ho ricevuto quando vi fa comodo a voi per dire “Va be’, e che significa che Liberti... se li sarà tenuti”, ho capito, e perché non vale per Don Benigno Papa che l’ha detto di esserseli tenuti? Abbiamo dovuto sentire cose assurde sui tagli da 500, perché lui si ricorda... ma, vedete, avete un altro riscontro come vedremo nelle intercettazioni, è vero, il ricordo che ha Don Benigno Papa di massima, perché stiamo ricordando di un comportamento nell’arco di anni che si ripete, dice: “Mi arrivava con monete da 500”, è talmente vero che Archinà chiede a Cinieri di averle in pezzi da 500, cioè noi invece di vedere i riscontri per l’imputato... questo è un ricorso per l’imputato la storia dei 500, perché ha ragione Don Benigno, tant’è che nella conversazione con Cinieri dice: “Sono in pezzi da 500?” vedremo e Cinieri – ma lo ricordate – Cinieri dice: “Eh, non lo so, è dura in banca. Allora ci vorrà la valigetta”, quindi questa cosa dei 500 euro era un’abitudine!

Bene, il povero Don Marco Gerardo abbiamo detto, menomale che sono andati a guardare le celle, sennò era... la sentenza lo assolve – attenzione, la leggerete – salvando però l’ipotesi accusatoria della corruzione. Voglio essere sincero, lo posso anche capire, questo è un problema che nasce sempre quando un processo ordinario si biforca, cioè alcuni fanno l’abbreviato, il grosso fa l’ordinario, il Giudice che deve pronunciarsi

sull'abbreviato – quindi cinque anni prima dell'esito del dibattimento – si pone il problema diciamo di condizionare, dovrebbe non accadere, ma è comprensibile che accada, che dice: «Adesso non è che io qui sto decidendo, sto discutendo se Don Benigno Papa ha detto la verità sull'essere andato e quello gli ha detto: "Me li ha dati", però potrebbe anche essere – e lo scrive la sentenza – che Don Benigno Papa menta o che abbia ricevuto i 10 mila euro, ma non solo quelli della contabilità; potrebbe essere che quello è un modo per fare del nero per cui Ilva ed Archinà usano...», questo scrive la sentenza, diciamo la sentenza ci condanna per qualche modo assolvendo Don Benigno Papa perché deve salvare l'ipotesi accusatoria. Non è una bella cosa, ma è una cosa che si spiega – diciamo così – comprensibile. Ma a Don Marco Gerardo è stato detto nell'immediatezza da Don Benigno Papa, perché lo definisce con sentenza assolutoria definitiva la Corte d'Appello "Ho ricevuto i soldi". Ma la prova – a mio modo di vedere – insuperabile è quella documentale, è la prova documentale, noi ci siamo preoccupati di andarci a recuperare tutte le ricevute dal 2007 al 2011, Pasqua-Natale, Pasqua-Natale, ricordo ancora – c'era il Dottore Argentino – quando noi siamo arrivati con questi documenti, il Dottore Argentino dice: "Dove li avete..."... però forse sto facendo confusione, non so se era ancora nella fase delle indagini o forse al dibattimento, ancora nella fase delle indagini? Non mi ricordo, però il Dottore Argentino diceva: "Dove li avete presi?", "Dove li abbiamo presi?" è documentazione uguale a quella che utilizza l'Accusa per dire che sono stati prelevati i 10 mila euro, per tutto l'arco dell'anno improvvisamente il sospetto che questa qui nostra fosse insomma falsa, poi abbiamo scoperto che alle indagini era acquisita già dal secondo interrogatorio di Cinieri che viene risentito un anno dopo, secondo me dopo aver sentito noi al riesame, viene risentito Cinieri e dice: "Ma com'è questa storia?" e tirano fuori quello che noi avevamo prodotto. La documentazione contabile è inequivoca, qui abbiamo un'idea strana, io vedo farsi strana in questo processo un'idea veramente strana della prova documentale, anche qui ci dobbiamo mettere d'accordo perché... cioè io presento la copia delle ricevute di versamento per sette anni, identica e precisa a quella che tu affermi dimostrare che vi è stato il prelievo, di più, utilizzi quella del dicembre del 2010 per dire "Vedi, gliene ha portati 5 mila nel dicembre 2010, quindi non può essere perché ha detto Don Benigno una volta sola l'anno", la utilizzi, poi tutte le altre dici... ha detto il Dottore Epifani: "Queste provano che sono stati fatti i prelievi, ma non che siano stati effettivamente consegnati". A parte che lo ha detto in tutti i modi Don Benigno Papa – non so in che lingua lo deve dire – e poi Cinieri lo confermerà, ma lasciamo perdere, Don Benigno Papa, Cinieri per il prelievo, Don Benigno Papa dice: "L'ho ricevuto per sette anni", l'ha detto cioè in tutti i modi, non so che cosa... ma non è che possiamo

trattare la prova documentale in questo modo, cioè noi la mettiamo in discussione, la prova documentale potrebbe provare che tu a Natale e a Pasqua con la scusa – diciamo così – di fare un’offerta alla chiesa ti procuri un nero per finalità, probabilmente illecite. Questo qui è un argomento che ha una dignità di argomento di prova dibattimentale, cioè dobbiamo anche discutere di un argomento del genere? Non è che il valore probatorio di un documento diventa un torneo in cui ognuno si sbizzarrisce a pensare quello che può pensare, quello che vuole, dice: “Va be’, ma noi abbiamo preso, poi...” potrebbe significare anche. E quindi che razionalità ci sarebbe? Quindi Archinà aspetta i giorni di Pasqua e di Natale per procurarsi 10 mila euro a Pasqua e 5 mila a Natale in quelle date per faro altro. Questo volete dire? Questo pensate che la Corte d’Assise di Taranto possa scrivere in una sentenza? Pensate sul serio questo? Va bene.

Mi permetto di citare questa parte della requisitoria del Pubblico Ministero perché non abbiate il dubbio che io stia forzando, siamo a pagina 60 della trascrizione della requisitoria del Dottore Epifani del 15 febbraio 2021, “Sollecitata dalla Difesa di Archinà il teste Cinieri ha poi ripercorso sulla base della documentazione acquisita tutti gli importi delle elargizioni fatte alla chiesa negli anni precedenti, nel tentativo di accreditare il convincimento – guardate l’eleganza del Dottore Epifani, “tentativo di accreditare”, va be’ – che si trattasse di una ciclicità, di una ripetizione delle operazioni”. Non mi soffermo sul contenuto della narrazione di Cinieri che troverete nel verbale, se non per dire che si tratta di operazioni documentate – dice – ampiamente documentate, ma non potrebbe essere altrimenti per un’azienda delle dimensioni di Ilva, ci siamo lasciati alle spalle il sospetto del Dottore Argentino che ce le fossimo fatte nei nostri studi per benino, “Ma che tuttavia riguardava il prelevamento delle somme, l’uscita dalle casse aziendali e la destinazione che contabilmente vi è stata data, ma non vi è – perché all’epoca non vi era necessità di farlo – alcun elemento che ne consenta la tracciabilità. Noi sappiamo che le somme sono state prelevate, ma non sappiamo esattamente, comunque non lo possiamo ricostruire sulla base della documentazione che percorso hanno avuto, dove sono approdate”, cioè ricevute che dice per l’Arcivescovo, Pasqua, offerta di Pasqua, offerta di Natale, non basta perché che ne sappiamo se gliene hanno date? Poi lui ha detto che le ha prese, ma infatti hanno chiesto per falsa testimonianza agli atti, così è il metodo diciamo. “Con la sola eccezione dell’offerta – attenzione – del dicembre del 2011 perché in quel caso l’offerta venne eseguita con un assegno e quindi c’è la tracciabilità” e quindi qual è la tesi? Quindi se era un escamotage per destinarlo a fare delle cose, poi perché glieli hanno dati a dicembre? Quindi Don Benigno Papa che cosa sarebbe venuto a raccontare? Che lui negli anni ha preso così, perché? Perché ha detto che avrebbe preso 10 mila a euro a Pasqua e 5 mila a Natale? Si può sapere? Che

altro riscontro... abbiamo il documento che dice che è destinato a lui, lui dice che l'ha preso per sette anni, qual è la lacuna probatoria sul fatto che sono certamente stati dati? Dal che dovete trarre una conseguenza definitiva, che dovrebbe essere accaduto che solo a Pasqua 2010 Ilva non ha dato questa somma. Questo sì che se lo ricordava Don Benigno Papa, sant'Iddio! Chiedo scusa. Questo se lo ricordava, sì, dice: "Sì, guardate, vi voglio dire una cosa, le ho avute per tutto l'anno tranne che a Pasqua e mi sorprese". Oppure dobbiamo immaginare che li ha dati di tasca sua? Ho detto, è un torneo, vogliamo fare un torneo di ipotesi? Glieli ha dati Archinà di tasca sua, l'ha preso dal salvadanaio dei figli, se li è fatti prestare da Capogrosso, possiamo fare tutto, prego, scrivete quello che volete.

Questa tecnica argomentativa è stigmatizzata dalla Suprema Corte in materia di prova logica, è il vizio più grave della prova logica, si chiama "la circolarità della prova logica", cioè si dice: "Stai attento, tu non puoi dedurre un fatto... cioè dovendo tu provare un fatto, porre a premessa dell'argomento deduttivo il fatto che devi provare", cioè tu hai la prova dei prelievi, stai ipotizzando che quel prelievo è servito per dare i 10 mila euro a Liberti, quindi dici: "Poiché lì c'è un'attività che io immagino illecita, li hai presi con la scusa dell'Arcivescovo, ma non li hai dati all'Arcivescovo, li hai dati a Liberti, gli altri uguali è possibile che sia accaduta la stessa cosa, per altre ragioni", quindi ciò che tu dovevi utilizzare per dimostrare che hai dato i soldi lo premetti nel ragionamento e dici: "Poiché tu hai dato i soldi, quindi hai dato ai soldi una destinazione diversa, è inutile che mi porti tutti gli altri anni perché lo puoi aver fatto anche negli altri anni", si chiama "circolarità della prova logica", non andate da nessuna parte così. Io sono certo che vi fermerà innanzitutto la Corte d'Assise di Taranto, ma per ragioni che per me sarebbero inspiegabili non dovesse accadere, non andate da nessuna parte con questa prova su questo fatto.

Vorrei infine ricordare che proprio la Presidente – esame del teste Cinieri, udienza 08 ottobre, pagina 12/14 – chiede l'ammontare complessivo, lo ricorderà, Presidente, dice: "Sì, ma queste regalie a quanto ammontavano?", "No, no – dice – questi prelievi in contanti, queste regalie erano..." e dà un ordine di grandezza, 200 mila euro l'anno – un'azienda come quella di Ilva, tornei di calcio, cose, beneficenza, benissimo – in contanti, fino a quando la legge lo consentiva. Quindi qual è la tesi? Che lui aspetta a Pasqua e a Natale i 5 mila euro insomma? Ce ne ha 200 mila a disposizione, aspetta questi... va be', e va bene.

E veniamo alla prova intercettativa, qui solo qualche ascolto, ma assolutamente indispensabile naturalmente, semmai dovesse funzionare... perché la prova delle intercettazioni – anche qui – è il famoso cherry picking, per la nostra trascrittrice "cher...."... io penso che sia

una cosa formidabile, per me è un evento sovranaturale quello che ci ha garantito in queste 280 udienze questa signora, perché io non so come si faccia facendo così a trascrivere... veramente una cosa straordinaria, tutti i processi – perlomeno quelli più importanti – dovrebbero funzionare così, ma immagino che sia un problema. Allora, dico, qui il cherry picking delle intercettazioni, la cosa incredibile è che noi abbiamo... se voi leggete sia il Dottor Buccoliero che l'esordio del Dottor Epifani di nuovo ripetono che le intercettazioni decisive sulle quali bisogna ragionare iniziano dal... dal 25, non c'è niente da fare, quella del 23 poi alla fine il Dottor Epifani si dovrà misurare, dice: "A proposito, la Difesa ha tirato fuori questa intercettazione" e – diciamo – cerca di neutralizzarne il valore con una argomentazione che mi permetto di considerare non forte. Dunque, è chiaro che se la narrazione la fate iniziare sempre dal 25... invece deve iniziare dal 23 e ce l'avete tutti presente, è la 1318, però questa, Presidente, la dobbiamo riascoltare un attimo, perché? Per le ragioni che poi... oltre quelle intuitive ne abbiamo altre. Cinieri-Archinà, 23.

(Si procede all'ascolto dell'intercettazione in oggetto).

Questa conversazione – mi sono reso conto di non aver appuntato udienza e pagina, ma è il controsame che fa l'Avvocato Antonini al teste D'Arco, credo – era stata originariamente classificata dalla Guardia di Finanza come molto importante, non è vero che non ne era a conoscenza, ne era talmente a conoscenza che l'aveva qualificata come molto importante, non ci ha saputo dare una spiegazione perché viene abbandonata. Ora, il significato è inequivocabile, chiediamo a Cinieri nel dibattito che cosa ha fatto in quei trenta secondi, ha consultato il computer, ha tirato fuori tutti questi dati. Il Dottor Epifani dice: "Veramente in quella conversazione non abbiamo sentito nominare l'Arcivescovo", è vero, secondo voi di che cosa stanno parlando? No, per curiosità, dopo tutte le cose che ci siamo detti. Stiamo parlando delle offerte all'Arcivescovo, è la Settimana Santa, "Come facciamo normalmente? Dieci, cinque?", quindi una conferma definitiva del valore, della prova... perché o dobbiamo immaginare per quanto riguarda le finalità illecite che lui sta dicendo "Aspe", quanto abbiamo dato? In modo che mi predispongo", stiamo pensando questo? E beh, ancora una volta potete pensare quello che volete. Il 23, non è a numero, questo che qui mi interessa, perché il significato confermativo di tutta la ricostruzione è talmente evidente che francamente mancherei di riguardo alla vostra intelligenza se dovessi insistere su questo. Il valore ulteriore è che questa richiesta di orientamento "Quant'è che mi dava? La settimana di Pasqua", avviene quando l'incontro con Liberti è totalmente fuori ogni prevedibilità, perché l'accusa dice... nasce con la telefonata di Intini criptica, va bene? Cioè nasce quello stesso giorno, vedremo meglio ancora. Ah, un'altra cosa, prima che dimentico,

l'abbiamo prodotta, voi l'avete, abbiamo prodotto per ogni versamento di Pasqua, ogni ricevuta di Pasqua, l'agenda, i prelievi sono tutti sistematicamente precedenti il precetto pasquale, invece di scrivere un capitolo dell'ordinanza di custodia cautelare sul valore decisivo in termini probatori – perlomeno di gravi indizi – a carico di Archinà del fatto che era prima del precetto pasquale, bastava prendere un'agenda – come poi abbiamo fatto pure noi – ce ne fosse uno che è dopo il precetto pasquale. Non ce n'è neanche uno. Un po' di fortuna nella sfortuna, perché abbiamo avuto anche qualche coincidenza che nella vita purtroppo... le sliding doors funzionano così.

Dunque – dicevo – richiamo solo controesame Cinieri, 03 ottobre 2018, che mi conferma che in quel momento... per quei 30 secondi sta guardando il computer, mi conferma che hanno parlato delle offerte all'Arcivescovo, mi conferma, mi conferma, mi conferma tutto quanto. La conversazione l'abbiamo sentita ed è del 23 marzo. Il 25 marzo Archinà chiama Cinieri e gli chiede di preparare la somma, potrete voi non mettere in collegamento questa telefonata con la telefonata di due giorni prima? Cioè si può immaginare che voi scriviate che questa richiesta di preparare i 10 mila non abbia nulla a che fare con la telefonata di due giorni prima che dice: “Senti, quanto gli diamo a Pasqua e a Natale? 10 mila e 5 mila?”, ma io non lo posso pensare nemmeno per scherzo, no? Quindi vado avanti. È ovvio che questa telefonata è una prosecuzione della prima. L'argomento del Dottore Epifani nella requisitoria è che in questa telefonata non si fa riferimento a quella di due giorni prima. Ma che è, un verbale notarile che devo fare per forza... si capiscono. A parte il fatto che stanno nello stesso ufficio, uno sta al piano di sotto ed uno sta al piano di sopra, non è che stanno uno in Australia e l'altro... quindi possono vedersi in continuazione, alla macchinetta del caffè, non so se mi sono spiegato. “Mi prepari per domani 10? – è la 1370 – Però no grossi, eh”, “Da 100, da 500?”, “Cinque, sì, da cinque. Eh, se sono da 500 è meglio”, “E' meglio, va bene”, attenzione, “Sì, va be', la comunicazione gliela do domani”, cioè a dire la formalizzazione della richiesta. Ho già detto – e non ci ritorno – che il pezzo da 500 si integra perfettamente con le dichiarazioni di carattere generale, i ricordi sulle abitudini di Don Benigno Papa che erano monete da 500 che in questo caso non troveremo, cioè non troveremo perché non ci sono in banca.

Dunque siamo sempre al 25 marzo, questa telefonata è avvenuta alle 10:45, alle 11:59 c'è una telefonata – progressivo 1371 – di Archinà all'Arcivescovado.

(Il Presidente interviene fuori microfono).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – La 1371, ore 11:59, ecco, vedete il destino nella vita? Il destino, non rispondono, squilli, perché se avessero risposto ci sarebbe stato sicuramente “Allora, confermo che vengo...” cioè non avrebbe certamente parlato di

soldi – per l'amor di Dio – per telefono, ma ci avrebbe aiutato ulteriormente. Ma secondo voi perché chiama l'Arcivescovado? No, per curiosità. Cioè dopo aver avuto da Cinieri la conferma che Cinieri si muove per prendere i soldi – pezzi grandi, piccoli, “Vedi tu”, eccetera – e poi chiama l'Arcivescovado, secondo voi perché lo sta facendo?

Siamo al giorno successivo, è praticamente la prima telefonata della giornata di Girolamo Archinà – la prima telefonata della giornata – è alle 09:16 all'Arcivescovado che questa volta risponde, quindi se le cose hanno un senso, quindi lui si sveglia, l'evento di quella mattinata è l'incontro con l'Arcivescovo al quale deve portare i soldi, pacifico: ore 09:16, progressivo 1384, accordo con segreteria per la visita. Voglio essere preciso e richiamare la vostra attenzione su questa 1384 dove leggiamo questo: “Buongiorno, come va?”, “Grazie a Dio” naturalmente certamente risponde l'Arcivescovado, nel limite delle umane possibilità diciamo la telefonata è adeguata alla... “In giornata o domani o lunedì, quando posso venire?”, “In giornata o domani o lunedì”, cioè Archinà ha acquisito... “Quando state comodi? Ma anche oggi pomeriggio”, avendo capito che arriva il regalo di Pasqua, insomma più presto... “Ma anche oggi pomeriggio dice il...” credo che sia Don...

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E' Don Marco, sì, è Don Marco, è Don Marco. “Ma anche oggi pomeriggio – attenzione eh, qua è seria la cosa – intorno alle 12.00-12.30, va bene?” ed Archinà: “Sì, va bene”. Scusate, se Archinà sta dicendo che l'orario delle 12.00 per andare dall'Arcivescovo va bene, siamo matematicamente certi – intendo per “matematica” la logica immodificabile delle cose umane – che non ha nessun appuntamento allo stesso orario ad Acquaviva delle Fonti per dare i soldi al Professor Liberti perché sennò avrebbe detto... intanto non avrebbe detto “Oggi o domani o dopodomani”, ma quando quello... vedi, dice “Mezzogiorno”, lui dice: “Va bene”, “Dodici, dodici e mezzo”, “Va bene”. Ma c'è molto di più, un minuto dopo – ed è la progressiva 1385 – lo chiama Di Michele, quello della Digos che è imputato in questo processo, che gli dice che cosa? “Scusami, senti”, “Dimmi, Dottore, dimmi” quindi sta chiamando lui, “Scusami, senti – dice Archinà – se devi venire...” questa è la telefonata, ma insomma veramente incredibile, “Se devi venire, io alla 12.30 devo stare dall'Arcivescovo” dice a Di Michele, quindi evidentemente erano d'accordo che venisse, dice: “Tieni presente che io alle 12.30 sono dall'Arcivescovo”, “Quindi se vieni...”, “Sì, sì, va be', va be', se dovessi avere difficoltà ti anticipo per strada”, dice – va be' – per dire “Guarda, sii puntuale, regolati, perché io alle dodici e mezza devo essere dall'Arcivescovo”. Alle 09:55 c'è la famosa telefonata, progressivo 1386, questa la dobbiamo ascoltare al volo, questa è la 1386, ore 09:55.

(Si procede all'ascolto della telefonata in oggetto).

Di che cosa si preoccupa Archinà? Che arrivino prima di mezzogiorno. Non c'è nulla dell'incontro con Liberti, non c'è, quindi telefona all'Arcivescovo, Di Michele dice: "Guarda che io devo andare", poi dice: "Sono pronti", "Ma arrivano prima di mezzogiorno?", non c'è un'interpretazione logica alternativa plausibile alla linearità di questa storia, deve portare i soldi all'Arcivescovo. Alle 10.00 Cinieri telefona – ed è il 1390 – "Sono arrivati i soldi. Te li porta Gaudio", alle 10:57 c'è la famosa telefonata Archinà-Intini. Questo dicevo io, è la sorte nella vita, quegli squilli a cui non hanno risposto ed il fatto che la telefonata con Intini interviene sette minuti dopo la consegna del denaro. Ditemi voi se è sensato aver costruito su questo dato, isolandolo da tutto quello che abbiamo detto finora, dicendo "Hai preso i soldi e li stai portando a Liberti", e come si introduce questo fatto rispetto a tutto quello che abbiamo detto prima? Se la vicenda di Liberti, cioè l'appuntamento di Liberti irrompe in una mattinata ed in un programma lineare e riscontrato logicamente, fattualmente, nelle conversazioni?

Ma un'altra ancora più importante è questa qui, che dovete sentirla a voce, è brevissima, è la 1394, sono le 11:30, Cinieri chiama Archinà, 11:30, guardate qua, sentite bene.

(Si procede all'ascolto della telefonata in oggetto).

Quindi è arrivato Di Michele, Cinieri dice: "Dove sta Archinà?", non lo trova, lo chiama, vedete che è in macchina, si sente il rumore della macchina...

INTERVENTO FUORI MICROFONO.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah, è il vigilante, non è Cinieri, chiedo scusa, non è Cinieri, va bene, è un vigilante insomma. Se lui dice: "Sono dovuto andare via" quale altro significato voi pensate di poter dare a questo episodio se non il fatto che il programma che era costruito dal 23 con la richiesta "Quanto diamo noi a Pasqua e a Natale? Hai preparato i 10 mila?", irrompe un fatto nuovo "Sono dovuto andare via" che Di Michele dice: "Ma non mi avevi detto che era prima? Io sono venuto", "Eh, sono dovuto andare". Riuscite a leggere un'interpretazione alternativa a questo? Alle 11:56 capisce che non fa più in tempo ad andare dall'Arcivescovo, chiama l'Arcivescovo – 1398 – dice: "Guardate, faccio tardi" e si sposta l'incontro al giorno successivo. Alle 12:13 è la famosa 1400, ha già incontrato Liberti, chiama Capogrosso, è la famosa frase: "O martedì è troppo tardi?" con la quale ci farete la gentilezza di darci una spiegazione diversa da quella che diamo noi. Alle 12:26 Archinà avverte Di Michele che sta arrivando tra una ventina di minuti, a questo punto voi comprendete bene che il video – di cui vedremo alcuni fotogrammi solo – quasi non ha più importanza, ce l'ha, eh, perché adesso vedremo che pretendere che lì sia avvenuto uno scambio... e su questo video devo fare una... non mi ripeto, no, tutta la prova logica è di una linearità proprio

inconfutabile, quindi lui avrebbe dovuto prendere quei soldi, avere una illuminazione e portarli e poi il giorno dopo... boh.

Allora andiamo sul video, ma prima del video, signora Presidente, io voglio dirvi una cosa: ma a qualcuno di voi è mai venuto in mente di vedere... perché Cinieri a richiesta precisa, credo proprio della Presidente, dice: “Ma che busta era dove sono stati messi i soldi?” e dice: “Una busta da corrispondenza rettangolare”, avete mai provato a vedere come stanno 10 mila euro dentro una busta? Tanto per cominciare. No, eh?

(Il Presidente interviene fuori microfono).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ve li ho portati io, finti, mi sono costati ben 34 euro e 50 su Amazon, poiché – guardate qui – nella conversazione si dice... sono tutte da 50 e da 100, io ho detto: “Per non sbagliare, orientativamente facciamo 5 mila da 100 e 5 mila da 50, dato che il Dottor Buccoliero se li conterà fino all’ultimo, poi dopo glieli do, sicuro li conta.

(Il Pubblico Ministero Buccoliero interviene fuori microfono).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Eh, 34 euro e 50 costano, sono anche belli, perché hanno una loro consistenza molto simile. Quindi io prendo una mia busta così posso avere la soddisfazione – finalmente – per la prima volta nella mia vita di dare del denaro a dei Magistrati senza riserve, perché è finto ed è una prova argomentativa, sto chiudendo la busta, eccola qua, dopo desidererei produrla. È un bel malloppetto, eh, non è una cosa banale. Dove dovrebbe stare questa...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, no, produrla no però.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Come?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Produrla no.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Non possiamo produrla?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah, peccato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Non li vogliamo neanche falsi i soldi.

AVVOCATO C. RAFFO – Regalali ai Pubblici Ministeri, Giandomenico.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – E’ tutto a verbale, non è che... va be’, io mi auguro che voi vogliate tenere in considerazione questa specie di cosa che sto facendo qui. Dunque, quali sono le cose che è importante vedere? Ma lo ricordate, no? No, un momento, un momento, non ho attaccato il video.

(L’Avvocato proietta delle immagini ad un videoproiettore).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Insomma, non è che si veda proprio... Nella perizia Civino che comunque è acquisita, questi fotogrammi consentono di vedere... vedete che Civino dice... questo punto viene messo molto in evidenza, dice: “Vedete che cosa...” c’è

l'occhiello, cioè sono dei fogli A4 piegati, lo si capisce dall'occhiello, cioè sono piegati, vedete? Non si vede niente. Peccato, pensavo che fosse...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, però li ricordiamo perché lei li ha proiettati sui video precedenti.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ecco, peccato, no, era giusto perché... no, vorrei capire una busta di questa dimensione in quale momento secondo voi... cioè come farebbe ad essere, soprattutto alla luce poi dello sviluppo del video successivo, perché lo sviluppo del video successivo... a questo punto, visto che le immagini si vedono così male, vediamo se questa qui più da vicino... ecco qui, questa qui si vede qualcosina di più, ma insomma, le andate a vedere allora a questo punto sulla perizia, però a questo punto il video a conclusione di questa mia discussione in fatto poi devo dire solo dieci minuti in diritto sul concorso e non vi annoio più.

(L'Avvocato a questo punto mostra il video).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Vedete che Archinà continua ad avere in mano quello che viene... ma non vedete niente di qua, purtroppo non vedete niente, dovete vederlo in Camera di Consiglio. Dico solo che... lo avete visto, qua si vede Archinà nettissimamente che continua ad avere sempre in mano quei fogli A4 e nell'andare avanti li squaderà, li apre perché si raddoppia il volume, quindi è il famoso testo della convenzione, lo apre. C'è un momento in cui, se Carlo... tu sarai più bravo di me all'uso delle immagini, io forse magari in un orario diverso sarà più chiaro, il Professor Liberti forse dà un'occhiata a questo documento, noi possiamo vedere uno scambio di una busta di questo genere solo se abbiamo deciso che lo vogliamo vedere, perché non c'è, non c'è congruamente nel comportamento, nessuna persona sensata va in giro con 10 mila euro che quindi sarebbero nei documenti che lui porta in attesa che arriva, poi quando lo vede, poi quando apre ma non gli devono cadere perché è ingombrante se deve aprire il foglio così, dovremmo vedere qualcos'altro, se apre non può rimanere questa busta da qualche parte. Quindi che cosa vogliamo vedere? Non c'è stato nessuno scambio nemmeno di una busta, cioè non potete neanche interrogarvi di quale sia il contenuto, ma pure se ci fosse stata la busta, cioè se avesse dato una busta dicendo "Questa è la convenzione per le ragioni che vi ho illustrato finora" voi dovrete giungere all'unica conclusione sensata, vale a dire che non è stata consegnata nessuna busta.

Allora quali sono le conclusioni che dobbiamo prendere in assoluto su questa vicenda? Qui ancora solo qualche minuto della vostra attenzione, questi sono i fatti: Archinà non ha commesso nessuna tentata concussione nei confronti di Romandini, non ha commesso nessuna induzione indebita nei confronti di Morrone, non ha concorso nel reato

incomprensibile abuso AIA, non ha mai corrotto il consulente del Pubblico Ministero, ma – come vi dicevo in esordio – perfino se avesse fatto tutto ciò, in che modo pretendete di affermare il concorso di Girolamo Archinà attraverso questi comportamenti nei reati di disastro, di avvelenamento, di omessa adozione di misure di sicurezza per la salute e l'integrità dei lavoratori, eccetera, che sono tutti contestati? La Presidente ed il Giudice a Latere conoscono benissimo la giurisprudenza sul concorso di persone del reato, perciò per questi ultimi minuti parlerò soprattutto a voi Giudici Popolari. Nel nostro sistema giuridico il concorso di persone del reato ha conosciuto una giurisprudenza molto espansiva, nel senso si dice che il nostro sistema si fonda sul principio dell'equivalenza causale, chiunque contribuisca, dia un suo apporto concreto, verificabile, alla commissione di un reato, anche se un apporto minore, laterale, senza del quale però il reato o non si sarebbe realizzato o si sarebbe realizzato in forma diversa, attenuata, concorre a pieno titolo – naturalmente se vi sono le condizioni di consapevolezza soggettiva, eccetera, eccetera – in quel reato, però si sono posti dei limiti perché la giurisprudenza, pur dando la più ampia interpretazione di questo principio dell'equivalenza causale coniugata insieme alla cosiddetta “conditio sine qua non”, quindi alla necessità che però il comportamento debba aver dato un suo contributo, dice: “Attenzione però, fissiamo dei principi, perché sennò diventa un buco nero nel quale possiamo buttar dentro chiunque”. Pretende la giurisprudenza – la prima sentenza importante da citare in questo senso è la sentenza Mannino delle Sezioni Unite del 2005 – “Il contributo del singolo concorrente – dice la Cassazione – che può essere di natura materiale o morale, ma deve avere avuto una reale efficienza causale, deve essere stata condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo, deve essere un comportamento... l'accertamento di natura causale deve avere riguardo ad un comportamento – dice la Corte – che sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto”.

La sentenza Franzese del 2002 aveva dato una precisazione ulteriore, dice: “Attenzione, attenzione, le difficoltà di ricostruzione probatoria del fatto e quindi del concorso non possono mai legittimare una attenuazione del rigore nell'accertamento del nesso di causalità o una nozione debole del nesso di causalità – dice la Franzese – che si collochi sul terreno dell'aumento del rischio perché questo finirebbe per comportare un'abnorme espansione della responsabilità penale, deve valere anche per la valutazione del concorso l'identico rigore dimostrativo ed il conseguente standard probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio”.

Allora vediamo in concreto, sulla base di questi principi fondamentali, la Corte di Cassazione è

arrivata ad affermare principi che ora vi sintetizzo: il capo di una cosca mafiosa – il capo di una cosca mafiosa – che quindi è il vertice costitutivo dell'associazione e del programma criminoso, estorsioni ed omicidi, non risponderà per ciò stesso delle estorsioni e degli omicidi, il capo della cosca mafiosa risponde di costituzione dell'associazione mafiosa, ma la realizzazione concreta dell'omicidio che pure è nel programma che lui ha creato e costituito gli sarà attribuita solo se ci sarà la prova che egli ha dato un contributo causale all'omicidio, cioè non basta... io ho voluto portare l'esempio estremo, non è sufficiente, il capo di un'associazione non risponde dei reati fine. Li ha programmati come programma indeterminato: "Ci mettiamo insieme per vivere di estorsione sui negozianti del quartiere Tamburi", poi dopo quando tu vai lì e meni, minacci, ci devi essere anche tu, sennò tu rispondi di quella condotta che già da sola... ma non del concorso. Quindi quali sono i momenti nei quali... quali sono le strade attraverso le quali il signor Girolamo Archinà – e ferme restando le conclusioni che ho formulato sui singoli reati – avrebbe dato questo contributo senza del quale il reato di disastro non si sarebbe compiuto o non si sarebbe compiuto? Ha mai avuto nella sua vita il potere di decidere se una ambientalizzazione di un impianto dovesse essere o non dovesse essere svolto o dovesse essere effettuato? Ha mai avuto voce in capitolo sull'attrezzatura interna a tutela della salute degli operai? Vi è mai stato un momento in cui questa condotta fosse esigibile nei suoi confronti in modo da potergli dire "Hai concorso nell'omissione"? Se nella ipotesi contestata nell'associazione per delinquere si descrive, si pretende di descrivere questo percorso, si dice: "Tu hai garantito la copertura amministrativa – diciamo così – del progetto criminale degli avvelenatori di Taranto, perché eri al loro servizio ottenendo autorizzazioni" dice il capo di imputazione, ve l'ho ricordato all'inizio della discussione, di quali autorizzazioni stiamo parlando? Autorizzazioni ad operare fuori dalla legalità e a realizzare il progetto criminale. Quali? Voi in Camera di Consiglio dovete dire "Sì, ma... va be', era il capo delle relazioni istituzionali", non si risponde per responsabilità funzionale nel diritto penale perché sarebbe una responsabilità oggettiva – si chiama – che è vietata dal nostro sistema, non è che dato che tu sei il responsabile delle relazioni istituzionali, per forza tu hai contribuito in quanto responsabile delle relazioni istituzionali, no, tu mi devi dire quali sono i miei comportamenti e noi li abbiamo analizzati uno per uno e perfino se lo condannaste per quello, perfino se lo condannaste abbiamo visto che la vicenda Romandini non aveva niente a che fare con il tema della tutela dell'ambiente, così la vicenda Assennato, così la vicenda AIA nella quale non si sa che cosa abbia fatto e nemmeno l'ipotesi di corruzione che non so come diavolo potreste immaginare che sia stata commessa in questo processo, perché lo ha già detto una sentenza definitiva la

Corte d'Appello di Taranto assolvendo dal concorso nel disastro e nell'avvelenamento il Dottor Primerano, l'Ingegnere Primerano che è stato condannato ed è stato detto: "Hai falsificato la perizia, hai fatto un falso ideologico in perizia per favorire Ilva". Ma questo non può bastare, non vale l'argomentazione, dice la Corte d'Appello, sostenuta, era sostenuta in primo grado nella sentenza che invece aveva condannato anche per quei reati l'Ingegnere Primerano e l'abbiamo sentita riproporre qui, ma già la Corte d'Appello dice: "Ma non era stato..."

(Il Presidente interviene fuori microfono).

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Ah, chiedo scusa, chiedo scusa. No, evidentemente era sull'appello, certo, chiedo scusa! Un po' la stanchezza, era sull'appello del Pubblico Ministero che diceva quello che avete sentito dire qui dal Dottor Buccoliero: "No, non siamo d'accordo perché lui ha... perché se non fosse stata falsificata ideologicamente la perizia, la Procura avrebbe avuto le informazioni necessarie per disporre il sequestro tre anni prima" e la Corte d'Appello spiega benissimo che questo è un ragionamento non compatibile con il nostro sistema perché Primerano risponderà o non risponderà del falso ideologico, ma Primerano non ha il potere diretto di sequestrare o non sequestrare, non è la condotta esigibile nei suoi confronti, la condotta esigibile nei suoi confronti è che dica il vero nella sua perizia, non si forma la sua responsabilità per le conseguenze del reato perché quelle sono semmai conseguenze non necessitate. Dove sta scritto che la Procura avrebbe sequestrato o non avrebbe sequestrato? Non dipende da Primerano. Quindi voi avete una sentenza definitiva che già vi esclude sul fatto più grave di cui avete la prova certa che non è accaduto, ma sul fatto più grave avete già una sentenza definitiva che dice: "Non fate questo ragionamento, condannatelo per quello, ma il disastro, l'avvelenamento e tutti gli altri reati non c'entrano nulla".

Allora io – e concludo – sono qui, mi trovo di fronte ad una persona che è stata distrutta, il signor Archinà per molti anni – non ho neanche più il cuore di chiederglielo, non ho avuto più il cuore di chiederglielo – non poteva uscire di casa, poi poiché è un uomo coraggioso – come tutte le persone perbene che fanno i conti solo con la propria coscienza – usciva lo stesso, ma è stata una persona che ha avuto difficoltà a girare per strada perché veniva aggredito di insulti di ogni genere ed anche di minacce fisiche, come emblema e come simbolo del disastro di Taranto. Ma se mi avete ascoltato con un minimo di attenzione – non per la forza delle mie parole, ma per la forza dei fatti – voi dovete scrivere le parole veramente di giustizia che riconoscano che Girolamo Archinà non ha commesso nessuno dei reati che gli sono contestati e che è venuto il momento sulla forza dei fatti di restituirgli onore e dignità. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a lei, Avvocato Caiazza. Allora facciamo una mezz'ora di

pausa e poi diamo la parola all'Avvocato Raffo.

AVVOCATO G.D. CAIAZZA – Io mi dovrò allontanare, Presidente, quindi vi saluto e grazie per l'attenzione che avete prestato alle mie parole.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, la ringraziamo.

Il Presente procedimento viene sospeso alle ore 13:35 e riprende alle ore 14:42.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Possiamo riprendere l'udienza. La parola all'Avvocato Carlo Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO – La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, Avvocato.

DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO C. RAFFO

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, innanzitutto, prima di iniziare il mio intervento io, relativamente ad alcuni temi, ai temi iniziali che tratterò, ho ritenuto opportuno collazionare pochi documenti a cui fare riferimento, in varie copie, per dare modo alla Corte di seguirmi. Ma – ripeto – è soltanto per avere una visione, anche perché abbiamo visto oggi che la riproduzione fotografica videoproiettata non serve a molto, non ci aiuta molto. E, quindi, mi permetterei di dare alla Corte... Ovviamente, si tratta di documenti che promanano al 99% dalle consulenze del Professor Liberti e del trio Liberti, Primerano e Cassano, e l'ultimo documento è semplicemente un estratto del BREF che voi avete in atti, è stato già detto ripetute volte, ma servirà giusto come evidenza ulteriore. Inoltre, Presidente, sempre con riferimento alla documentazione a cui fare riferimento, ho ritenuto opportuno, insieme al mio assistito, fare una valutazione visiva, diciamo, delle figure che sono esposte, sono allegate a vario titolo nell'ambito delle due consulenze a cui faremo riferimento, e quindi mi permetto di consegnarvi prima questi e poi di procedere. Ovviamente ne diamo subito una copia ai Pubblici Ministeri.

Dicevo, Presidente, al di là del supporto che cercherò di utilizzare, l'istruttoria dibattimentale di questo processo è stata un'istruttoria che definirei monster, perché i contenuti e certamente l'ampiezza del panorama, delle questioni scientifiche trattate e degli accertamenti a vario titolo esaminati, hanno chiesto, hanno richiesto a tutte le Parti: all'Accusa pubblica, alla Difesa, alle Parti Civili, ma in primo luogo io devo ritenerlo alla Corte, che ovviamente poi sarà chiamata a fare una sintesi di tutte queste emergenze processuali, un'abnegazione immane. Perché, oltre – ripeto – alla difficoltà dal punto di

vista tecnico di ciò che in questo processo è emerso, sicuramente anche proprio la dimensione del panorama probatorio era difficile da credere. Di contro, però, c'è un dato: proprio questo elemento ha certamente significato qualcosa con riferimento alle situazioni che avevano visto una risoluzione processuale diversa da quella ordinaria del dibattimento. Questo voglio dirlo in premessa, perché già il collega Caiazza magistralmente ha esposto alcune questioni, ha fatto riferimento però a delle sentenze che proprio su alcuni dei capi di imputazione, solo due dei tre coi quali io mi dovrò confrontare, hanno dato vita a dei giudicati, nel senso che la sentenza di appello - come vi è stato ricordato, perché voi lo sapete perfettamente, anche perché è agli atti - è divenuta sostanzialmente irrevocabile con riferimento all'assoluzione del Primerano dall'imputazione ex Articolo 40 per il reato omissivo improprio di disastro e avvelenamento, perché non è stata impugnata dalla Procura Generale. E, diversamente, invece, ha visto poi un pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione di ulteriore prescrizione, perché già la prima parte della contestazione era stata dichiarata prescritta dalla Corte d'Appello con riferimento al falso, attenendo il falso - e questo è importante - a due elaborati. La prima consulenza, che mi permetterete di definire "la consulenza", è l'integrazione relativa alla verifica dell'ispezione giudiziale, dei dati emersi dall'ispezione giudiziale. Così iniziamo a dare un nome alle cose, che mi pare opportuno anche per ciò che vi dirò dopo.

Ebbene, su quello, quindi, c'era stata già una prima prescrizione dopo la condanna in primo grado, una seconda è intervenuta per quanto riguarda la Cassazione che si è espressa, rispetto a quelle imputazioni, articolando delle valutazioni che ovviamente noi andremo ad approfondire e ad affrontare, perché io ritengo che saranno importantissime anche per la vostra valutazione, ai fini poi della ricaduta processuale che queste potranno avere, sia relativamente al problema - diciamo - del falso contestato ai consulenti del Pubblico Ministero, ma proprio con riferimento a quello che per il Pubblico Ministero, in qualche misura, è stato un elemento chiave della contestazione: il confronto, il confronto tra le consulenze, la consulenza Liberti e l'elaborazione successiva e diversa - mi permetto già di anticiparvi - dei periti del G.I.P. Ovviamente, questo è un dato preliminare, ma mi pare importante segnalarlo: i periti del G.I.P., che sono stati giudicati per il loro lavoro nell'ambito dei giudizi di cui vi ho parlato solo sulla carta, senza che ci fosse una restituzione orale delle conclusioni che questi avevano spiegato all'interno della perizia, se non l'interrogatorio del 17 febbraio 2012, per quello che mi concerne ovviamente non partecipato, perché è inutile dire che il Professor Liberti in quel momento, pur essendo indagato di qualcosa, non aveva però una contestazione afferente al disastro, e quindi non ha avuto la partecipazione. Abbiamo fatto eccezioni

sul punto, sul tema della utilizzabilità della perizia a livello dibattimentale per quei soggetti che non vi hanno partecipato. Ma quello che ci importava di più non era tanto stigmatizzare quali potessero essere le eccezioni di natura processuale, ma far emergere un dato, far emergere il dato che la mancata partecipazione a quell'elemento istruttorio anticipato ovviamente può averlo condizionato. Perché – vivaddio! – la presenza del Professor Liberti come parte, in ragione del suo bagaglio accademico e professionale, magari avrebbe potuto fare emergere qualche problemino che noi poi, sommessamente e con molta pacatezza, abbiamo cercato di far emergere quando abbiamo sentito i periti del G.I.P. In particolare, il mio riferimento va al Dottor Monguzzi, che ovviamente sarà oggetto di citazione nell'ambito della discussione.

Ebbene, allora, che cosa ci ha restituito tante cose? Ma cosa ha restituito alla Pubblica Accusa questo processo per quanto concerne le imputazioni di cui io vi devo parlare oggi? Consentitemi di dire, e tutte le critiche che rivolgerò all'ufficio del Pubblico Ministero, che è certamente impersonale, ma le mie critiche saranno riferite alle persone che hanno portato avanti e hanno prospettato quelle tesi, relativamente alle tesi che hanno prospettato. Beh, forse non gli ha restituito molto l'istruttoria dibattimentale. Basti pensare che nell'ambito della discussione, su tanti punti - relativamente al falso direi su tutti, relativamente all'ipotesi di corruzione su pochi - i Pubblici Ministeri hanno ritenuto di misurarsi. La discussione... Io ho assistito non da difensore del Professor Liberti alla loro discussione nell'ambito dell'udienza preliminare, ero ancora difensore soltanto di Don Marco, che è stato citato stamattina, e francamente quella citazione mi porta sempre qualcosa a livello emotivo, perché voi comprenderete bene che stare in questo processo per chiunque, anche per chi ne è uscito pulito, ha significato comunque qualcosa; ha significato molto, ha forse distrutto qualcosa in persone anche giovani, come era Don Marco, che per fortuna, grazie forse a determinate attività svolte, ma grazie in realtà alle emergenze probatorie che c'erano, sono potute uscire dal processo. Chiudo questa parentesi, la richiamerò soltanto quando parlerò della corruzione per alcuni elementi.

Ebbene, dicevo, non mi pare che abbia dato molto ai Pubblici Ministeri quantomeno da pensare, se voi considerate che per quanto riguarda la requisitoria del Pubblico Ministero Dottor Buccoliero sul falso, sostanzialmente è identica a quella fatta nell'udienza preliminare. Perché mi permetto di dire è identica? È identica perché ci sono addirittura delle emergenze processuali devastanti, rispetto al teorema accusatorio della Pubblica Accusa, che non è che non sono state oggetto di valutazione, sono tornate indietro, tant'è che ho visto la cosa tecnica. Il Dottor Buccoliero ha discusso due giorni su quel punto, poi si è dovuto interrompere dopo aver fatto un'operazione, in tutto il processo

devo dire, ma in particolare con la discussione ai limiti dello sportivo estremo, diciamo del supersportivo, visto che parleremo di superconsumatore, perché ha parlato per un numero di giornate pari solo a quelle di cui era capace l'Avvocato Lojacono. Ma, obiettivamente, sentir discutere il Pubblico Ministero su quella intercettazione senza che quell'intercettazione, che ha costituito un momento nodale dell'istruttoria dibattimentale, oggetto di un errore della Guardia di Finanza... Di un errore, a differenza di un'altra ipotesi che abbiamo affrontato, mi pare rispetto all'intercettazione relativa a Morrone, anche del perito, pubblico ufficiale, che sicuramente non aveva interesse a sbagliare. Un errore. Riascoltata in udienza, è emerso quello che è emerso, con le opposizioni che vi richiama l'Avvocato Caiazza anche del Pubblico Ministero rispetto alla necessità di fare quel riascolto. Ebbene, come ci si può non confrontare con quel dato e far derivare da quel dato un'emergenza processuale per il falso? Che sarà il primo reato di cui io vi parlerò, anche analizzando quelle che sono state le teorie portate avanti dal Pubblico Ministero rispetto a questa ipotesi accusatoria, ma analizzando poi, solo successivamente, le intercettazioni a cui ha fatto riferimento. Questa era una breve anticipazione, legata a ciò che è emerso e non è stato considerato nel dibattito.

Per il resto, rispetto al Dottor Epifani, c'è stata obiettivamente una valutazione di alcuni elementi, che però - mi permetterete di dire - è stata superata nel modo con cui si superano le questioni insuperabili, cioè tacciando le testimonianze di alcuni soggetti di falso. Perché vi facevo il riferimento a Don Marco? Perché è la medesima situazione che è accaduta a Don Marco Gerardo su questa imputazione. Don Marco Gerardo rispondeva di 378, di favoreggiamento, perché sarebbe andato in contrasto con la presunta dichiarazione dell'Arcivescovo che vi ha letto l'Avvocato Caiazza questa mattina, che però, vi ha già detto, è stata valutata forse in maniera troncata e non è stata poi considerata rispetto a tutte le plurime dichiarazioni che egli ha fatto dopo. Ebbene, il dato travolgente di questo processo, sin dalle fasi iniziali, sin dalla fase dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari in cui siamo venuti a scoprire le contestazioni, è stato questo: chiunque rappresentasse una pur minima problematica, difficilmente superabile, nell'ambito del disegno accusatorio, è divenuto... ovviamente, non in maniera negativa per chi ha portato avanti quell'accusa, ma io mi sento di dire in maniera verificatoria, perché la mente dell'uomo - mi diceva qualcuno - è verificatrice, ha voglia di provare la propria tesi, lo desidera tanto da sconfessare qualsiasi altra ipotesi. E certe volte, quando ci si imbatte in situazioni che non possono essere superate, diventa più semplice per la mente, con un processo mentale privo, di vizi calunniatori magari, di cercare di superarle dicendo: "Ma questo dato non è buono". Così è stato qui, esattamente così! Don Marco Gerardo non faceva il paio con quello che serviva rispetto

alle dichiarazioni rese al Pubblico Ministero e ai Pubblici Ufficiali della Guardia di Finanza da parte di Papa, dava una lettura diversa, una lettura anomala del dato, che ovviamente faceva crollare il castello della corruzione. Bene, Don Marco Gerardo è stato processato e condannato dal G.U.P. E, per fortuna, poi assolto nel merito, perché il fatto non sussiste, dopo un'analisi un po' più attenta di alcuni elementi processuali, che comunque su quel tema, sul tema dell'Arcivescovo, pur analizzandolo in maniera sbagliata – a mio sommo avviso, ovviamente... Anche perché lo analizzavano senza doversi occupare della corruzione. Primerano non è mai stato sottoposto a processo per corruzione. Dovevano parlare del falso, quindi si dice più volte nella sentenza: “Diamo per presupposta la corruzione, perché emerge da plurimi elementi”. E qui il tema, che poi fa il paio con quello che ha fatto la Pubblica Accusa, la corruzione non viene trattata in maniera adeguata, ma diventa, ancora peggio, in un processo mentale logico forse di circolarità di cui vi parlava l'Avvocato Caiazza, l'aggancio per dire che le consulenze sono false. Quantomeno uno dei motivi, ma sicuramente il più forte, per dire che le consulenze sono false. Non sono io a dirlo. Dal G.U.P. alla Corte d'Appello, sino alla presa d'atto che ne fa la Cassazione, che ovviamente non ci si deve confrontare, perché fa una valutazione su profili meramente giuridici, poi ve ne parlerò, dice: “Del resto, la falsità ha un riscontro logico nella corruzione, trova un riscontro logico nella corruzione e nelle telefonate intercettate”. La stessa cosa, la medesima cosa ve l'ha detta il Pubblico Ministero, esattamente quando vi ha detto, a pagina 126 del suo intervento del 10 febbraio 2021... vi ha detto: “Quindi i dati erano due, uno di tipo logico legato alla sua valutazione di come si trasferiscono le diossine dalla fonte emissiva sino agli animali, e l'altro legato ai contenuti delle intercettazioni”. Ecco, si è andati forse oltre questa tesi, perché si è detto che proprio la corruzione era il riscontro del falso, era la prova del falso. Io mi sono sempre appropiato a questo procedimento penale, anche quando si è fatta la scelta per quanto riguarda Primerano Roberto, che non ho fatto io, non difendevo io, però voi sapete perfettamente che la Difesa di Primerano è stata fatta anche da chi ha il mio stesso fingerprint genetico, da mio padre, e quindi chiaramente conosco bene quella posizione, la dovevo conoscere, ho fatto... ho gestito la posizione di Don Marco Gerardo. Ebbene, dicevo, mi sono sempre posto l'idea che non si potesse dare riscontro al falso con la corruzione. Perché, se la consulenza emergeva pacificamente come non falsa... Non da una valutazione fatta rispetto ad un altro elaborato consulenziale, a valutazioni fatte all'interno, a dati falsi che non sono mai stati trovati in quella consulenza. Badate quello che vi dico. Leggeremo la contestazione – è brevissima – e vi darò il senso di questa mia affermazione. Non si poteva sostenere la sussistenza della corruzione. Perché, se la consulenza non era falsa, che se li era presi a

fare i 10 mila euro il Professor Liberti? Se la consulenza addirittura puntava il dito contro Ilva – per come poi vedremo – che senso aveva ipotizzare anche solo per un attimo la corruzione? Che senso aveva avuto per Ilva dargli i soldi? Che senso aveva avuto per lui accettarli e prodigarsi, secondo il disegno accusatorio, per ammorbidire la consulenza o le consulenze. Ora ne parliamo.

E quindi pensavo fosse valida la scelta. In effetti, però, l'esperienza insegna. L'Avvocato Caiazza oggi vi ha detto qualcosa. Io ripropongo questo tema. Era difficile, per chi doveva trattare in un rito alternativo la contestazione sul falso, tanto quanto anche solo di lato quella della corruzione, pronunciarsi in modo assolutorio senza le emergenze dibattimentali facendo crollare un castello, perché è di questo che stiamo parlando. Io, dal primo momento, mi sono approcciato col Professor Liberti in questi termini. Lui non ve lo può confermare oralmente, ma so che è così. "Sa qual è il problema, Professore, a mio avviso?" E non che questo individui, diciamo, un'intenzione della Procura, ma sicuramente un sentimento per ciò che è stato. "La corruzione di tutto questo processo finisce per essere la sporcaccionata". È così che gliel'ho qualificata, è questo che gli ho detto. Perché, se tu da questo processo togli la corruzione, l'atto corruttivo in quel senso, è difficile sostenere tutto ciò che si sostiene con riferimento al dolo, alle volontà, per tutti i dati che vi hanno prospettato i colleghi. Per cui, non ero sereno rispetto alla facilità di fare emergere le problematiche di questo reato. In fase ovviamente solo valutativa, non che non fossi sereno che la Corte non avrebbe fatto le valutazioni corrette, questo lungi da me pensarlo. Ma proprio, rispetto a un costrutto difensivo, capivo la problematica forse anche deflagrante, e quindi mi rendevo conto anche della difficoltà per la Procura di cambiare idea su quel punto. Sono mie libere considerazioni, ma capirete perfettamente che descrivono un pensiero anche rispetto a quelle che sono state poi le conclusioni spiegate rispetto a quei reati.

Ma andiamo al punto, perché non voglio far perdere tempo alla Corte. Partiamo dai reati, partiamo dalle imputazioni in maniera più specifica.

Il falso. Il falso che vi è stato descritto – cito appunto chi l'ha trattato in maniera significativa – dal Dottor Buccoliero, tra l'udienza del 10 febbraio e l'udienza del 15 febbraio, che poi ha diviso in qualche misura con il Dottor Epifani, sempre in relazione alle imputazioni contestate a Liberti, ma anche altro ovviamente.

Il falso. Oltre a descrivere i capi di imputazione in relazione ai quali spiega i suoi effetti questo falso, che sono ovviamente i reati di disastro ambientale... disastro innominato, avvelenamento, come condotta descrive un dato: "In particolare, Liberti e Primerano confezionavano, in accordo con gli altri, la predetta consulenza, ivi asserendo falsamente che la diossina rinvenuta nelle matrici alimentari analizzate, che tra l'altro

portava all'abbattimento di circa 2 mila 170 capi di bestiame contaminati da diossina, non era compatibile con l'attività dello stabilimento siderurgico di cui sopra".

L'aggravante non mi interessa, perché è piuttosto relativa in questo caso, ovvero il numero di persone coinvolte nel reato. "In Taranto, il 04 agosto 2009, il 22 settembre 2010". Già così formulata, la contestazione realizza un problema sul quale sicuramente vi dovrete confrontare. Qui non si sta parlando di una falsità della seconda rispetto alla prima, qui si sta parlando di una falsità di entrambi gli elaborati. Quindi capirete la mia difficoltà nei concetti espressi dalla Procura sul cambio di rotta, sulle valutazioni fatte dopo l'atto corruttivo. Perché – ricordiamocelo tutti – l'atto corruttivo si innesta il 26 marzo del 2010, a consulenza già depositata nel 2009, ad agosto, e ad incidente probatorio ancora da richiedere dopo. Dopo poco, devo dire la verità. Anzi, prima di avere i risultati della seconda relazione. Non posso non pensare che sicuramente certe situazioni che sono emerse, e di cui parleremo in relazione alla corruzione, alla stazione di servizio, possano aver pregiudicato anche l'attenzione, la valutazione di quei due elaborati da parte dei Pubblici Ministeri. Oggi l'Avvocato Caiazza vi ha parlato di inopportunità, di tante cose su cui mi soffermerò dopo. Io mi pongo nella logica e nell'ottica dei Pubblici Ministeri, che tra l'altro hanno visto queste cose in maniera mediata, a seguito di ciò che la Guardia di Finanza gli ha segnalato. Ho fatto un lungo controesame del Brigadiere D'Arco. Ma non mi riferisco a lui, perché era firmata da tutti gli appartenenti alla Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza che ha fatto? Ha fatto la valutazione, le intercettazioni, i controlli. Poi diremo come li ha fatti. Ma ha fatto dei suoi commenti rispetto a quelli che erano gli esiti della consulenza. Gli esiti della consulenza erano falsi, e si capiva dalle intercettazioni. Chiedevano la misura cautelare direttamente quelli della Guardia di Finanza. Ho chiesto, e mi fermo qui: <<Ma l'avete acquisita la consulenza 2009, 2010? L'avete vista? Avete visto che dice? Perché voi dite: "Assolve Ilva, non segnala Ilva come responsabile dell'inquinamento". Ma almeno le conclusioni di questi due elaborati voi li avete visti?>> La risposta è stata: "No, non l'abbiamo acquisita". Però, chiaramente, descritti in quella maniera segnalavano un dato che niente niente poteva infastidire i Pubblici Ministeri che avevano nominato dei consulenti e che pensavano, a quel punto, rispetto a quelle valutazioni parziali delle intercettazioni, che ci fosse stato magari un problema serio. E allora, questo mi fa capire perché magari non si è approfondito in maniera concreta il tema. Certo, all'esito dell'istruttoria dibattimentale forse qualche verifica maggiore me la sarei aspettata su certi punti. Ed è per questo che, in qualche misura, la mia discussione partirà dal falso che è il reato prescritto; che è il reato prescritto, che è il reato meno grave tra quelli contestati al Professor Liberti, che però – e questo ve lo devo segnalare – nonostante possa essere

incredibile questo pensiero, è il reato che emotivamente e logicamente per un Professore Ordinario della Facoltà di Bari, consulente solo di enti pubblici, mai di soggetti privati, nel corso della sua vita, che - come è stato descritto dal Dottor Buccoliero - è stato il fautore della consulenza sulle cokerie che il Dottor Buccoliero ha così fortemente decantato in questo processo, l'uomo tutto d'un pezzo non sta male perché qualcuno ha detto che si è preso 10 mila euro per controvertire il vero nella consulenza più importante della sua vita, nel senso che era la consulenza sul siderurgico, sull'inquinamento di Taranto; Taranto, dove lui si era speso per far nascere un corso di laurea, una facoltà a cui aveva dedicato tempo, salute e presenza. Quindi, in una consapevolezza di avvelenamento, anche se questo è un dato che può non interessare, beh, caspita, anche lui si sarebbe ritrovato nel mezzo di questa situazione! E lui ne era consapevole secondo i Pubblici Ministeri. E allora – vivaddio! – capirete che l'ipotesi di falso ascritta a Liberti è quella che gli ha fatto più male, che lo ha distrutto. E allora, valutiamo adesso, valutiamo quello che dice la consulenza. Mi dovrete consentire, e non me ne avrete, ma cercherò davvero di andare a salti sul punto, di valutare dei passaggi della consulenza. Alcuni li ho inseriti, i quesiti, perché basterebbe partire dai quesiti e dalle risposte ai quesiti già per farsi un'idea. Anche perché, il Pubblico Ministero li ha citati parzialmente nella sua discussione ma, francamente – e questo ve lo devo dire – non mi ci sono ritrovato. Le parole che vi ha citato non le ho trovate. Vi analizzerò dei passaggi che sono – come dire? – sicuramente frutto di una valutazione e rivalutazione fatta sulla scorta dell'idea che quelle parole volevano dire da parte del Pubblico Ministero, ma che non sono espresse così. E allora, andiamo a vedere, andiamo a vedere che cosa dicono quei quesiti. Ma, prima ancora, andiamo a vedere che cosa è successo quando gli hanno conferito l'incarico, cioè da dove siamo partiti. Non vi sto a far perdere tempo. Campioni animali e campioni ambientali inquinati da diossine, campagne di monitoraggio, valutazione di problematiche ambientali, per cui nel 2008 danno la consulenza al Professor Liberti, a Primerano e a Cassano. Altra vicenda anomala: solo due su tre – ma poi ne parliamo - sono imputati in questo processo. Ovviamente lo dico a vantaggio di tutti.

E valutiamo allora che cosa gli chiedono. Perché, sé vero, come è vero, che il Professor Liberti ha falsificato pure quella del 2009, il problema parte da là, il problema deve partire da lì. Non vi hanno detto una parola i Pubblici Ministeri sul perché avrebbe falsificato quella del 2009. Non è emerso un dato in questo processo, un testimone, un Rito, un Misurale che è venuto a dire: “Eh, ma io nel 2009 ho visto il Professor Liberti a cena con Archinà che si mangiavano la pizza, proprio nel periodo in cui gli hanno dato la consulenza”. Non c'è niente! Non c'è niente che ci porti a sostenere o a ritenere che ci

possa essere stato un imbonimento, un avvicinamento di Ilva prima. C'è qualcosa prima. Qualcosa che però, al limite – consentitemelo - ne parlerò dopo, riguarda piuttosto il fatto che la scelta del Professor Liberti era talmente convinta da parte della Procura che, nonostante il Professor Liberti... Perché qui abbiamo fatto tante valutazioni sull'opportunità, l'inopportunità: ti sei visto alla stazione, dietro al parcheggio, e si fa come gli spacciatori. Nonostante il Professor Liberti fosse stato messo sotto processo penale dalla Procura, dal nuovo Procuratore appena arrivato, sostituito, che non conosceva chi fosse... Dal Dottor Buccoliero, il titolare di quel fascicolo era il Dottor Buccoliero, chi ha fatto l'avviso di conclusione delle indagini era il Dottor Buccoliero. Chi ha chiesto la condanna di Liberti davanti al Giudice a Latere, che era Giudice di quel procedimento, e che ha quindi deciso su Liberti... Non c'entra niente con questo processo. No, no. No, no. Era un richiamo legato al fatto che già la Corte, nella persona del Giudice a Latere, conosce il dato, perché il dato è un dato obiettivo, è stata Giudice di quella... Sulla pubblica illuminazione era il processo, su un concorso della pubblica illuminazione in cui c'era un'ipotesi a carico del Professor Liberti di praticamente aver, in concorso con tanti altri... una gara pubblica, aggiustato la gara pubblica sulla pubblica illuminazione. Rispondeva, in sostanza, insieme agli altri, di questo tipo di reato. Ma il dato non è il dato processuale, Presidente, è il dato sul rapporto tra i due, che ci serve come dato anche per spiegare delle cose che diremo dopo, per spiegare le parole, le frasi anche un po' stizzite da parte del Professor Liberti nel 2010 nei confronti del Dottor Buccoliero. Professor Liberti che mio tramite se ne scusa, nel senso che potrebbe essere stato frainteso il senso delle sue parole. Anzi, sicuramente è stato frainteso, perché è stato collegato al fatto che lui sapeva di fare fatto un falso, che si era fatto corrompere dall'Ilva, e quindi l'iniziativa poi del Pubblico Ministero lo infastidiva da questo punto di vista. No, no, lo infastidiva – quello di richiedere incidente probatorio – da un punto di vista accademico, del suo valore. Come, sto facendo la... Ho fatto la consulenza, sto ancora facendo la valutazione sui dati che mi hai chiesto tu, non te li ho ancora depositati tutti formalmente, anche se te li ho descritti, mi sto prestando, e senza dirmi nulla, senza dirci nulla – al trio consulenziale – chiedi l'incidente probatorio senza che ci siamo confrontati sul tema? Mai poteva pensare il Professor Liberti tutta la storia dell'ipotetica corruzione. Non gli passava neanche per la testa! E usa delle frasi forti: “soggetto da guerra” mi pare che dica in alcune intercettazioni, rispetto al Pubblico Ministero, con cui però c'era un dato. Quando il Professor Liberti è andato ad assumere l'incarico consulenziale ha detto al Pubblico Ministero: “E proprio a me vuoi dare la consulenza? Mi hai fatto l'avviso di conclusione delle indagini in quel processo”. Allora, perché dico tutto questo? Perché, se noi vogliamo basarci sulle inopportunità, su

ciò che è opportuno o non opportuno, e vogliamo da questo far discendere delle prove di colpevolezza penale, francamente dovremmo fare delle valutazioni che – a mio sommo avviso, e sono d'accordo - non stanno né in cielo né in terra, perché ci dobbiamo basare sui dati, sulla carta, mai come in questo procedimento penale.

Vediamo che conclusioni ha fatto Liberti, dove Liberti ha detto che: "La diossina rinvenuta nelle matrici alimentari analizzate non era compatibile con l'attività dello stabilimento siderurgico di cui sopra", Ilva. Perché è un'affermazione forte. Non è compatibile con quell'attività. Non è compatibile con Ilva. Con tutto il resto del mondo, ma con Ilva no. Questo vi ha detto il Pubblico Ministero quando ha discusso. Anzi, vi ha detto che Liberti faceva di più. Nella consulenza inseriva dati... Valutazioni, perché dati falsi non ce ne sono, lo ha detto anche lui, tranne uno su cui dovrò esprimermi. Ha detto qualcosa di più, e vi ha detto: "Diceva che tutti potevano essere ad aver inquinato, tranne Ilva. Poteva essere MATRA per il PCB, Ilva... perché il più inquinato era vicino a MATRA, dicono i consulenti. Poteva essere Cementir, l'inceneritore AMIU dicono, e quindi distanziano da Ilva". Io quando ho visto Cementir, l'inceneritore AMIU, sono rimasto un po' perplesso, l'Ecologica Tarantina, perché io ho detto: "Ma dove, nelle conclusioni, hanno detto questa cosa? Non l'ho letto. Mancherà qualcosa a me". E allora, rispetto a quello che io vi ho dato, vi leggo rapidamente la premessa. La premessa è: il Pubblico Ministero, il 27.07.2008 dà... Siamo a pagina 2 della prima relazione consulenziale ed è l'allegato 2, se così vogliamo chiamarlo, che vi ho dato da vedere. Conferiva a questo trio l'incarico consulenziale, ci diceva di fare queste cose. Leggiamo i quesiti, è importantissimo: "Accertino lo stato di inquinamento da diossine e PCB diossina simili nel territorio di Taranto e aree limitrofe; determinino i livelli di rischio per la salute umana conseguente a tale inquinamento; individuino la provenienza di tale inquinamento; formulino proposte atte a ridurre i rischi per la salute umana derivante dallo stesso". Questi sono i quattro quesiti che fanno ai consulenti del Pubblico Ministero. Piuttosto specifici - per carità! - ma piuttosto ampi, se me lo consentite. Poi vedremo quali sono quelli che fanno ai consulenti del G.I.P. nell'incidente probatorio, e vedremo se ci sono delle significative differenze. Ma, in sostanza, intanto gli chiedevano di accertare sia la diossina... Mi sono permesso di mettervi il passaggio iniziale su che cos'è la diossina, che cosa non è la diossina, quella piccola mappa che è sempre estratta dalla consulenza e che vi descrive diossine, PCB, per darvi il senso di quello che era il lavoro. Ma non mi permetto neanche di parlarne, perché veramente farei un torto a me stesso. Voi siete diventati sicuramente tutti quanti esperti di questi dati.

Erano loro che gli chiedevano di valutare la diossina e il PCB. Ma dove, in Ilva? Cioè, loro gli

dicevano: "Verifica Ilva e dimmi se Ilva è la sorgente di questo inquinamento"? (*Fa un cenno di diniego*). Gli dicevano: "Verifica il territorio di Taranto, tutto, e dimmi se rispetto ai campioni che ti sto dando mi sai individuare la fonte". Questa era la domanda. E allora, converrete con me che le altre due questioni – stato di salute umana conseguente a tale inquinamento e proposte atte a ridurla – sono cose che possiamo trattare a parte. Però, questi erano i quesiti, piuttosto indeterminati se me lo consentite. Certamente non individuavano nessuno, almeno sulla carta. Ma non mi pare di leggere nessun quesito che scinda, in qualche misura, gli animali dai dati ambientali. Giusto per partire bene.

Nella pagina successiva, i C.T. Pubblico Ministero dicono: "Abbiamo ricevuto l'incarico, e prendiamo atto del fatto che la disponibilità di un numero significativo di dati nel corso dello svolgimento delle attività di verifica, che sono iniziate tra l'altro da poco, di campionamento... Le campagne di monitoraggio ARPA sul Camino E312, le questioni legate ai reperti tanto ambientali quanto animali trovati non conformi" - parliamo degli animali - "È sicuramente utile, ha motivato i Pubblici Ministeri a dispensare gli scriventi a effettuare proprie ulteriori motivazioni". Non c'è una parte, non c'è un motivo di falsità manifesta nella contestazione. Cioè, si dice: "Hai fatto il falso concludendo in quella maniera", non si dice, e non lo dice neanche il Pubblico Ministero – ripeto - a parte per un dato di cui vi parlerò dopo, che i consulenti del Pubblico Ministero hanno messo una tabella falsa, hanno scritto "5" invece di "6", hanno utilizzato un dato numerico falso o hanno rappresentato un rapporto di prova in una maniera piuttosto che in quella corretta. Non c'è niente di tutto questo. Per cui, ogni parola del corpo del reato, e questa l'abbiamo qualificata cento volte corpo del reato, è già tutto in atti, è santificata, perché i Pubblici Ministeri l'hanno valutata. Loro non potevano fare misurazioni proprie, perché i Pubblici Ministeri li avevano dispensati dal farle. E allora i consulenti dicono: "I vantaggi sono notevoli. Ci state dando tanti campioni". Perché ogni campione di analisi su diossine e PCB costa tanto, lo dicono espressamente, dico io: costano oltre mille euro a campionatura. "Quindi, a dover fare delle campionature in proprio, ci saremmo magari dovuti limitare. Voi ce ne state dando tanti ed è positivo. Gli svantaggi però ci sono: principalmente il fatto di non aver fatto valutazioni su cosa campionare, quando campionarlo, in che maniera campionarlo. Per cui, noi potremo rispondere in funzione di quello che ci date".

E che cosa gli è stato dato? Perché questi sono i quesiti. Andiamo a vedere cosa gli è stato dato.

"Dati disponibili", 4.2, il terzo allegato: "A seguito delle analisi fatte a partire dal giugno del 2007, non eseguite direttamente dai sottoscritti C.T.P." – continuano a dire – "e le opportune elaborazioni svolte relativamente alla presenza di PCDF e PCB nei vari

campioni esaminati così distinti, le matrici sono queste: matrici industriali, emissioni convogliate dell'E 312". Vi dirò poi dove far emergere, se non è già emerso ed è sfuggito al sottoscritto, quanti campioni di ogni fonte gli hanno dato. Sta in atti ed è richiamato nella consulenza. "Emissioni convogliate Camino E312 di AGL 2 Ilva, camino dell'impianto di coincenerimento Appia Energy di Massafra". Queste sono le emissioni convogliate. Avete trovato Cementir? Avete trovato Ecologica Tarantina? Non è possibile. Avete trovato AMIU? Avete trovato altre emissioni convogliate? Non mi pare. Non mi pare, né tantomeno si può dire che sia falso. Ovviamente, al corpo del reato... sono confluiti, insieme al corpo del reato, le due consulenze, tutti gli allegati alle stesse, quindi avete anche i rapporti di prova all'interno. "Rifiuti, polveri abbattute dagli elettrofiltri dell'impianto di agglomerazione AGL 2 dell'Ilva". Questi sono i rifiuti. E poi abbiamo topsoil... Posso, Presidente? Non voglio... Non mi permetto di interromperla.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, lei ha visto negli atti del dibattimento i rapporti di prova della perizia? Della consulenza.

AVVOCATO C. RAFFO – Presidente, per me non è neppure un problema questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. RAFFO - Perché tanto sono richiamati espressamente all'interno.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO C. RAFFO - Ove mai non ci fossero e voi li riteneste necessari, li potreste acquisire d'ufficio. Francamente, devo dire, questo difensore ha dato per scontato che tutto il materiale depositato e allegato rispetto al corpo del reato sia stato acquisito, perché diversamente... Stiamo parlando di un corpo del reato, non stiamo parlando di un documento depositato dalla Procura o dalla Difesa per divertimento. È il corpo del reato del falso. Ma credo che ci sia tutto, Presidente. Peraltro, sono allegati espressamente. Vado... Presidente, tanto per farle un esempio, quelli sono alcuni allegati, ma ci sono anche i rapporti fotografici allegati, che tra l'altro so che sono stati anche ridepositati da alcune Difese. C'è tanto. Ne parleremo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie.

AVVOCATO C. RAFFO – Per carità! Certamente, insomma, sono atti sui quali i Pubblici Ministeri... Posso? Ditemi voi, se...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, prego.

AVVOCATO C. RAFFO – Dicevo, leggiamo a pagina 39 sempre, la pagina seguente a quella che vi ho appena letto, l'ulteriore, unico e solo rapporto... diciamo, elemento: il topsoil delle aree industriali Ilva, Basile Petroli, depuratore Bellavista. Quindi qua stiamo parlando di topsoil dell'area industriale. Il resto matrici ambientali, matrici alimentari.

Stop!

Quindi, tanto per cominciare, i consulenti del Pubblico Ministero hanno operato il loro elaborato su due fonti emmissive, due. Convogliate, Ilva e Appia Energy, per quanto riguarda i camini, sempre Ilva con riferimento alle polveri dell'AGL (ESP e MEEP). Non c'è nient'altro in termini di fonti emmissive. È un dato obiettivo. Sono peraltro allegati gli esiti nei grafici effettuati, ovviamente dopo lo studio... Intendo gli esiti effettuati dopo lo studio dai consulenti tecnici, con le tabelle che richiamano - e ve li ho allegati - espressamente quali sono i dati che hanno valutato: campagna 2007 prima campagna, febbraio 2008, giugno 2008. E poi avete in maniera specifica... Qui avete chiaramente diossine e PCB presenti. Sono rapporti che descrivono diverse cose: descrivono la presenza tal quale nei vari campioni, la presenza in TE nei vari campioni, il rapporto tra diossine e PCB nei vari campioni, e poi le firme, il fingerprint. Ma sulle modalità su cui sono state fatte queste cose mi attarderò un attimo dopo. Io ho interesse però a segnalarvi quale fosse la base dati che avevano, base dati che gli avevano dato i Pubblici Ministeri e che non potevano ampliare con campionature ulteriori. Non lo potevano fare, dovevano valutare solo questo.

Qui siamo in un'indagine Modello 44, dove sostanzialmente sono stati dati ai consulenti circa 17 campioni di emissioni E312. Ovviamente, quando parlo di campioni, intendo rapporti di prova fatti da ARPA, fatti da A.S.L., eccetera eccetera, e quindi erano i rapporti di prova che gli sono stati dati, non materialmente i campioni per andarsi a fare loro le analisi. Campionati, ovviamente, dal laboratorio microinquinanti di ARPA per quanto riguarda le emissioni, da Inca Marghera per quanto riguarda gli animali. Insomma, abbiamo ovviamente una serie... Da IZS per quanto riguarda gli animali. Abbiamo questi dati, questa base dati. Ma la cosa che noto è che è un'indagine a Modello 44 che ha circa 21-22 campioni relativi a Ilva e 3 campioni di emissioni Appia Energy. Tre. Diciamo, sono rapporti di prova diversi, sostanzialmente, su un campione. Ma che sia uno, che siano tre... E' l'unica alternativa che viene data.

Bene, detto questo, che fanno i consulenti? Si mettono ad analizzare questi dati, vi descrivono in maniera analitica quello che sostanzialmente hanno ritrovato, tanto nei rapporti di prova relativi alle emissioni, quanto nei rapporti di prova relativi alle matrici recettori eventuali di queste emissioni, e fanno un'elaborazione. Che tipo di elaborazione viene fatta però per prima? L'elaborazione metodologica. C'è un capitolo nella relazione - e questo è un passaggio a mio avviso importantissimo - dove i C.T.P. descrivono come tratteranno questi dati. Badate, non si fermano neanche ai soli campioni che hanno in termini di valutazione dell'area di Taranto, perché non possono farlo. Il quesito che gli hanno chiesto i Pubblici Ministeri è: "Individui il responsabile". Loro non hanno

campioni da analizzare, però dicono: “Va be', vediamo, che industrie ci sono nell'area di Taranto? Che situazioni in quell'ambito?” E voi troverete le mappe. Le mappe, che sono sempre un allegato alla relazione, e che - in sostanza - recano una serie di figure, voi lo vedete... una serie di immagini dove i consulenti descrivono la situazione, individuano quelle che sono le fonti emmissive... Intanto individuano la differenza tra zona territoriale, zona marina, individuano quelle che sono le fonti presenti, dove si trova l'abitato rispetto alla zona industriale; vanno ad individuare, sempre su queste mappe - e parlo della mappa numero 3 allegata alla consulenza - gli stabilimenti industriali che possono essere produttori di emissioni di diossine e PCB, o comunque che possono essere oggetto di problematiche relativamente al PCB, relativamente alla sua gestione. Io vi dispenso dall'idea che vi debba spiegare che cos'è il PCB, che oltre ad essere... ovviamente una molecola composta da tanti congeneri, solo alcuni dei quali tossici come le diossine che si chiamano PCB dioxin-like. È, però, un prodotto che noi possiamo trovare a livello particolato, tanto a livello di emissioni, quanto - e in particolare, in particolar modo tantissimo se n'è trovato nel corso del tempo - negli oli dielettrici per i trasformatori. Sul punto non dico altro. Dico soltanto che c'erano stabilimenti come MATRA deputati alla gestione dei trasformatori e degli oli dielettrici in questi contenuti ai fini dello smaltimento. E quindi i C.T.P. cosa fanno? Descrivono alla mappa 3 la situazione delle industrie che ci sono, e sono tante. Abbiamo Euro Ecology, le discariche Ilva, lo stabilimento ex MATRA, l'agglomerato, il cementificio Cementir, il coinceneritore di CDR Appia Energy, l'inceneritore di R.S.U AMIU, l'inceneritore ROT di Ecologica Tarantina. Li descrivono tutti, sono qui. Poi vanno avanti e dicono: “Va bene, adesso vediamo. I campionamenti che sono stati fatti relativamente all'acqua di falda, relativi a PCB e diossine, dove sono state individuate ipotesi di superamento?” Sono stati fatti due campioni, uno dei quali è relativo a un fuori limite. E descrivono, nella mappa numero 4, sia il campione fatto che il fuori limite. Poi, e questa magari è anche più importante, relativamente ai campioni di topsoil - mappa numero 5 - le trovate tutte in fila nell'ambito di un allegato. Parliamo di mappe. Mappa numero 5: voi trovate, sostanzialmente, tutti i punti di campionamento eseguiti dagli enti, relativi ai campioni che loro hanno avuto, e trovate poi i valori fuori limite indicati con un cerchio rosso rispetto al campione. Ve li passo in rassegna, perché sono pochissimi, ma immagino che questo... Posso, Presidente? Io proseguo, se non mi stoppate. Relativamente alla mappa numero 6, trovate l'indicazione... E questa vorrei però, Presidente, se posso... Allora, alcune sono state direttamente inserite nel consulenza. Erano tantissime. Altre sono state inserite nelle produzioni dal Pubblico Ministero quando è stata prodotta la consulenza, come mappa fuori consulenza magari,

perché – chiaramente - altrimenti si sarebbe perso il senso. Quella numero 6: "Allevamenti controllati dal SIAV dell'A.S.L. di Taranto" è quella che mi interessa di più francamente, ai fini ovviamente delle imputazioni che devo trattare, descrive gli allevamenti conformi e gli allevamenti non conformi facendovi la mappa di cosa veniva fuori, di dove si trovavano e di dove c'erano quelli non conformi. Il punto di campionamento... Posso, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì.

AVVOCATO C. RAFFO - Relativamente ai campionamenti aria, i punti di campionamento e i valori fuori il valore guida che, come potete vedere, sostanzialmente non c'erano. Erano tutti sotto il valore guida. Con riferimento ai campionamenti delle deposizioni atmosferiche, invece, c'erano dei valori, ovviamente rispetto ai punti di campionamento, che avevano superato i valori guida. Parliamo di valori guida. Abbiamo poi il dettaglio del posizionamento del topsoil. In particolare, vorrei che vedeste questo, la mappa 9: è indicata la distanza, la posizione, l'allocazione del campione di topsoil agricolo caratterizzato da tossicità prevalentemente dovuta a PCB dioxin-like e della collocazione dello stesso rispetto alla MATRA. Per quanto riguarda le mappe, sono queste, e ci possiamo fermare qui.

Descrivono quindi - devono farlo, quantomeno sotto un profilo descrittivo – l'area in cui hanno svolto la loro valutazione. La descrivono puntualmente, tramite mappe che – ripeto – depositano i Pubblici Ministeri, e da cui traggono poi alcune considerazioni. Badate, con riferimento alla valutazione delle potenziali sorgenti emissive della zona, loro le valutano e le descrivono. Dicono: "Che cos'è il coinceeneritore Appia Energy? Che cos'è... che tipo, diciamo, di possibilità di emissioni ha e che valore può avere di incidenza sul territorio? In relazione, ovviamente, a quelle che sono le note emissioni di determinate categorie di impianti. Premettono – questo è fondamentale – che la differenza in termini di produzione di diossine rispetto alla presenza di diossine in percentuale ai furani, quindi sempre famiglia diossine piena... che in tutti i processi termici avremo una prevalenza di furani. Vedo i Giudici Popolari che fanno "sì" con la testa, e quindi viaggio veloce, perché ormai siete proprio, ovviamente, consapevoli di questo. E quindi possono descrivere la problematica, perché i campioni che gli hanno sottoposto, in particolare quelli animali, sono inquinati in parte – alcuni di questi – più da furani che da diossine rispetto al rapporto tra questi due, ma non tutti. E poi fanno le proporzioni tra le diossine presenti e i PCB. Però, dico, si limitano chiaramente a descrivere la tipologia dell'emissione non avendo neanche un rapporto di prova, tranne per Ilva (E312 e polveri dell'AGL 2) e Appia Energy. Diciamo che – questo lo devo dire in premessa – beh, se si assume che questi abbiano fatto una valutazione finalizzata a

annacquare e a dire che Ilva non c'entrava niente, così come c'è scritto, con riferimento agli animali - poi ne parliamo - gli bastava dire: "I dati raccolti non bastano per fare nulla, perché due fonti emmissive, 90%... 95% di dati su Ilva, 5% di dati su Appia Energy, come facciamo noi a fare una valutazione complessiva? Questa è un'indagine Modello 21 più che Modello 44". Però loro vanno avanti, fanno le loro valutazioni. E quali sono? Vediamo. Le valutazioni ve le leggo un attimo, poi torno al metodo, sono queste: "Accertino lo stato di inquinamento da diossine e PCB nel territorio di Taranto e aree limitrofe". "Il territorio investigato esteso in un raggio di circa venti chilometri intorno alla zona industriale di Taranto..." Vi leggerò pedissequamente quella che è la conclusione, è brevissima, perché mi è parso che nella lettura che ne ha dato il Pubblico Ministero gli sia sfuggito qualche commento o qualche parte, e vorrei che voi li sentiste bene. "...non si sottrae alla consueta aspettativa di ubiquitarità per la presenza di diossina e PCB dioxin-like risultati sempre rilevabili, come avviene in aree fortemente antropizzate, sebbene la loro presenza nelle matrici ambientali sia stata riscontrata a livelli ordinari" – quattro superamenti su un numero di campioni che poi vi dirò – "rinvenuti da ARPA (falda, topsoil, deposizione atmosferica, aria ambiente, eccetera). Infatti, praticamente la concentrazione di diossine e PCB non ha superato quasi mai i limiti vigenti. L'entità dei livelli mediamente osservati, e dei pochi superamenti, non identifica situazioni particolarmente allarmanti". Certo, perché se consideri centinaia di campionamenti e consideri quattro superamenti, di cui peraltro alcuni veramente ai limiti della tollerabilità rispetto - per esempio - a Fornaro stazionamento (10,3 su 10 come valore)... Vado velocemente. "Nelle matrici alimentari, di contro, è stato accertato un preoccupante stato di inquinamento principalmente da PCB dioxin-like, e secondariamente da PCDD/PCDF" - quando lo si mette insieme – lo sappiamo – con lo slash, equivale chiaramente a indicarli entrambi – "limitato, per lo più, a capi ovicaprini".

Questa nozione mi interessa: "animali sentinella". "...e da prodotti edibili derivati. Solo alcuni degli allevamenti controllati, tuttavia, hanno presentato casi di contaminazione, identificando un quadro a macchia di leopardo. Va evidenziato che i controlli condotti precedentemente agli eventi in oggetto, effettuati sempre dall'A.S.L. di Taranto, non avevano mai fornito risultati allarmanti". Per carità, è generica, poi va più nel quesito rispetto alla problematica. Qual è sostanzialmente il dato? Il dato è che – come direbbe il Pubblico Ministero – non potevano dire niente di diverso, erano inquinati tutti i campioni animali e i campioni edibili derivati, perché loro ne avevano parecchi. Ebbene, era limitato per lo più ai campioni ovicaprini; da chi voleva imbonire una consulenza nei confronti di Ilva, forse, mi sarei aspettato non un "animali sentinella", mi

sarei aspettato "animali da non prendere in considerazione" quando si fa un'analisi relativa alla presenza di diossine. Ma non lo sto dicendo per far emergere da questo elemento chissà cosa; lo sto dicendo perché il senso di chiamarli "animali sentinella" da parte dei consulenti del Pubblico Ministero - a mio avviso - aveva un senso opposto a quello che è il pensiero del Pubblico Ministero, salvo poi quello che si determinerà anche con riferimento alle valutazioni sul punto da parte dell'ARPA, da parte di chi abbiamo sentito in questo processo. Ecco, certamente il fatto di chiamarli "sentinella", senza spiegare in questo caso perché addirittura non potevano essere presi in considerazione, aveva un senso forse diverso. E da prodotti edibili derivati. Gli allevamenti a macchia di leopardo. Io per quello, francamente, vi ho mostrato le mappe, ve le ho date, le avete viste. Obiettivamente, io non so come si possa, in relazione a questo dato, al dato di mappa numero 6, dire che non ci troviamo in un'ipotesi di allevamenti a macchia di leopardo. Perché, badate, gli allevamenti presi in considerazione, alcuni dei quali anche molto più vicini a Ilva di quelli interessati dalle croci rosse che voi vedete sulla mappa, sono obiettivamente a salti anche rispetto alla medesima zona. Ma sul punto poi andremo avanti e vedremo questo cosa può significare. "Va evidenziato che i controlli dell'A.S.L. prima non avevano mai fornito risultati allarmanti". Hanno acquisito e lo hanno messo. Questo dato che cosa può avere il senso... cioè, che cosa può voler descrivere da parte di chi vuole annacquare una consulenza? Comunque che si sta ipotizzando un discorso di inquinamento di questi campioni, se poi di questo si può parlare, relativamente fresco, perché non abbiamo trovato negli anni passati situazioni particolarmente allarmanti. Poi ci sono le valutazioni, fatte dalle tabelle, queste anche inserite nell'ambito della consulenza direttamente, proprio nel testo consulenziale, dove voi ritrovate lo specchio plastico, che non mi è parso di ritrovare altrove francamente, di tutte quante le matrici ambientali campionate, con dati aggiornati al 21 maggio 2009, e dei superi messi in rosso, o in nero più scuro per quanto può riguardare i PCB. Ma, nel caso... No, sempre in rosso. Nel caso di specie, voi avete la rappresentazione plastico statistica di quello che significa avere poche situazioni di superamenti. Avete un dato in più però, che è interessante. Tabella numero 9: PCDF e PCB... quindi diossine e PCB, matrici alimentari, riepilogo dei risultati. Nome allevamento. Poi avete una tabella che descrive gli 86 allevamenti valutati, e in rosso quelli oggetto di situazioni di superamento. Io mi sto soffermando su questo, anche magari essendo un po' tedioso, perché so che voi conoscete il processo, ma per darvi anche una rappresentazione che non mi è parso di vedere altrove, piuttosto plastica e incontrovertibilmente non tacciata di falsità dalla Procura, che non ha mai detto: "Hai detto che uno era conforme e non è vero". Quindi, sul dato, mai dato può

essere più genuino di quello del corpo del reato, perché se ci fosse stata qualche altra cosa di negativo - sono convinto - l'avrebbero rilevato nell'imputazione. E allora, vi dico, sostanzialmente questo dato è un dato che non mi pare descriva rispetto a queste situazioni un problema piuttosto importante. Poi abbiamo il tenore nelle diossine e PCB sulle matrici alimentari. Qui già individuiamo una situazione importante. Badate, però, che in questo quadro sono inseriti solo i campioni risultati positivi, cioè risultati inquinati. I 60 campioni risultati inquinati, se non dico cosa inesatta... Diciamo 60 circa, ora non ricordo esattamente, ma ce li avete qui. E trovate anche accanto da cosa sono inquinati. Perché, come ci siamo detti però tanti anni fa, posso dire a questo punto, chiaramente gli stessi... il tenore massimo è da considerarsi in riferimento alla somma di diossine e PCB. Per cui voi, come nel secondo caso, potrete trovare anche un dato che non va sopra soglia per uno solo dei due valori, ma che sommandoli insieme ovviamente fa andare sopra soglia, sopra tenore massimo rispetto alla possibilità che quei campioni vengano messi in commercio. E vi rendete conto, vedendo la tabella, che in tantissimi casi i PCB... Ovviamente qui stiamo parlando di valori in TE, vorrei che fosse chiaro. In molti casi i PCB in TE. Quindi, l'abbiamo detto cento volte, le diossine sono molto più problematiche dei PCB rispetto al TE, alla tossicità equivalente, nel senso che basta molto meno diossina per raggiungere livelli importanti di tossicità. Il fatto, però, che in questi casi i campioni animali o edibili derivati fossero più inquinati in molti casi da PCB, voi lo vedete plasticamente, perché - guardate - una cosa è certa: se questo non si può dire - fatemelo dire - per la consulenza dei periti del G.I.P., quantomeno in termini di immediata intelligibilità, l'avrete letta tutti, non mi pare che si possa dire che è immediatamente intelligibile: non riporta i calcoli! Non riporta i calcoli. Su certe parti si è detto che: "Abbiamo fatto le correlazioni", però non sono riportate da nessuna parte nella perizia, né sono state allegate. Qui abbiamo il dato... Poi ne parliamo in maniera più precisa. Abbiamo il dato tanto dell'uno tanto dell'altro, e della somma tra i due in TE, per cui voi capite perfettamente, in maniera facile, che cosa c'era di più in tossicità equivalente. Non vi sto a dire che se i PCB superavano, e anche di molto in alcuni campioni, la tossicità equivalente delle diossine, vuol dire che in termini di tal quale i campioni erano strainquinati da PCB. Se potessimo dare una dimensione tale da apprezzarla, un campione che in tossicità equivalente è molto più contaminato da PCB... In tossicità equivalente dicevo, quindi in percentuale tossica è molto più contaminato da PCB, è un campione stracolmo di PCB in termini quantitativi. Tra l'altro, vi è stato detto, relativamente ai PCB i parametri di valutazione nel corso degli anni, da parte diciamo del legislatore, sono sempre stati considerati, rispetto alla presenza nei topsoil, in maniera assolutamente più larga delle diossine. Vi sia di guida il

fatto che, con riferimento ai campioni di topsoil e allo schema che vi viene dato, alle matrici ambientali diciamo, tabella numero 8, voi ritrovate che, per quanto riguarda i suoli industriali ad esempio, il valore delle diossine nei suoli industriali è chiaramente molto più alto in termine di valore consentito. Di CSC, dei valori... Stavo cercando, insomma... Sanno bene, ma stavo cercando di essere molto pratico nella lettura del dato. Ma qui lo trovate scritto. Per quanto riguarda il topsoil industriale, il PCB non si considera, non ha un valore limite. Vado più velocemente sul punto, arriviamo al punto centrale: "Determini il livello di rischio per la salute umana". Badate, qui c'è una contestazione di avvelenamento, i consulenti tecnici del Pubblico Ministero stanno annacquando la prima e controvertendo assolutamente la seconda, facendo un'inversione sui cui gradi poi parleremo meglio dopo...

(Il presente procedimento viene sospeso, a causa della mancanza di energia elettrica, alle ore 15:58 e riprende alle ore 16:08).

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Possiamo riprendere. Prego, Avvocato Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO – Sì, grazie Presidente. Dicevo, Presidente, la risposta al quesito numero 2: "Tenuto conto del consumo locale medio di carni ovicaprine, non si ritiene che il pericolo rappresentato dalla contaminazione alimentare media riscontrata nel territorio investigato possa concretizzarsi in rischio per la salute umana del consumatore ordinario, sia adulto che bambino. Si ritiene, tuttavia, che sussistano rischi sanitari concreti per quanti ricorrano a consumi elevati di prodotti in oggetto". Io vi vorrei solo far notare questo: voi avete avuto, rispetto a vari temi di questa consulenza tecnica, delle strenue difese da parte degli altri imputati e delle altre Difese, che hanno confutato diciamo - io mi fermo qui, perché non mi interessa ai fini della mia imputazione - o cercato di confutare proprio, per esempio, l'ipotesi del superconsumatore o del consumatore esclusivo. L'abbiamo sentito ultimamente. Ora, non mi confronto con quel dato, perché non mi voglio sostituire a nessuno nel suo ruolo; di fatto, però, devo rilevare che se questa era una valutazione fatta da un collegio peritale, per due terzi dicono... dice la Pubblica Accusa, annacquato, ma annacquato su questi temi non tanto. Qualcuno potrebbe dire: "Perché c'era Cassano" - Cassano era il medico - e quindi Cassano ha teorizzato, Cassano ha fatto, Cassano ha detto. Però non vi posso non ricordare che ci sono delle intercettazioni in cui Primerano - con un'interpretazione che poi viene data e ne parleremo – dice: “Però, forse dobbiamo mettere anche qualche...” Parlando proprio nel collegio peritale: “Dobbiamo mettere qualche valutazione rispetto al fatto che non si possa pascolare lì, che sia meglio non pascolare lì, portare le capre,

perché altrimenti c'è qualche problema". Se è vero, come è vero, che i due volevano annacquare... Qua siamo al 2010, al deposito della relazione 2010 già. Quindi, non solo volevano annacquare, Liberti era stato corrotto, ormai il disegno corruttivo e falsificatorio era alla massima potenza. Beh, forse però Primerano a quel punto doveva dire: "Va be', potremmo pure evitare di parlare sempre del discorso di non andare a pascolare lì". E poi vi dirò anche perché poteva farlo. Poteva farlo perché ARPA si era espressa nel senso, non come trovate qui e nella relazione integrativa, sul punto delle – come posso dire? - valutazioni di attenzione, cioè delle eventuali contromisure ad eventuali rischi per la salute umana; ARPA si era espressa, prima del deposito della seconda consulenza – e ve ne parlerò diffusamente – nel senso che non vi era pericolo per l'assunzione. Lo ritroverete, Presidente, in un allegato alla consulenza integrativa. Ve ne parlerò in maniera più specifica. Quindi è strano che l'opera falsificatoria abbia restituito un dato – come posso dire? – di teorizzazione di un problema sanitario, quando si sarebbero potuti fermare dicendo: "Non c'è nessun rischio sanitario", anche dovendo arrivare ad ipotizzare superconsumatori o consumatori esclusivi, sui quali bastava dire: "Ma chi mangia al 100% della sua dieta solo fegati di ovicaprini o prodotti edibili derivati dagli ovicaprini?" Ne avete sentito parlare, ve lo risparmio questo punto.

E allora, andiamo avanti. Quesito numero 3. La croce di tutto è qui: "Individuino la provenienza di tale inquinamento". "L'esame delle caratteristiche dei profili" – badate – "di diossine, furani e PCB dioxin-like, riscontrati tanto nelle matrici ambientali quanto in quelle alimentari, conduce ad identificare l'origine di tali inquinanti nelle attività antropiche di tipo industriale che si concentrano nell'area di Taranto e non in una contaminazione di tipo civile". Che vuol dire questa cosa intanto? Intanto si esclude che il discorso possa essere ubiquitariamente presente. Punto. Si potevano fermare qui. C'è letteratura scientifica sul punto precedente al deposito di questa prima consulenza, ci sono studi fatti in Bassa Sassonia, in Germania. Ve li hanno citati, spiegati, rappresentati tutti. Potevano dire: "Per quanto riguarda il problema ambientale, bassissimo, 4 superi rispetto a tutti quanti, potrebbe essere un problema di carattere industriale; per quanto riguarda quello alimentare, siccome sono tutti prodotti derivanti dagli ovicaprini, non vi possiamo dire una parola". Questa non era una scelta da rimettere al medico, quindi sui potenziali rischi sanitari, secondo l'assunto del Pubblico Ministero. Questo lo decidevano i chimici, i tecnici, Liberti e Primerano. Eppure loro scrivono questo. Ma andiamo avanti: "In particolare, il riscontro delle elaborazioni" - stiamo parlando di profili; non di quantità, di profili – "suggerisce che attualmente il fingerprint delle diossine nelle matrici ambientali corrisponda in alcuni casi" - perché non in tutti corrisponde, e poi diremo che vuol dire - "alle emissioni diffuse e fuggitive

dell'impianto Agglomerazione AGL 2 a quote prossime al piano campagna (Vedi polveri abbattute dagli elettrofiltri e al topsoil prelevato nell'intorno dello stesso) e che l'elevata tossicità dovuta a PCB dioxin-like, peculiarità di molti campioni ambientali e alimentari non conformi, sia riconducibile..." Badate, però, che sopra hanno parlato, proprio all'inizio di questa risposta, di profili non solo di PCB dioxin-like ma anche di PCDD/PCDF, e hanno detto dei campioni alimentari, e lo hanno sottolineato anche, giusto per non farsi mancare nulla. "...peculiarità di molti campioni ambientali e alimentari non conformi, sia riconducibile al tipo di contaminazione riscontrato in molti..." Molti! Non come vi ha detto il Pubblico Ministero – poi ve lo leggo – in qualche campione Ilva. Così vi ha detto nella discussione. Menomale che c'è la stenotipia! Forse gli sarà sfuggito questo "molti" sottolineato. "...campioni del topsoil dell'area Ilva, e in un campione, sempre di topsoil, prelevato presso l'ex stabilimento MATRA". Badate che c'è scritto nelle mappe che MATRA era quello... Quello vicino a MATRA che vi ho fatto vedere, c'è scritto anche nel corpo della relazione, era - guarda caso - quello più inquinato di tutti da PCB. Ma nelle conclusioni non l'hanno scritto. Non è come ha detto il Pubblico Ministero. Non vi hanno detto: "Il campione più inquinato lo abbiamo trovato vicino a MATRA. Qualche campione lo abbiamo trovato anche..." Conforme, ovviamente, in termini di profili, di questo stiamo parlando. "Al topsoil Ilva c'è pure. Ma il più inquinato è vicino a MATRA". (*Fa un cenno di diniego*). Vi hanno detto: "Moltissimi campioni del topsoil Ilva avevano la stessa firma, la stessa impronta digitale del PCB ritrovato negli animali". Perdonatemi! Nel topsoil prelevato dallo stabilimento. Uno solo relativo a MATRA. E non vi hanno indicato qui, nel quesito, nella risposta, che era il più inquinato. "L'esame di profili ha escluso significative corrispondenze con le emissioni del Camino E312". Sul punto torneremo, perché a nostro avviso, a nostro avviso questo per il Pubblico Ministero è stato un punto molto importante, un punto molto importante evidentemente di diffidenza ulteriore nei confronti di chi già aveva messo sotto processo. Un punto importante perché? Perché, badate - come dicevo - è verificatrice la mente dell'uomo. Il Dottor Buccoliero, citando alcuni passaggi della relazione Liberti in maniera non proprio specifica, diciamo, non proprio letterale, diceva: "Dicevano che c'era la sovrapposibilità con alcuni campioni..." Rispetto ai profili sempre. "...con alcuni campioni ambientali, quindi i campioni ambientali erano inquinati da Ilva. Aveva inquinato Ilva il topsoil, le deposizioni", eccetera eccetera. "E fin qui andiamo bene", vi dice. Poi dicevano: "Il camino non c'entra niente". Allora, io sul punto veramente la questione la devo liquidare in due parole. Sul punto è la stessa cosa che dicono i periti, ma vi dico di più: citano i consulenti, citano la relazione di consulenza. La relazione di consulenza, però,

fa una cosa in più: vi spiega, non fa solo una citazione, vi spiega il percorso fluidodinamico, citando una pubblicazione (Loman del 2001), e spiegando che su dei camini valutati da Loman nella sua pubblicazione, alti 75 metri, le emissioni ricadevano per il 90% oltre 100 chilometri, per il 10% ricadevano nei 100 chilometri, ovviamente con una situazione di ombrello, ovverosia nei 100 chilometri più all'esterno andavi più avevi quelle ricadute. La citazione è puntuale: lo spiega, mette le percentuali, specifica qual è il motivo da un punto di vista fluidodinamico e – aggiungo io – non considera che la pubblicazione valutava camini di 75 metri. L'E312 è 200. Quindi, probabilmente, la ricaduta a terra nell'abitato di Taranto e limitrofi delle emissioni dell'E312 non raggiunge neanche percentuali comparabili a pochi numero percentuali, all'1 o al 2%, seppure ce ne sono. Ma vi è di più sul punto, e ve lo anticipo questo tema, perché è stato un tema del Pubblico Ministero: "I consulenti, quando sono andati a verificare le fonti attive di PCB, hanno detto che Ilva non aveva fonti attive di PCB. E si è dimenticato Liberti che il camino E312 emetteva 120 tonnellate all'anno di PCB". Quindi... L'ha detto, non è vero che se ne è dimenticato. Ma io quei PCB, sotto il profilo dell'emissione a terra, nel topsoil e negli animali che si cibano del topsoil vicini allo stabilimento, non li devo considerare proprio, perché vale lo stesso principio che vale per le diossine. E vi dico di più. Non solo! Si sono assunti l'onere di dire, e non hanno sbagliato, che la legge regionale che aveva abbassato le diossine - parlavano delle diossine a 0,4 - già vigente quando hanno depositato le loro relazioni... Per carità, è un'ottima idea e porterà dei benefici in termini di diossina in Italia e a livello regionale, dicono. Forse però questo tema non avrà grande impatto sull'abitato di Taranto, perché c'è questo problema: le emissioni andranno oltre quel punto. Quindi, a differenza dei periti che per dire: "l'E312 non è" hanno citato un pezzo della relazione dei consulenti, e si sono fermati là, poi quando sono venuti qua comunque ce l'hanno confermato. C'è di più: il dibattito ci ha restituito che anche Esposito ha detto: "ARPA inizialmente pensava che fosse il camino il problema, poi abbiamo cambiato idea e abbiamo fatto delle valutazioni anche noi". Ma vado veloce sul punto, perché non è neanche oggetto di contestazione come falsità, come dichiarazione falsa. È un dato che, come sempre, i consulenti tecnici del Pubblico Ministero hanno spiegato, hanno spiegato da un punto di vista scientifico, dimostrando con la pubblicazione, con i numeri, le loro argomentazioni, le loro ipotesi suffragandole di dati sperimentali e scientifici. E allora non ci vedo niente di male in questo, anzi ci vedo di più. Con questa conclusione i consulenti hanno puntato il dito. Dove? Su AGL 2. È l'unico! Nella risposta al quesito non mi pare... A parte il topsoil, ma un solo topsoil MATRA, non mi pare che a differenza di quello che vi ha detto il Pubblico Ministero abbiano individuato

alternative: "Potrebbe essere quello, potrebbe essere quest'altro". Lo potevano fare? Materialmente nel 2009, con la base dati che avevano potevano dire: "Abbiamo trovato delle corrispondenze. Bisognerà però indagare gli altri stabilimenti, che pure nelle mappe abbiamo rappresentato, perché su quelli nessun dato sperimentale ci è stato fornito". Così l'annacquavi. Ma non l'annacquavi veramente, dicevi la realtà, dicevi che non avevi i dati e che quindi non si poteva dire niente sul punto. La cosa bella è che, al di là dei commenti fatti rispetto all'annacquamento, questa consulenza ha due risposte processuali. Una è l'ispezione. Badate però, l'altra è l'iscrizione al Modello 21 che avviene prima dell'ispezione, che avviene nelle more. Tanto è vero, che vanno a fare l'ispezione con un decreto firmato a gennaio ma notificato a loro il 18 febbraio ed eseguito il 23, con l'ispezione, poi si accorgono nel corso dell'attività che è cambiato il numero. Quando se ne accorgono? Quando devono fare delle richieste... quando devono chiedere di fare le analisi e hanno il decreto del Pubblico Ministero che dice: "Fate le analisi", ad ARPA, dove è cambiato il numero. Tant'è che Liberti e Primerano discorrono tra di loro, dicono: "Va be', ma sto fatto che mò è Modello 21, ma ci devono dare un altro incarico?" Che, a dispetto del dato economico, perché è inutile dirvi che non sono stati pagati per quest'attività - ma lasciamo stare - era un dato materiale, cioè un dato diciamo processuale. "Scusa, io ho avuto un incarico nel Modello 44, adesso io ti devo depositare una relazione, quella del 2010, e te la devo depositare con un nuovo incarico? Mi devi fare dei quesiti? Ci devono dare un nuovo incarico?" – "E che ne so! Vallo a chiedere", dice Liberti a Primerano. Il nuovo incarico non glielo danno. Ma anche perché la seconda relazione non ha quesiti nuovi, i quesiti sono sempre questi. La seconda relazione, che così viene chiamata, non ha bisogno di quesiti: è semplicemente un accertamento in più che il Pubblico Ministero dispone per scoprire se l'ipotesi fatta qui sia un'ipotesi che trova un riscontro e porta a una tesi. Sono le polveri di AGL 2, vediamo se sono le polveri di AGL 2. E poi l'ultimo discorso, che è fondamentale: "Formulino proposte atte a ridurre i rischi per la salute umana derivante dallo stesso". "Le emissioni diffuse in prossimità del piano campagna dell'impianto AGL e la gestione delle polveri abbattute dagli elettrofiltri costituiscono il principale fattore di impatto al momento evidenziato" – perché questo... non potevano dire altro – "ben più degli effetti di ricaduta delle emissioni del Camino 312". Quindi non lo escludono neppure, dicono "ben più", non è che dicono: "Il camino non c'entra niente". Dicono: "Comunque, quello è il problema reale". "Appare pertanto prioritario ridefinire le modalità di gestione delle polveri abbattute dagli elettrofiltri sin dalla fase di insaccamento". E qua il Pubblico Ministero si è sbracciato: "Ma che hanno detto di nuovo? L'aveva detto ARPA già. ARPA l'aveva detto che questo non lo potevano mistificare, perché ARPA

aveva detto che il problema è che si rompevano i big bag. C'erano stati i big bag rotti, c'era la foto" Infatti la foto viene riportata. In consulenza 2010, la foto del big bag rotto, sta nella relazione integrativa nel corpo del testo, giusto per non avere problemi. Ma dicono qualcosa di più qui che secondo me... E non lo dico per fare un torto al Pubblico Ministero, lo dico perché francamente io per capire queste cose ho dovuto fare parecchie ripetizioni dal Professor Liberti. Per fortuna avevo un grande maestro che mi ha saputo spiegare le cose difficili, i congeneri e queste cose, facendomele capire per le mie limitate possibilità. "...garantendo la tenuta ermetica di tutte le parti di impianto che possono produrre emissioni fuggitive di tali polveri". Questo è scritto nel 2009. Si dice, dice il Pubblico Ministero: "per annacquare". Non hanno detto: "La fase di insaccamento è un problema per i big bag", che l'ha già detto ARPA; dicono una cosa nuova: "...garantendo la tenuta ermetica" Perché vado sulla tenuta ermetica? Perché questo annacquamento, questa consulenza prezzolata, non si sa quando, non si sa perché, da Liberti e Primerano... Perché è falsa già questa! Perché non dice: "Gli animali vengono da Ilva, sono inquinati da Ilva", non dice questo. Dice che Ilva, rispetto all'AGL 2, doveva garantire la tenuta ermetica delle polveri dell'impianto. I consulenti prendono il pacco, lo portano alla Procura e lo consegnano ad agosto 2009. Il Pubblico Ministero legge, legge bene, e a gennaio decide di disporre l'accertamento giudiziario, l'accertamento a sorpresa, insieme con gli Ispettori del Lavoro - poi di Severini mi farete dire quattro parole dopo - che viene però disposto per febbraio, per fine febbraio e notificato a loro il 18 febbraio. Ora, Liberti - che è l'amico di Ilva, prezzolato da Ilva, che ha fatto nel 2009 già una consulenza imbonita - gliela poteva dare, sicuramente una chiavetta ce l'aveva, una copia, per far sapere ad Archinà e compagni che cosa aveva scritto alla Procura; in una consulenza Modello 44, che però campionava solo Ilva, poteva prendere il pacchetto e dire: "Nah, leggitela, così vedete cosa mettere a posto". Pare di no, perché fanno l'ispezione giudiziale e trovano la parte sottostante alla zona nastri di trasporto dell'AGL 2 non tompagnata. "Non tompagnata" che vuol dire? Non a tenuta ermetica. E i consulenti scrivono che secondo loro quello può essere, diciamo, il problema della fuoriuscita. Io non mi sto a creare il problema di dover difendere nessuno o accusare nessuno, perché io devo difendere solo il Professor Liberti, e quindi non faccio una valutazione troppo puntuale del se avevano ragione o avevano torto. Vi dirò però il percorso che fanno. Però, mi pongo sotto un profilo di prova logica, logica in questi termini: com'è che Ilva ha letto queste carte... Perché deve averle lette, gli ha chiesto di annacquare! Non è andata a sistemare un po' lì sotto, dove poi si dice ci sono dei problemi? Poi vediamo che si scrive in quella del 2010, magari più velocemente, però questo è il cuore del problema. Tu mi stai dicendo che ho fatto un

falso qua, e io ti ho individuato per ipotesi l'impianto problematico, solo quello, ho citato solo lui, e ti ho già individuato quale potrebbe essere il problema, e io Ilva non l'ho ancora vista, non ci sono ancora andato. Siccome poi... Prendo Severini solo per un attimo, che dice tutto quello che dice: "Ho trovato quello che ho trovato", insieme ai C.T. Pubblico Ministero. "Poi sono tornato dopo e stava tutto a posto", mi pare che dica a giugno, quindi non c'erano più le polveri sotto. Badate, vuol dire che da agosto a febbraio una pulita si poteva dare, una tompagnata si poteva dare, una chiusura ermetica si poteva fare. E allora, se Ilva non lo ha fatto è perché nessuno l'ha avvisata, nessuno gli ha fatto leggere questa consulenza prima di febbraio. Ed è impossibile sostenere in questo processo che questa consulenza sia annacquata artatamente per non individuare responsabilità in capo a Ilva, per molteplici ragioni: perché indica solo Ilva, perché dice che il problema sono le polveri dell'AGL 2? Non... Badate, perché questo è fondamentale, non le polveri ESP e MEEP, ma le polveri che possono appartenere a emissioni diffuse e fuggitive. Che vuol dire sostanzialmente questo discorso, se tu poi me lo legghi a un'ipotesi di tenuta ermetica degli impianti? Che ci potrebbe essere qualche fuggitiva di tipo diverso. Allora, francamente, sostenere che sia annacquata in tal senso e che poi chi l'ha annacquata artatamente non abbia dato una copia a Ilva, che nel frattempo avrebbe sistemato questa cosa, che non sappiamo però... Io vi voglio dire questo: non sappiamo se ad agosto 2009 in quel punto c'erano tante polveri o se c'erano state per un periodo e poi erano state tolte. Io non lo so. Loro non l'hanno indagato. Su questo non possiamo dire nulla. Sappiamo solo che quando vanno a febbraio trovano quella situazione. E quella situazione descrive un problema, un problema di gestione dell'impianto. Mi sento di dire, anche se, francamente, a titolo di tutela del Professore Liberti io mi asterrò dal dirvi che cos'è un disastro, dallo spiegarvi il suo elemento soggettivo. Poi ne parliamo magari un attimo, perché visto che risponde di Articolo 40 poi vediamo. Ma qui secondo me manca proprio la materialità della condotta, in maniera palese. Il problema è diverso. Il problema è che, da questo punto di vista, dire che la rilevazione del dato ambientale era una rilevazione francamente non allarmante, come scrivono, è un dato obiettivo. Hanno trovato quattro campioni sopra la soglia delle CSC di poco, ipotizzando un valore delle CSC a 10 per verde pubblico, che rispetto ai suoli agricoli francamente va valutato. Ma, voglio dire, sostanzialmente il discorso è questo. Quando si dice: "Eh, Liberti ha detto deve archiviare il Pubblico Ministero". Poi ne parlerò meglio con l'intercettazione. Sì, perché francamente, se io con i dati che mi hai dato non ho un dato di altre industrie, ti individuo Ilva come possibile fonte dell'inquinamento, solo AGL 2, ti dico che... Adesso andiamo al fingerprint. Non si può correlare il fingerprint degli animali con quello delle altre situazioni, per quello che c'è

scritto lì dentro, in quei fogli che vi ho dato e che adesso vi chiederò di aprire, tra un attimo. Io, sostanzialmente, non ve lo posso dire che gli animali... che c'è un avvelenamento in corso, ma neanche per sogno! Posso però pensare che, se non hai superato limiti di legge, e soprattutto se non c'è la certezza piena che quei limiti di legge siano attribuibili tutti a te, completamente a te, perché non abbiamo fatto uno studio di altre forti neanche per sogno, io però ti ho individuato una cosa che per te, Procura, sarà fondamentale per fare tutti gli accertamenti che vuoi, con me o come dice Liberti nell'intercettazione, quando scopre che c'è stata la richiesta dell'incidente probatorio: "Ma chiamassero chi vogliono! Chiamassero i Vigili del Fuoco, se la facessero fare da chi vogliono loro". Perché? Perché sente un dato di lesa maestà: "Com'è, te l'ho detto io quale poteva essere il problema! Io che sono il Professor Liberti, che sono chi sono". È un accademico, voglio dire, avrà pure ragione di rivendicare i suoi lavori. Soprattutto, è come se io, Avvocato Raffo, al momento in cui stavo per discutere il processo per il Professor Liberti ricevevo la revoca del mandato. Forse al telefono avrei detto a mio padre o a qualche amico: "Ma si facesse difendere da chi vuole! Si facesse difendere dall'ultimo scalzacane di Avvocato. Com'è, gli ho fatto tutto il processo e mò, all'ultimo, la valutazione sulle altre fonti la fa fare a un altro?" Scusi, Pubblico Ministero, ma non mi pare di dire una cosa folle. Non è perché Liberti ha paura: "Chissà chi mettono". No, sta dicendo il contrario! Si sente lesa. "Com'è, ho fatto tutto questo lavoro! Non mi hai dato il secondo incarico quando hai fatto diventare Modello 21; non mi stai chiamando per spiegarti la relazione. Beh, avrò pure diritto, visto che io non sono stato corrotto, di pensare che sto subendo io un danno all'immagine? Perché poi vado a finire sui giornali, mi chiedono che succede, eccetera. Cioè, tutti sanno chi sono, chi è il trio di consulenti, anche perché hanno fatto gli accertamenti insieme a Ilva. Dire: "Tolgo Liberti e metto un altro" è una cosa che non piace, come – ripeto – non piacerebbe a me, e credo a nessuno di voi, in una situazione analoga. Allora vediamo, che succede? Questo succede: dopo sette mesi abbondanti, il Pubblico Ministero decide di far fare l'ispezione giudiziale. Ci credo che ci sono voluti sette mesi, perché se il consulente del Pubblico Ministero ombra è il perito industriale Ispettore del Lavoro Severini... Scusate se dico questa cosa, però la devo dire. Perché Severini è venuto qua dicendo che: "Il Pubblico Ministero mi ha chiamato perché aveva ricevuto la consulenza, ma non gli piaceva. Quella consulenza diceva qualcosa, e quindi me l'ha fatta leggere". La consulenza sulle diossine, sui PCB, sul profilo, come si fa un profilo, come si fa un fingerprint a Severini? Che - per carità! - avrà fatto grandi ispezioni giudiziali, avrà tutelato i lavoratori nel modo migliore del mondo, ma che deve capire di fingerprint, diossine, congeneri? Non lo so. Beh, questo dice Severini, visto che lo

dobbiamo prendere a tema e ci dobbiamo confrontare pure con Severini, confrontiamoci anche in questo senso. Io non credo, veramente, che il Dottor Buccoliero ha chiesto la consulenza a Severini sulla questione delle diossine e dei PCB. Mi fa sorridere! Non voglio dire che abbia detto il falso. Questo è un processo che in gran parte vive di percezioni, vive di percezioni portate all'estremo. La percezione di subire un danno da parte della Procura, perché qualcuno gli ha falsificato la consulenza, perché non dice esattamente quello che io pensavo, che mi aspettavo che dicesse, ci può stare, soprattutto se vedo un incontro strano, una situazione anomala, se in qualche telefonata sento i responsabili di Ilva che parlano in modo particolare, che dicono delle cose che però - poi vedremo – secondo me hanno un senso completamente diverso rispetto a quello esposto. E allora questo è, individuano questo. Come lo individuano? Perché il Pubblico Ministero, nella sua discussione, dice: “La C.T.P. di Liberti è falsa, perché se noi la mettiamo in confronto con la perizia dei chimici del G.I.P. dice il contrario, c'è un netto contrasto”. Perché, Liberti dice che gli animali non sono compatibili con la diossina dell'Ilva - e francamente, vi dico, io non l'ho letto da nessuna parte – i periti hanno detto, con buona approssimazione, che comunque... si può valutare che ci sia un discorso di correlazione, al netto della trasformazione dei congeneri, della... Però troviamo alcune cose che mi dicono... che richiamano, richiamano - poi sui termini usati dai periti ci torneremo - il profilo delle diossine Ilva e il profilo della sinterizzazione in genere. Liberti non ha escluso nessuno. I periti hanno escluso tutti gli altri, perché nel momento in cui tu dici che hai fatto i confronti, hai valutato le percentuali, che hai trovato percentuali non in linea, diciamo, tra presenza di diossine e furani, in quella maniera le percentuali le hai trovate... il rapporto tra diossina e furani, solo in relazione a Ilva, non in relazione agli altri, perché nessun altro ha percentuali di diossine e furani così, nelle valutazioni che hai avuto a disposizione... Anche se l'Avvocato Urso vi ha specificato che non è proprio vero, perché in realtà almeno altri quattro impianti, di uno non sappiamo niente, avevano una proporzione tra emissioni di diossine e furani analoga a quella di Ilva e a quella che ipoteticamente i periti hanno trovato nei campioni animali. Dice poi: "Però ho trovato quel congenere e quell'altro congenere, e questo mi dice che è tipico del processo di sinterizzazione". Non è tanto un problema legato al fatto che dicano che quei congeneri sono tipici della produzione a Ilva, perché se avessero detto questo non avrebbero tendenzialmente escluso nessuno. Loro, invece, nella loro perizia, dicono che la presenza di quei due congeneri... Non della proporzione, di quei due congeneri lì, presi a sé, come se un'analisi ex se del singolo congenere trovato potesse dirci qualcosa. Poi vedremo perché no. Dice: “Tipici della sinterizzazione”. Quindi, escludi tutti gli altri, l'unico impianto di sinterizzazione è Ilva.

Ecco il netto contrasto. Solo su questo punto mi permetterò di dirvi che la consulenza dei periti del G.I.P. non mi trova affatto d'accordo ma, soprattutto, non trova d'accordo alcuna legge scientifica, alcun riferimento normativo, e neppure l'unica citazione tecnica che hanno fatto sul BREF. Ma di questo poi parliamo, perché a me adesso interessa finire la descrizione di quello che ha fatto Liberti. Bene. Qui, davanti a voi, al dibattito, mai prima, si è fatta un'analisi approfondita di come si fa una valutazione su diossine, furani e PCB, partendo dal discorso di come si fa il profilo, come si crea il fingerprint. Quando sono venuti qui, i periti, vi hanno detto che hanno usato un metodo esperienziale loro. Poi ci torniamo. In realtà - questo è importante per le sentenze legate a Primerano e a tutto il resto del processo - con riferimento al dato legato sostanzialmente... Scusatemi, voglio darvi questo dato, poi il resto lo vediamo. Va be'! Ci torno tra un attimo, quando poi trovo il documento. Con riferimento al dato di come si fanno le diossine, rispondendo all'Avvocato Raffaelli... Come si fa il fingerprint, molto semplicemente. Rispondendo all'Avvocato Raffaelli, nel 17 febbraio 2012, ovvero durante la verifica dell'incidente probatorio in contraddittorio tra le Parti, il Dottor Monguzzi ha detto questo. Non ha detto di aver utilizzato un criterio esperienziale proprio, ha detto due cose. Innanzitutto, che per fare il profilo c'è un solo metodo. "Come si chiama questo metodo?" gli ha chiesto Raffaelli. "Non è una norma UNI o una norma tecnica. Ci sono pubblicazioni in letteratura, e il profilo è uno, è quello... Si fa così, praticamente..." Ve lo voglio leggere, perché anche dal punto di vista della tautologia è interessante: "E' unico, è un profilo unico, un modo unico di fare il fingerprint, si fa quello. Cioè, tu vedi la percentuale di presenza dei vari... nel campione e la metti... la rappresenti, indicando sostanzialmente la percentuale di presenza rispetto agli altri congeneri, e quindi così fai il fingerprint". Io, lì, francamente, ho avuto un momento di difficoltà, ma mi interessava relativamente. Però mi interessa per farvi capire una cosa diversa. Liberti, Primerano e Cassano hanno fatto una cosa fondamentale: nella loro relazione del 2009 vi hanno spiegato come, esattamente come si deve fare una valutazione sui profili, e vi hanno descritto - senza tema di smentita alcuna - qual è il percorso, indicandovi addirittura intanto quali sono le pubblicazioni che dicono come si fa un fingerprint, come si rappresenta un fingerprint in generale. E, per fare questo, cosa hanno fatto? Vi hanno sostanzialmente indicato, nell'ambito della figura 1 della relazione, questo esempio. Voi direte: "Che cos'è questo esempio?" Che mi pare di avervi allegato, dovrebbe essere l'allegato numero 3 di quelli che vi ho dato oggi. "Che cos'è questo, Avvocato? Quanti campioni sono questi? Sono quattro campioni diversi?" Questo è lo stesso campione emissivo, è lo stesso! Sono 8 rappresentazioni, perché sono 4 in tossicità equivalente e 4 in tal quale, di come si può

fare un fingerprint, per poi procedere ad un'analisi comparativa.

Ora, purtroppo, vi devo dire... Purtroppo, vi devo dire, questa rappresentazione, qualcuno mi potrebbe dire: "Non ha molta importanza a livello di valutazione. Perché, Avvocato, lei non ci ha detto che i periti hanno sbagliato a fare il fingerprint, cioè a rappresentare graficamente la percentuale campione per campione. Non ce l'ha detto neppure il suo consulente questo". Sì, però io vi devo far capire qual è il metodo. Al capitolo 5 della relazione, Liberti, Primerano e Cassano mettono: "Metodi di analisi e valutazione dei dati", e scrivono che ci sono diversi modi di effettuare una valutazione del fingerprint, e lo spiegano. Adesso sintetizzo, perché questa parte non ve la posso leggere, sarei tedioso in maniera eccessiva.

Vi dico solo che a pagina 41, dopo aver indicato tutte le pubblicazioni di letteratura scientifica sul punto, che indicano tutte le metodologie, vi dicono che si possono fare i fingerprint in quattro modi diversi. Ovviamente quei quattro fingerprint diventeranno otto, perché lo dovrai fare sia in tossicità equivalente che in tal quale. E spiegano perché. Spiegano, soprattutto, che questo discorso può, sostanzialmente, essere importante per fare una valutazione specifica e per avere un'unica rappresentazione grafica del fingerprint. Questo, in qualche misura – per questo volevo il passaggio, ma poi ve lo citerò dopo – viene contraddetto da Monguzzi che dice che non si ricorda le pubblicazioni scientifiche, ma c'è un solo metodo per fare il fingerprint. E, dopo aver fatto il fingerprint, per cui invece i C.T.P. vi dicono che ci sono diversi metodi... Ma non si dica, Pubblico Ministero, che li hanno fatti diversi i C.T.P. rispetto ai periti, perché i fingerprint sono stati realizzati nella stessa modalità, cioè mettendo le percentuali dei 17 congeneri. Però, dicono un'altra cosa i consulenti, e lo dicono in tempi non sospetti, nel 2009. Dicono: "In funzione del metodo adottato, il profilo assume una forma caratteristica. Sono sostanzialmente analoghi. Pur cambiando la percentuale relativa di ogni congenero, il rapporto tra i congeneri non varia, non variando pertanto la forma del profilo. Il metodo B, invece, fornisce un profilo diverso", e vi ho dato la rappresentazione. Francamente ve l'ho data, Presidente, perché io vi devo dimostrare... Visto che il cuore del problema secondo il Pubblico Ministero è la divergenza, su quella conclusione, tra il lavoro dei consulenti e il lavoro dei periti, vi devo dimostrare come hanno operato i consulenti e come non hanno, invece, dato evidenza alcuna del loro modo di operare i periti. Io traggio la conclusione relativamente al quesito che mi interessa, ognuno trarrà la sue conclusioni relativamente al loro metodo di lavoro. Però, vi voglio dire anche che nella sentenza di appello, e anche in quella del G.U.P. se non sbaglio, il falso è stato ritenuto sussistente non tanto perché ci siano elementi falsi nelle rappresentazioni, ma perché i periti hanno dato conto, secondo il G.U.P. e la Corte

d'Appello, del metodo scientifico utilizzato proprio nelle parole espresse in quell'incidente probatorio, salvo poi venire qui davanti a voi e manifestare che non era una legge scientifica, o un riferimento normativo oggettivo quello che avevano usato, ma la loro esperienza professionale: "Diciamo, scientifico nel senso di... Pure quello è scientifico, Avvocato. Scientifico nostro, fatto da noi". Poi ve li leggo. Pochissimi passaggi, voi li conoscete a memoria, ma è un dato... Quel controesame l'ho fatto il 22 dicembre, e non me lo posso dimenticare. Lei, Presidente, spesso mi diceva: "Ha già risposto". Qualche volta c'è stato anche qualche misunderstanding rispetto a quello che voleva dire il perito, perché eravamo tutti stanchissimi, obiettivamente, io per primo. Io per primo, me lo ricordo bene, e so magari di avervi tediato. In questo processo sono apparso solo quando dovevo, ma cercando di portare un minimo di contributo per quello che era possibile. Però, quel controesame, a dispetto di tutto, ci ha detto qualcosa, cioè che i periti quantomeno non hanno fatto valutazioni rispetto a pubblicazioni scientifiche o parametri scientifici, leggi scientifiche assolutamente non controvertibili. Dire io, forse andrebbero rivalutate le loro conclusioni. Parlo di quello che interessa a me, sul resto mi disinteresso, i colleghi... Non avrei le capacità di dirvi quello che vi hanno detto l'Avvocato Urso, l'Avvocato Convertino, non sarei capace. Faccio queste citazioni perché sono giovani quanto me, ma il valore con cui hanno portato avanti le loro considerazioni, anche da un punto di vista tecnico e di sintesi, che a me manca spesso e volentieri, mi fa essere orgoglioso del fatto di aver fatto questo processo con loro. Certo, devo fare un rimbrotto alla Corte: mi state facendo discutere tra l'Avvocato Caiazza e l'Avvocato Vozza, francamente mi avete dato un lavoro improbo da fare! Però... Per la stima che ho nei loro confronti ovviamente. Però – devo dire – il dato tecnico che hanno portato, rispetto proprio alla questione della perizia, è stato importante. A me basta dire che quelle sentenze di condanna si sono agganciate a ipotesi che poi, nel dibattimento, non hanno trovato riscontro in merito al rifarsi a leggi scientifiche e a metodi scientifici, a metodi di letteratura che dessero certezza. Qui che cosa vi descrivono? In tre parole ve lo dico. Vi dicono che, dopo aver fatto il fingerprint per bene, devi usare il metodo Falcon. A che serve il metodo Falcon? Non lo citano, non dicono Falcon. Serve a relativizzare i campioni. Perché a relativizzare i campioni? Perché voi lo vedrete ictu oculi, appena aprirete quel poster che vi ho dato, che per quanto riguarda il profilo, che mi pare che sia la quarta colonna o la terza colonna di quel poster... Lo vedete perché è blu. È la terza. Sono quattro colonne. È la terza colonna in verticale. Per quanto riguarda il profilo, i profili che vi hanno proposto i consulenti tecnici del Pubblico Ministero, e che chiaramente hanno proposto anche a lui, sono relativizzati nel senso di mettere il congenero nell'ambito della concentrazione

unica, cioè vi hanno fatto vedere profili sulla medesima scala. Se cambia la scala di valori, se io faccio una scala che va da 0 a 1, a 0 a 100 e ti faccio vedere un profilo, mettendo accanto, come hanno fatto i periti... Anzi, i periti non hanno proprio mai messo accanto i dati. Ma, anche nelle conclusioni, voi troverete che hanno usato scale di valori diverse. Se io dico... rappresento il grafico grande 5 centimetri per 10 e ti faccio vedere che la linea che segue è quella, io ti sto dando un dato che potrebbe essere un dato problematico, perché se la scala va da 1 a 100 è un conto, se la scala va da 1 a 800, o a 18 milioni, a seconda... O a 18 mila... Li troverete tutti. Se voi vi vedete i grafici delle conclusioni dei periti, sono tutti su scale diverse. Come fai a fare un confronto visivo a quel punto? Perché, badate, qui si è detto di tutto, si è detto di tutto! Ma questo foglio che io vi dato serve a una cosa. Queste sono tutte le figure principali della relazione di consulenza, messe lì per farvi vedere le ultime due: profilo diossina, profilo PCB, come si può fare un confronto. Voi troverete i cinque campioni diversi nelle fasce orizzontali, e le fasce verticali descrivono ognuna qualcosa: la percentuale di presenza di PCB rispetto alle diossine, la percentuale di furani e PCB nello stesso campione. Descriveranno, sostanzialmente, tutte le situazioni che vi servono per fare una verifica obiettiva e visiva, che – badate – è quella che vi dicono di aver fatto i periti. Cioè, i periti che cosa vi hanno detto alla fin fine? Hanno detto: “Noi non abbiamo fatto il Falcon, è vero, non abbiamo relativizzato il dato”. “Va be', ma perché non l'avete fatto? Non avrete usato il Falcon per relativizzare il dato, ne avrete usato un altro”, gli ho detto io. E i periti hanno detto: “No, non abbiamo usato un metodo normato per relativizzare il dato. Un metodo nostro, abbiamo usato un metodo nostro”. “E va be', che vuol dire? Se non ha usato quello...” Lei mi diceva, Presidente: “Avvocato, ha già risposto. Poi lei sta presupponendo Avvocato. La sua domanda... È vero che è in controsame, però la sua domanda è suggestiva, perché lei sta dicendo sostanzialmente che il perito ha detto che solo il Falcon si può usare, solo quello dell'US-EPA”. Badi, eh! Il perito non si ricordava manco come si chiamava, il perito si ricordava... Perché l'Avvocato Urso l'altro giorno vi ha detto, e l'ho sentito... Ha detto: <<Del resto, non è vero, come dice una Parte Civile, che i periti hanno usato un Falcon semplificato, perché il perito ha ammesso candidamente, quando gliel'ha chiesto l'Avvocato Raffo che: "Non l'abbiamo usato, non l'abbiamo usato quel metodo Falcon">>. In realtà, non se lo ricordava che si chiamava Falcon. Lui si ricordava “Forensic”. Lo troverete a verbale: “Sì, sì, l'ho valutato. Mi ricordo Forensic. Forensic, qualcosa. Sì, l'ho valutato, ma ho ritenuto che non andasse bene” – “Perché, Dottor Monguzzi, non andava bene? Non andava bene per il numero dei campioni che avevate?” No, o meglio, lui dice: “No, per il numero dei campioni che avevamo”. Se io le dico cinque, pensa che vada bene? Cinque, si può fare

il Falcon?" – "No, va be', ma comunque l'abbiamo valutato e abbiamo ritenuto di non utilizzarlo". Lei, Presidente, dice: "Va be', Dottore, però l'Avvocato sta dicendo che teoricamente per fare questo metodo ce ne basterebbero cinque. È per quello che non l'avete fatto o non l'avete fatto per un altro motivo?" – "Abbiamo fatto una scelta personale nostra molto specifica, diciamo". Qua sto parafrasando, per non andare a prendere il verbale e non farvi perdere tempo. Ci tornerò magari su altri punti, ma il concetto è questo. Quindi: "Abbiamo ritenuto di non usarlo" – "Va be', e quindi non avete usato quello, ne avete usato un altro?" Lei lì mi ha fermato, Presidente, e ha detto: "Avvocato, però lei sta presupponendo che l'US-EPA..." Perché io ho detto: "L'US-EPA è l'ente più importante. Non avete usato quello, ne avrete usato un altro". "Lei... Avvocato, è suggestiva, sta dicendo che solo quello c'è" – "No, no, Presidente" - dico io – "Io voglio sapere quale hanno usato. Non ha usato quello". Io, col mio inglese maccheronico, mi prenderò la briga di andare a leggere quello che hanno usato. E poi abbiamo scoperto che non ne avevano usato nessuno. Io, solo a supporto di quello che vi dicevo all'epoca, perché non vorrei essere tacciato di una tematica trattata e lasciata morire lì, mi richiamo completamente alla consulenza depositata da Manigrassi, ma vi segnalo l'allegato 3 cartaceo di quella consulenza, che nient'altro è che l'introduzione alla pubblicazione, cui si faceva riferimento, che descrive il Falcon, che dice che ne bastano due campioni per relativizzare. Dopo che hai relativizzato il dato, lì puoi andare a fare la verifica occhiometrica, visiva dei dati. Ma neanche tanto dei dati, perché Monguzzi, a un certo punto, quando io dissi: "Avete fatto solo la verifica visiva?" disse: "Va be', Avvocato, non è che li abbiamo solo guardati". Io dissi: "Non gli impianti, Dottore, i numeri intendevo, cioè i fingerprint" – "Ah! Avevo capito male". Ho detto: "No, ci mancherebbe che avete fatto la verifica del profilo guardando l'impianto, il filtro a maniche". Gli ho detto: "La verifica come l'avete fatta, solo visiva?" Perché, se tu non relativizzi il dato e non fai un fingerprint sulla stessa percentuale, quando fai la verifica visiva magari ti sbagli, perché hai delle proporzioni anomale. Se voi vedete, figura 30 della perizia... figura 32, se non sbaglio, della perizia, i consulenti del G.I.P. vi hanno dato una rappresentazione, è l'unica rappresentazione dei sedici anni che hanno fatto loro, che hanno messo uno affianco all'altro. Poi ve la mostrerò. Da quella valutazione non si capisce nulla. La verifica visiva, in un unico contesto, di tante linee di 16 campioni attaccate, è assolutamente incomprensibile visivamente. Però, io non nascondo che sono convinto che loro una qualche verifica visiva l'abbiano fatta, magari dei singoli campioni. Si saranno realizzati i fingerprint, se li saranno tenuti in studio, e poi la verifica visiva che ci hanno prospettato non era la verifica campione per campione messo affianco, che però – Presidente, Giudici a Latere e Illustriissimi Giudici

Popolari della Corte - è l'unica verifica in realtà che ci consente seriamente di apprezzare il dato, che consente a noi... avrebbe consentito a noi tutti di apprezzare questa similitudine.

(L'imputato Liberti interviene fuori microfono).

AVVOCATO C. RAFFO - Arriviamo alla correlazione. Almeno da un punto di vista visivo, che è quello che hanno fatto loro. Perché poi, quando gli si è detto: "Va be', ma l'avete fatta la Linear Regression Analysis? L'avete fatto l'R quadro?" L'R quadro l'abbiamo capito tutti cos'è. L'Avvocato Urso e i suoi consulenti ce l'hanno spiegato benissimo. Il Dottor Manigrassi, il nostro consulente, lo ha spiegato tecnicamente. Ma non c'era bisogno di arrivare a tanto: potevamo leggere quello che era scritto come metodo di analisi nella perizia Liberti. Metodo di analisi... Nella consulenza Liberti del 2009. Metodo che i consulenti del G.I.P. hanno letto, perché almeno quella 2009 sappiamo che l'hanno letta, perché l'hanno citata. E non hanno ritenuto, facendo un'analisi analoga, di dire: "L'anno scorso Liberti ha fatto la consulenza. Due anni fa ha fatto la consulenza, ha usato quei metodi". Quei metodi usati da Liberti, su campioni non tutti uguali, come dice il Pubblico Ministero, ma completamente diversi rispetto al dato che non avevano loro, i dati emissivi che invece poi hanno avuto i C.T.U. del G.I.P... Ha usato determinati metodi: ha usato uno dei quattro metodi per fare il fingerprint; ha usato il Falcon, o comunque lo ha spiegato senza denominarlo; ha usato la Linear Regression Analysis, che significa mettere una correlazione che poi ti dà l'R quadro, che ti sviluppa l'R quadro e te lo fa vedere su un piano cartesiano. Ma ha fatto l'R quadro! Ha valutato la correlazione attraverso l'R quadro. Cioè, per dire quello che ha detto, che erano correlati nella firma, nel fingerprint le polveri di AGL 2 a topsoil, eccetera, ha fatto l'R quadro che gli ha dato una rispondenza sicuramente superiore a 7. Perché, ci hanno spiegato tutti che 1 e 7... da 1 a 0,7 il dato è correlabile, ma per avere una correlazione devi tendere a 1, perché sia una buona correlazione, una correlazione ottima; da 0,7 in giù hai una correlazione un po' scarsa, e più ti approssimi allo 0 e più la correlazione non c'è. Ora, da questo punto di vista noi, quale sia secondo i periti la correlazione del fingerprint animale... dei fingerprint animali in genere rispetto agli altri campioni, non lo sappiamo qual è. Noi non sappiamo se è 0.7, 0.8, 0.5, non ne abbiamo idea, almeno come dato base per fare una vera correlazione, una vera valutazione, un confronto tra i campioni.

La perizia, io non sono un tecnico, ma non restituisce un dato matematico, non restituisce un dato intelligibile, finisce per essere - in qualche misura - una attestazione di certi concetti, fatta salva la valutazione percentualistica che hanno dato, sempre considerando un dato però all'incirca: la presenza di furani tossici a Ilva nell'AGL 2 è 70 furani, 30

diossine circa. Così per tutte le fonti emissive. È un po' problematico questo dato, perché è un dato che ci dà difficoltà a fare delle correlazioni. Ma lo analizzeremo. Che fa Liberti? Fa il Falcon, fa la Linear Regression Analysis, fa la PCA. Usa tutti i metodi statistici validati e arriva ad escludere, tramite questi metodi statistici validati, validi, unici, scientificamente rilevanti – non l'esperienza dei periti – che non c'è correlabilità, non c'è confronto tra i due fingerprint. Liberti si poteva fermare qua. Avrebbe usato leggi scientifiche valide, metodi statistici e di analisi validi e si fermava qui. Non andava proprio a sfruculiare il bioaccumulo negli ovicaprini, la metabolizzazione e la trasformazione, perché aveva un dato tecnico visibile: non c'è correlazione. Pubblico Ministero, non c'è correlazione. Non sto dicendo il falso, non sto dicendo niente. Il fatto che Liberti abbia detto: "Comunque, considera che negli ovicaprini" – che ha chiamato "animali sentinella", non "animali non da prendere in considerazione" – "le diossine si trasformano, si modificano, eccetera. Però non c'è compatibilità tra i due profili. Non ti posso dire il falso, non c'è! Non ci sta la correlazione tra il profilo fingerprint di uno e il fingerprint dell'altro". Non si è inventato delle soluzioni alternative legate all'individuazione di singoli congeneri dentro i campioni. Questa era la loro tesi, accreditata scientificamente, non fatta da noi, non nuova esperienziale. Questa era la loro tesi. Non ti potevo dire: "Sono correlati". Ma non ti ho neanche detto... Non ti potevo dire: "Sono compatibili". Mica ti ho detto, ti ho scritto: "È sicuro al 100% che non sono inquinati da Ilva". Ti ho detto che i campioni ambientali sono, a mio avviso, correlati con le polveri dell'AGL 2

Questo per darvi anche il senso della differenza, perché se poi vogliamo relativizzare tutto a: "Liberti non me l'ha detto che erano inquinati dagli animali. Liberti ha detto il falso"... Dobbiamo per forza scendere nel tecnicismo di fare la valutazione tra quello che ha detto Liberti, quello che hanno detto i periti e, non voglio dire demolire, ma valutare se sia accreditato quello che hanno detto i periti da quel punto di vista. Tant'è, comunque si fa l'ispezione giudiziale. Che si trova nell'ispezione giudiziale? Si trova una cosa importante secondo Liberti: si trovano, dopo aver valutato, perché ora vi prendo il decreto dell'ispezione giudiziale... Il decreto dell'ispezione giudiziale che – consentitemi – diceva già che dovevano fare dei campioni, perché non avendoli mai autorizzati a fare campionature prima, il Pubblico Ministero dice: "Vai a verificare se ci sono eventuali fonti correlabili come profilo alle polveri AGL 2, emissioni diffuse e fugitive. Autorizzo i consulenti a fare dei campioni autonomi". C'è scritto nel decreto. E allora, scusa... Scusate, come fa Severini a dire: "I consulenti stavano là, hanno visto, hanno parlato con i rappresentanti di Ilva sotto di cose tecniche, la fase di insaccamento. Io, nel frattempo, ho scoperto cumuli, ho fatto cose incredibili, li ho chiamati, loro se ne

stavano già andando. Dice il Pubblico Ministero: "Va be', magari a prendere un caffè". Non è che sia sbagliato, però non erano veramente interessati. "Li ho chiamati, gli ho fatto vedere i cumuli, dopo che li avevo scoperti, e gli ho detto... Li hanno visti e io ho detto: beh, facciamo dei campioni?" No, io mi voglio figurare – ripeto - sempre perché credo che sia una proiezione di sé un po' eccessiva di quel giorno, determinata anche dal fatto che non avendo fatto un verbale, non avendo fatto nessun verbale in cui metti per iscritto e mandi al Pubblico Ministero: "Vedi che ci sono i cumuli". Fai le foto e te le tieni all'Ispettorato per anni, poi arriviamo a dibattimento nel 2018, dice: "Ma io ho fatto delle foto, poi ve le porto la prossima volta che vengo". Col Presidente Petrangelo che dopo il controesame dice: "Va be', ma lei d'ufficio non ha fatto niente quando ha trovato le polveri?" – "Io accompagnavo i consulenti". Come, hai trovato la polveri, i consulenti fischiavano, stavano lì, non sapevano che fare, non li volevano fare i campioni, tu gli hai detto: "Vedi le polveri, fai i campioni", hai trovato i cumuli, però d'ufficio come Ispettore del Lavoro competente non hai agito in proprio. Allora, forse, c'è una percezione di come è andata legata al ricordo, legata comunque alla situazione particolare, a Ilva, a questi cumuli, che magari ha fatto stranire il ricordo rispetto a come sia andato, se abbiano condotto i consulenti del Pubblico Ministero quella verifica o se l'abbia condotta piuttosto lui. Considerando che l'altro Ispettore del Lavoro, quando io l'ho controesaminato e gli ho chiesto... con l'opposizione feroce degli altri difensori che non me lo volevano far fare su quel capitolo, perché non era capitato. Di Francesco per l'ispezione giudiziale. E io ho detto: "Vorrei fare qualche domanda sull'ispezione giudiziale" – "No, che ispezione giudiziale? Non è nel capitolo del Pubblico Ministero". Ho detto: "No, scusate, è vero, però il teste sta qua, io sono in controesame, gli posso chiedere pure qualcosa che non è capitato". Ho detto a Di Francesco: "Scusi, ma chi ha condotto la valutazione, la verifica, i campioni? Siete stati sempre tutti insieme più o meno?" Dice: "Più o meno sì, grossomodo. Comunque abbiamo fatto quello che ci hanno detto di fare i consulenti. Io ho fatto quello che mi hanno detto di fare i consulenti". Ergo, forse il ricordo sul punto. Che poi qui ci sono le emissioni, ma c'è pure un po' di fumo negli occhi rispetto all'atteggiamento di questi consulenti falsi e corrotti che, probabilmente, diciamo, per portare avanti una tesi da verificare si cerca di sostenere. E allora - questo giusto per il ricordo su quell'ispezione - vanno là. Vanno lì, fanno la notifica a Ilva, che non mi pare che avesse modificato granché le sue modalità tanto di insaccamento - erano state modificate in anni precedenti – tanto di compagnatura. Vedono – dicono i consulenti - un nastro in una zona che doveva essere chiusa, che era acceso, un nastro di trasporto dei fini di lavorazione, e dicono: "Dove porta?" No, va be'! Scrivono, scrivono questo. Questo ve lo devo leggere come

passaggio della consulenza imbonita che non voleva in nessun modo stigmatizzare delle eventuali responsabilità, ove ci fossero stati i reati che poi la Procura ha inteso contestare. Diversamente ci sarebbe stata una mala gestione degli impianti. Allora, a questo punto si è proceduto... Pagina 27 di 66 della relazione integrativa: "Si è proceduto ad ispezionare il percorso dei nastri di trasporto che fino al 2007 riciclavano le polveri abbattute dagli ESP sulle linee di produzione, che stranamente risultavano ancora in funzione ancorché vuoti (foto numero 8). Richiesto di spiegare tale incongruenza, l'Ingegnere Cavallo ha addotto generici disguidi gestionali". Io non è che sto facendo la causa per accusare Cavallo, ci mancherebbe altro! Sto dicendo, però, che questo hanno scritto. Cioè, non hanno scritto: "Quei corrotti dei consulenti spinti da Severini..." Vogliamo dire quello che ha detto il Pubblico Ministero? Non hanno scritto: "Si verificava che nella zona sotto i filtri dell'AGL 2 vi erano alcune polveri, alcuni cumuli, questi cumuli sono stati poi campionati e valutati per fare le analisi". Punto, finito. Hai detto la stessa cosa, non hai descritto che ti hanno detto delle cose che non ti convincevano, che hai trovato una situazione di polverosità particolare. Ne parliamo dopo. Così hai scritto: "Accedendo ai locali sotto il piano campagna, dove le polveri erano scaricate dalla tramoggia sul nastro, vi si è constatata la presenza di vistosi cumuli di materiale polveroso sui piani di calpestio sin dalle scale di accesso". Perché, Severini, quando io gli ho mostrato queste foto... Voi potrete andare nel verbale, io ho aperto la relazione e gli ho mostrato queste foto, gli ho detto: "Si ricorda questo nastro?" - "Il nastro non me lo ricordo". Beh, certo, otto anni dopo, non hai scritto manco un verbale, è normale che non te lo ricordi bene! C'era questa scala che... Dice queste cose... diciamo, che descrive che c'è un po' di polvere qui. E poi gli ho fatto vedere la foto 10, con l'accumulo generalizzato di polveri sul pavimento del capannone della Linea E. Voi ce l'avete a colori, Presidente? Se no, vi passo le foto a colori per vedere almeno questo passaggio. Perché mi interessa questo passaggio?

(Il Presidente interviene fuori microfono).

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, io tanto poi ve le depositerò eventualmente, tanto sono lì.

(L'imputato Liberti interviene fuori microfono).

AVVOCATO C. RAFFO – No, no. No, no, ce le ho. Professore, stia. Non c'è problema! Tanto quello che emerge, emerge per tabulas, Presidente. Non si preoccupi! Io ho fatto vedere a Severini queste tre foto, così, ma non mi interessava perché Severini mi dicesse la cosa che mi ha detto: "Questa non me la ricordo, questa scala non me la ricordo. E comunque... comunque mi sembra che la polverosità era di più. Mi sembra che queste foto non descrivano proprio la situazione che abbiamo trovato, è un po' meno". "Ah! Ha edulcorato il dato! Liberti ha edulcorato il dato!". Liberti, Primerano e Cassano, che

da persona seria, quando è venuto come testimone come ultima domanda ha detto: "Confermo, confermo i risultati della consulenza. La confermo", a rischio di essere messo sotto processo anche lui, poteva dire: "Non ho capito niente, non mi dicevano niente, io – boh! – che ne sapevo?" Per dirvi il senso, comunque. Non di lealtà, facevano un altro lavoro, non era uno dell'Università, era un medico del Lavoro specialistico, non era del Dipartimento di Chimica il Professor Cassano. Voglio solo dire, per concludere, che c'era anche Cassano. Voi troverete: pagina 11 cumuli, pagina 12 le polveri di bordo... cumuli di polveri al bordo del capannone Linea E. Io vi vorrei far leggere solo la nota, pagina 32 di 66. Perché badate che le consulenze Liberti, Primerano e Cassano non sono di 525 pagine come quelle dei periti; 116 la prima, ma stracolma di relazioni descrittive, mappe, documenti, figure; 66 la seconda, che era relativa all'ispezione giudiziale, gli esiti della stessa, la verifica di quei campioni.

Cumuli di polveri al bordo del capannone Linea E aperto perimetralmente". Questo "aperto perimetralmente" vi farà tornare alla mente l'ipotesi che avevano fatto ad agosto 2009, parti non ermeticamente chiuse. "Non c'è la tompagnatura", dicono. Severini, sul fatto che fosse aperto o che potessero aerodispersersi le polveri, ho difficoltà a pensare che avesse idea del nesso che questo ci poteva essere o che si potesse creare il problema sulla granulometria delle polveri, che viene pure trattata qui dentro, per valutare ipotesi di dispersione di varia natura. Quindi, considerando che le foto Severini se le era tenute all'Ispettorato del Lavoro, potevano non metterla questa foto, potevano non descriverlo questo passaggio, potevano non dire che avevano ricevuto delle notizie poco convincenti, risposte vaghe e poco convincenti da chi gestiva l'impianto, che aveva detto che si trattava di fini di lavorazione.

Pubblico Ministero, su questo - è importante - vorrei che mi seguisse, anche per un'eventuale replica. Perché? Perché queste non erano le polveri degli ESP e MEEP. È stato detto che erano fini di lavorazione, che quindi non dovevano avere diossina all'interno, perché non erano entrati nel processo. Polveri di carico, secondo lui, cadute dal nastro che portava al processo di sinterizzazione. Sostanzialmente, materia prima da usare, che poi avrebbe prodotto polveri da sinterizzazione filtrate dagli ESP e dai MEEP. Fanno, infatti, i consulenti in questa situazione 7 campioni: 4 relativi a queste polveri... Anzi, 3 relativi a queste polveri a terra. È tutto descritto con una precisione... con una precisione eccessiva. I campioni ESP e MEEP, e un campione che aveva insospettito un attimo il Primerano, che era stato lì a fare i campioni insieme a Di Francesco, mentre Liberti, Cassano e Severini erano andati ad ispezionare i depositi legati al PCB.

Ebbene, sostanzialmente, quelle polveri a terra non dovevano avere proprio, secondo ciò che era stato detto, diossina all'interno. Badate, lo voglio dire chiaramente da subito: ne

avevano molto poca, cioè non erano le polveri ESP e MEEP. Le polveri ESP e MEEP sono state pure campionate. Perché? Perché il decreto di ispezione giudiziale... Così, visto che per la prima volta il Pubblico Ministero gli aveva detto: "Vi autorizzo a fare dei campioni dell'AGL" – "Mò le campioniamo noi, così sappiamo che le abbiamo campionate noi", no? Un po' come diceva Monguzzi: "Ci siamo fidati dei campioni nostri". Lì vi devo dire qualche parola, magari dopo, ma vediamo. Fanno questi campioni, perché il decreto del Pubblico Ministero, che gli aveva comandato di fare questa verifica, diceva questo: "Occorre procedere alla verifica dello stato dell'impianto AGL 2 esistente all'interno dell'Ilva Taranto, al fine di verificare la correttezza delle procedure relative alla gestione delle polveri abbattute dagli elettrofiltri (produzione, trattamento, deposito, stoccaggio, smaltimento) e all'eventuale individuazione di possibili ulteriori fonti di diossina ivi esistenti aventi identica struttura di quella derivante dalle suddette polveri degli elettrofiltri. Dispone procedersi a ispezione giudiziale dei luoghi sopra indicati, stabilimento Ilva di Taranto, con autorizzazione al prelievo dei reperti utili". Ora, ma veramente Severini gli ha detto di fare i campioni e loro hanno fatto i campioni perché gliel'ha detto Severini? Oppure dovevano tornare dal Pubblico Ministero e dovevano dire: "Dottor Buccoliero, non abbiamo trovato campioni di polveri aventi lo stesso profilo molecolare di emissioni diffuse nell'ambito dell'impianto AGL 2". È chiaro che dovevano fare i campioni! E' pacifico che dovessero fare i campioni, ed è pacifico che questi campioni dovessero essere analizzati, perché se tornavano dal Pubblico Ministero senza i campioni delle polveri di AGL 2, almeno... E di eventuali, perché non si sapeva che c'era la polvere dispersa lì sotto. Loro l'avevano ipotizzato che ci potesse essere qualche ulteriore polvere, ma non lo sapeva nessuno. Non lo aveva certamente detto ARPA, che parlava dello scoppio del big bag, della caduta del big bag che si rompeva per farlo diffondere poi in giro. Dovevano farli per forza i campioni, se no il Pubblico Ministero là, sì, li doveva mettere sotto processo per omissione di atti di ufficio. "Com'è, ti ho mandato là, ti ho detto: prendi i profili delle polveri, fai i campioni e dammi i risultati, ti autorizzo ai campioni a cui non ti avevo autorizzato prima". Menomale! Grazie Severini", ha detto il Pubblico Ministero. "Menomale che c'era Severini" ha detto in discussione. Va bene! Menomale che c'era Severini. Ma perché vi ho fatto questa specifica precisazione sul fatto che quelle polveri che hanno trovato - per caso, per fortuna o per attenzione – non dovevano avere diossina? Perché non ci doveva essere, doveva stare nei filtri ESP e MEEP che finivano... Le polveri di quei filtri finivano nei big bag chiusi. Quindi, perché ci doveva stare lì? Peraltro, se avessero trovato la stessa diossina a terra, si poteva sostenere che buttano le polveri dei big bag o la fanno cadere lì, e quelle erano tutte polveri di big.

Quindi avremmo trovato, in quel caso, non lo stesso profilo di diossina, ma la stessa quantità di diossina. Invece, nei campioni che fanno - che fa ARPA, eh! - badate, non c'è una contestazione di falso per aver rappresentato falsamente un dato di ARPA. Però, il Pubblico Ministero - proprio su questo avevo detto che ci sarei tornato prima - nella sua discussione ha detto... Ma mica l'ha detto oggi il Dottor Buccoliero, eh! È l'Accusa che ha sostenuto anche le condanne di Primerano per falso: "Avete trovato diossina a livelli elevati". Perché? Perché, in un'intercettazione, Primerano da un'anticipazione a Liberti, un'anticipazione telefonica. Liberti gli chiede: "C'è la diossina?" A maggio. "Che ha detto Esposito, c'è la diossina?" - "Hanno trovato diossina, ovviamente a livello elevato". Diossina, io ve l'ho messo all'inizio. Che vuol dire "diossina"? Vuol dire diossine, furani e PCB dioxin-like. Quella è tutta diossina. Non sta dicendo: "Hanno trovato furani, hanno trovato diossina, hanno trovato PCB dioxin-like". Sta al telefono con Liberti. "Hanno trovato qualcosa in quelle polveri?" Perché in quelle polveri non ci doveva stare nulla, o comunque nulla di rilevante. Infatti non ci trovano nulla a livello quantitativo, perché quelle polveri a livello quantitativo sono al di sotto delle soglie residenziali, sono sotto 10 dei suoli residenziali. Lì potevano essere sotto 100 ed essere a norma, perché eravamo non su un suolo industriale, stavamo dentro l'impianto AGL 2. Quelle polveri sono marcatamente al di sotto dei livelli.

La Pubblica Accusa ci ha costruito un castello! Il Pubblico Ministero vi ha fatto la lettura delle intercettazioni, la lettura delle intercettazioni nel corso della sua discussione. Io sulle intercettazioni vorrei tornare dopo. Ma questo dato ve lo devo dare, perché è un dato obiettivo, è un dato incredibile. Ha detto: "Ma che cosa ci poteva stare in quelle polveri? È chiaro che c'era la diossina". Dice prima. E lì dice: "A livello elevato. Quindi hanno nascosto la diossina a livello elevato! C'era la diossina a livello elevato, e invece hanno detto che quella diossina era sotto i limiti di legge". "Perché?" Dice. Dice questo: "Che cosa ci volevi trovare in quei campioni?" Lo dice puntualmente e vi citerò il passaggio. Ci dovevi trovare per forza la diossina, perché erano le polveri ESP e MEEP. Scusatemi, io credo davvero che su questo ci sia stato un fraintendimento forte. Io credo, vista la discussione, che il Pubblico Ministero non abbia inteso correttamente il senso di quello che chiarissimamente ha scritto Liberti: "Lì non ci doveva essere diossina, perché non erano le polveri ESP e MEEP. Abbiamo fatto un campione di quelle polveri per verificare se c'era o non c'era diossina, PCB". E c'è di più! C'è di più! C'è, sostanzialmente, un dato ancora precedente: c'è un'intercettazione precedente, tra Primerano e Liberti, così commentata dal Pubblico Ministero, che mi correggerà. Oppure volete che ve lo leggo? Forse è meglio. Tanto va da pagina 4 a pagina 16 di giorno 15 febbraio 2021, della requisitoria del Dottor Buccoliero. "Addirittura Liberti" –

pagina 5 - "ipotizzava che in quelle polveri potesse non esserci la diossina; aggiungeva la risposta. La risposta è la madre di tutte le risposte che ci serve, va bene? Noi non ci formalizziamo, ripeto. Se lì si trova diossina, allora tutte queste informazioni saranno importanti. Probabilmente ne chiederemo, se non ci sta perdiamo tempo. Evidentemente, il colpevole sta altrove, quindi non è Ilva". E prosegue poi l'intercettazione, che la Corte potrà chiaramente analizzare. "Magari! Qui, qual è l'aspetto importante? L'aspetto importante è che quello che emerge dalle parole di Primerano, perché Primerano chiaramente manifesta la preoccupazione che in sede di sopralluogo aveva effettivamente visto qual era lo stato dell'agglomerato, si era reso perfettamente conto di come stavano le cose, sia con riferimento alla gestione delle polveri in Ilva, sia con riferimento alle caratteristiche dei campioni che erano stati prelevati". Cioè, Primerano si era reso conto, perché occhiometricamente... E' abituato a quelli che fanno l'esame occhiometrico il Pubblico Ministero, perché gli piacciono molto i periti, ma addirittura l'esame occhiometrico guardando le polveri mi sembra un po' eccessivo rispetto al profilo! Primerano era stato lì e aveva visto il profilo delle polveri. "No, si vede il profilo dell'analisi, che qui non avevano ancora avuto. "Peraltro, erano due aspetti, sia con riferimento alla gestione che con riferimento alla caratteristica dei campioni che erano stati prelevati. Peraltro, erano due aspetti che erano stati descritti nella consulenza depositata nel 2009, in modo del tutto edulcorato".

Ma se non ci erano andati in AGL 2 in quella 2009? Hanno fatto l'ipotesi, e l'ispezione giudiziale è partita dalla loro ipotesi. Edulcorato cosa? Non l'avevano mai visto! Non ce li avevano i campioni delle diffuse e fuggitive!

"Mentre, invece, Primerano, quando va sul posto si rende conto che la situazione è leggermente diversa da come loro l'avevano descritta nella consulenza". Questa intercettazione viene utilizzata dal Pubblico Ministero dicendo che Liberti con questa intercettazione, rispetto a Primerano, si mette a fare il difensore di Ilva. A pagina 4 dice... Liberti ancora: "Mò vediamo se c'è la diossina". Ovviamente ricordiamo che il campionamento era stato fatto proprio all'interno dell'Area Agglomerato. Quindi dice il Pubblico Ministero: "Ci stava per forza la diossina, perché doveva stare... erano le polveri primarie. No! Lo descrivono nella relazione. C'è una differenza tra polveri primarie e polveri secondarie. Noi dobbiamo vedere se c'è o non c'è la diossina". "Mò vediamo se c'è la diossina", dice Liberti. Addirittura, faceva il difensore di Ilva con Primerano, iniziava già con Primerano a cercare di imbonirlo, perché nel 2010 poi dovevano fare l'inversione di cui ha parlato, degna del miglior acrobata, mi pare. "No, Liberti là sta dicendo proprio questo. Vorrei che fosse chiaro, Presidente". È la madre di tutte le risposte se là troviamo la diossina perché, se non c'è diossina in quelle polveri, non c'è la possibilità

che le polveri si aerodisperdano e vadano a inquinare il topsoil ambientale e l'intorno di Ilva, perché le polveri degli elettrofiltri vengono insaccate e vengono chiuse. Si romperà pure un big bag una volta ogni morte di papa. Forse "morte di papa" in questo processo non lo devo dire, perché poi devo parlare... E menomale! Menomale! Forse... Almeno è venuto e ci ha detto quello che era giusto che sentissimo: la verità.

Qui stiamo parlando di questo. Liberti sta dicendo a Primerano: "E' la madre di tutte le risposte, se c'è o non c'è la diossina lì dentro". Fa l'Avvocato di Ilva con Primerano.

(L'imputato Liberti interviene fuori microfono).

AVVOCATO C. RAFFO - Nelle polveri secondarie, ovviamente. Questo credo di averlo detto allo sfinimento, non lo dico più.

Badate una cosa, questo è interessantissimo. Perché io, che sono un Avvocato di livello basso, mi sono posto nella tesi di Liberti che faceva il difensore di Ilva dicendo a Primerano, per convincerlo a edulcorare la relazione 2010, che là poteva non esserci diossina, facendo l'Avvocato di Ilva. Scusate, qui siamo a maggio, 03 maggio, loro stanno aspettando che ARPA finisca le analisi, faccia le analisi che ha iniziato il 28 di aprile. Liberti, secondo l'Accusa, ha già avuto le analisi di quelle polveri, perché i campioni sono stati fatti in contraddittorio, sono stati fatti da Ilva. E, anzi, Liberti ha chiesto ad Archinà, quando si sono incontrati per altri motivi: "Non è che mi fai avere quelle analisi, per iniziare a orientarci?" Perché ARPA... sappiamo i tempi di ARPA, i tempi di ARPA sono lunghi, i tempi della Procura pure. Perché, il 23 febbraio si fa l'ispezione giudiziale, il 18 marzo viene mandata la richiesta ad ARPA, e dal 18 marzo al 28 aprile ARPA non le comincia le analisi. Infatti Liberti scalpita: "Beh, ma quanto ci vuole per fare queste analisi?" Ci sono diverse intercettazioni sul punto. Ma se Liberti sapeva, perché aveva già visto i rapporti di prova di Ilva, che in quelle polveri la diossina c'era, che senso... che linea difensiva era nei confronti di Primerano che cercava di imbonire, quella di dirgli: "Vediamo se c'è la diossina. La madre di tutte la risposta è la diossina. Se c'è la diossina vediamo, andiamo, possiamo andare avanti con la nostra ipotesi, se no dobbiamo andare da un'altra parte". Lo sapeva che c'era la diossina. Anche perché l'analisi che dovevano fare loro era sui profili. Gli aveva chiesto esplicitamente il Pubblico Ministero: "Verifica non se c'è diossina a livello elevato, se c'è altra emissione diffusa che ha lo stesso profilo". Lo dice nel decreto di ispezione giudiziale. È pacifico, glielo ha scritto. Ripeto sempre questo: se questi tornavano dal Pubblico Ministero senza avergli detto qual era il profilo di quei campioni, ma parlandogli solo della quantità, il Pubblico Ministero diceva: "Scusate, ma che siete... Ma siete scemi, siete impazziti? Io vi ho chiesto il profilo". Faceva questo. E quindi, perdonatemi, Liberti... Questa è la prova. Quella intercettazione che cita il Pubblico Ministero per

dirvi che Liberti voleva fare l'Avvocato di Ilva, è la prova provata, è la prova documentale, genuina, è un'intercettazione, che Liberti al 03 maggio le analisi di Ilva non le aveva avute e non le aveva viste, non lo sapeva ancora se c'era o non c'era la diossina. Perché, altrimenti, altro che imbonirlo Primerano, lo caricava! Se c'è la diossina, la madre di tutte le risposte. Se non c'è la diossina ce ne andiamo da Ilva, ma se c'è la diossina in quelle polveri è un problema per Ilva, dobbiamo continuare a fare le verifiche".

Vi rendete conto della logicità di tutto questo? Se uno si è letto la consulenza e ha capito quello che cercavano i consulenti, cosa hanno trovato nell'AGL 2, cosa hanno prospettato nelle loro conclusioni, su cui veramente mi appassionerò un minuto per leggervele, per darvi il senso di questo discorso.

E queste sono le intercettazioni che io userò, forse addirittura senza leggervi le intercettazioni, leggendovi il commento che ne fa il Pubblico Ministero, di poche pagine scritte larghe, per darvi il senso e la misura che non c'era la corruzione, che non c'è stato il falso, che Liberti non ha avuto le analisi da Ilva, che non ne sapeva nulla di tutta questa ipotesi che intanto si creava nelle menti della Procura. Voglio dirlo questo però: legittimamente, si creava legittimamente, al netto della lettura della consulenza si creava legittimamente. Perché, caspita, veramente certe volte ci vuole - come posso dire? - fortuna. Quando Archinà chiede la disponibilità dei soldi per andare nel Vescovo... Ve l'ha detto Caiazza. Veramente sul punto io non torno rispetto al dato talmente evidente, talmente clamoroso che quello era un appuntamento col Vescovo, eccetera. Quando lo ha chiesto? Quando, evidentemente, Capogrosso lo ha sollecitato, oppure lui semplicemente, avendo già ricevuto la richiesta di Capogrosso per chiedere all'Università per il tramite di Liberti un parere sul punto... Liberti col quale aveva già rapporti per la consulenza. Quando Capogrosso gli aveva chiesto la consulenza delle bricchette, evidentemente ad Archinà viene in mente, dice: "Madonna mia, se non gliel'ha chiesto quel giorno Capogrosso... Capogrosso mi ha chiesto quella cosa, devo vedere un attimo, se sento Liberti devo chiedere, perché è urgente quella cosa". Lascia tutto, esce da Ilva, se ne va, parla con Liberti. Chiama Capogrosso mentre sta con Liberti e dice: "Va bene per martedì o è troppo tardi?" Dà proprio un senso. Certe volte capita anche a me, io lo devo denunciare. Perché, vedete, va visto anche in quest'ottica. Mettiamo che non ci sia una telefonata tra Capogrosso e Archinà; mettiamo anche che Capogrosso non glielo avesse detto quel giorno, gliel'avesse detto qualche giorno prima. A me capita, certe volte. Ho una scadenza? Per sbaglio, mi sono dimenticato di segnarmela, certe volte hai dei flash, ti viene e dici: "Madonna mia, Capogrosso mi ha detto delle bricchette, Liberti. Fammi vedere se lo chiamo. Lo faccio chiamare. Mi può

far richiamare?" Chiama Intini. Va, si incontra. "È troppo tardi? Va bene?" Eccetera eccetera. Parlano della convenzione, se ne va. Caspita, il giorno che aveva già preso appuntamento. E infatti – ve l'ha detto l'Avvocato Caiazza – gli salta l'appuntamento... sposta l' appuntamento con l'Arcidiocesi, gli salta l'appuntamento con De Michele, al quale dice: "Sono dovuto uscire". Non è che ora gli doveva stare a dire: "Sono andato a parlare con Liberti per le bricchette". "Sono dovuto uscire, scusami. Sì, sì, tra mezz'ora arrivo". Pure io, certe volte, se mi sono dimenticato un appuntamento con un cliente o con una persona, mi chiamano: "Vedi che c'è il signor Tizio" – "Sì, sì, sì. Un quarto d'ora e arrivo". Poi magari ci metto mezz'ora. Perché vuoi dare il senso del fatto che non te ne sei dimenticato. Ecco, io credo che sia andata esattamente in questi termini la questione, al netto del fatto che capisco i Pubblici Ministeri che si sono rizelati di quell'incontro, che gli ha dato fastidio con quelle modalità. Però, diciamoci la verità, se non fosse capitata l'occasione della Pasqua il 04 aprile... Anche quest'anno – ci ho fatto caso – era 04 aprile Pasqua. Ci ho fatto caso perché... con l'idea dell'offerta a Don Marco, la corruzione, mi sono ricordato che quella domenica di Pasqua era 04 aprile, e ho notato che lo era ancora quest'anno. Sarà un segno che il processo si deve chiudere proprio in questo momento, nell'anno in cui Pasqua è stata lo stesso giorno. A quel punto vi dico... Presidente, sul punto concludo davvero...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, Avvocato, noi dobbiamo chiudere.

AVVOCATO C. RAFFO – Quanto tempo ho, Presidente?

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Adesso dobbiamo chiudere. Poi continuerà.

AVVOCATO C. RAFFO – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene?

AVVOCATO C. RAFFO – Concludo la frase.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì, concluda. Certo.

AVVOCATO C. RAFFO – Così che abbia un senso quello che ho detto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Certo. No, assolutamente!

AVVOCATO C. RAFFO – Perdonatemi se mi sono dilungato, ma il discorso è questo: quella situazione dava il senso di un problema. Se non ci fosse stato il ritiro delle somme però, tutto questo problema non si sarebbe avuto; se non ci fosse stata quella contestualità, i Pubblici Ministeri non avrebbero... come poi hanno giustificatamente pensato che ci fosse qualcosa di male. Ma davvero noi abbiamo delle prove positive nelle intercettazioni citate dai Pubblici Ministeri che non ci fosse nulla di male e che la consulenza non fosse falsa. Io, Presidente, poi riprenderò da questo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Senz'altro.

AVVOCATO C. RAFFO – E vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Lunedì. Avvocato Raffo, lei più o meno di quanto tempo dovrà disporre?

AVVOCATO C. RAFFO - Presidente, francamente io cercherò di contenere il mio intervento, perché seguendo la linea delle consulenze ho comunque toccato alcuni punti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una mezza giornata o tutto il giorno?

AVVOCATO C. RAFFO – Però la mezza giornata di lunedì credo che se ne andrà certamente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sicuramente.

AVVOCATO C. RAFFO – Il resto... Per il resto cercherò di contenermi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Va bene. Dopodiché, inizierà l'Avvocato Vozza.

AVVOCATO C. RAFFO – Però, Presidente, se poi mi allungo un po' non vi arrabbiate, non lo posso descrivere con precisione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato...

AVVOCATO C. RAFFO – No, no, no!

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Penso che nelle discussioni stiamo lasciando ampio spazio. Lo sa che non abbiamo mai limitato, se non ogni tanto, proprio molto delicatamente, cercato di contenere. Allora, lunedì Avvocato Perrone, vero? Avvocato... no, Vozza dopo l'Avvocato Raffo.

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una giornata pensa di farcela, Avvocato?

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Una giornata. Dopodiché, quindi martedì... Martedì potrebbe cominciare l'Avvocato Perrone, magari verso le 14:00, che dice Avvocato?

(L'Avvocato Vozza interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Martedì. Sì. Quindi, mercoledì invece sì...

(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, va bene. Va bene. Però, se si tratta di qualche ora, magari può essere anche positivo iniziare a discutere e poi proseguire il giorno dopo, in modo anche da avere un po' di riposo, senza...

(L'Avvocato Perrone interviene fuori microfono).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Poi, invece, ci saranno gli enti, orientativamente mercoledì, e poi vedremo. Poi, lunedì facciamo il... Sì, sì, potremmo fare udienza anche giovedì, se fosse necessario. Altrimenti, venerdì poi per le repliche, inizieranno le repliche. Sì, sì, giovedì, venerdì e lunedì l'altro. No, lunedì è 10. Lunedì è 10. Se è necessario, faremo udienza anche... Poi l'11 inizierebbero le repliche. Il 10 no, il 10 non si terrà udienza. Noi l'avremmo fatta, però diciamo che l'organizzazione del Tribunale è questa. Va bene, allora ci vediamo lunedì prossimo.

